Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 277
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 30 marzo 2010

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) . . . . . *Pag.* 3

Commissioni permanenti

3ª - Affari esteri . . . . . *Pag.* 50
4ª - Difesa . . . . . » 59
5ª - Bilancio . . . . . » 64
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 70
7ª - Istruzione . . . . . » 72
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 186
10ª - Industria, commercio, turismo . . . . . » 189
11ª - Lavoro . . . . . » 191
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 193
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 200

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi *Pag.* 203
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . . » 205
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti » 214
Per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . . » 216

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 217
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 218

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 222

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Martedì 30 marzo 2010

71ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE REFERENTE

(2070) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***, approvato dalla Camera dei deputati

– e voti regionali nn. 25, 26, 27, 28 e 29 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e avverte che si passerà alle repliche dei relatori e del Governo.

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI *(PdL)*, relatore, ritiene condivisibili alcuni dei rilievi formulati nella discussione generale, anche da parte dell'opposizione. Tuttavia, l'imminente scadenza del decreto-legge impedisce una modifica del testo. Le proposte contenute negli emendamenti potrebbero essere, a suo avviso, più opportunamente trasformate in ordini del giorno, che i relatori si riserveranno di valutare congiuntamente al rappresentante del Governo.

Conclude, auspicando un voto largamente positivo, nel presupposto che eventuali modifiche normative potranno essere introdotte successivamente con un apposito disegno di legge.

Il presidente BERSELLI fa presente che successivamente alla conversione del decreto-legge in esame, sarà presentato sulle questioni oggetto del provvedimento un disegno di legge di iniziativa parlamentare, a firma di senatori della maggioranza e anche dell'opposizione.

Il senatore D'AMBROSIO *(PD)* ribadisce le proprie perplessità sul testo del decreto-legge in conversione e esprime il proprio rammarico per l'impossibilità di svolgere un esame approfondito volto anche a modificare alcune delle criticità che il provvedimento pone.

Il sottosegretario MANTOVANO ricorda che il disegno di legge in esame è parte di una revisione normativa avviata dall'inizio della legislatura. Ricorda, fra l'altro, l'istituzione dell'albo degli amministratori giudiziari, attraverso il quale si sono definiti i profili professionali di chi è chiamato a svolgere funzioni di rilievo critico, in particolare la gestione di aziende sequestrate. Rammenta anche l'attribuzione ai prefetti del potere di intervenire se l'Agenzia del demanio non provvede alla destinazione del bene entro il termine di 90 giorni.

Quanto all'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, le sue caratteristiche sono state adeguatamente approfondite presso l'altro ramo del Parlamento. In quella sede, modificando il testo originario del decreto-legge, si è preferito prevedere che l'Agenzia intervenga nella fase del sequestro solo per la trattazione delle questioni più rilevanti; la sua azione inizia all'atto della confisca non definitiva e si completa con l'atto definitivo, fino alla destinazione del bene.

Sottolinea, infine, che il Consiglio dei ministri, nella stessa seduta in cui ha approvato il decreto-legge di cui si esamina la conversione, ha approvato un disegno di legge delega per affrontare, nel suo complesso, il contrasto della criminalità mafiosa, con particolare riguardo alle misure di prevenzione che hanno per oggetto diritti reali.

Per quanto attiene alla collocazione presso il Ministero dell'interno, precisa che tale scelta appare più funzionale rispetto all'ipotesi di un appoggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto le attività dell'Agenzia si avvalgono prevalentemente delle strutture logistiche delle prefetture. Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, ritiene che il supporto delle strutture del Viminale soddisfi adeguatamente le esigenze dell'Agenzia; dalla gestione dei beni sequestrati e confiscati potranno derivare ulteriori risorse per l'attività istituzionale.

Si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in sede di trattazione degli emendamenti.

Il presidente BERSELLI avverte che nella seduta pomeridiana di oggi si procederà alla illustrazione e alla votazione degli emendamenti e alla conclusione dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

72ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2070) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***, approvato dalla Camera dei deputati

– e voti regionali nn. 25, 26, 27, 28 e 29 ad esso attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La senatrice DELLA MONICA *(PD)*, tenuto conto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea prevista per la giornata odierna, ritira tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico al disegno di legge. Fa propri e ritira altresì tutti gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia.

Il sottosegretario MANTOVANO, a nome del Governo, accoglie gli ordini del giorno G/2070/1/1e 2 e G/2070/3/1 e 2. Quanto all'ordine del giorno G/2070/2/1 e 2, lo accoglie come raccomandazione. In proposito, informa che il regolamento, che prevede la dotazione organica e la distribuzione delle funzioni, è stato già predisposto in bozza: l'analisi di orga-

nizzazione proposta comporterebbe oneri finanziari assai rilevanti, non compatibili con l'attuale copertura finanziaria.

Le Commissioni riunite, previa verifica del prescritto numero legale, conferiscono mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandoli a svolgere relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2070

(al testo del decreto-legge)

G/2070/1/1 e 2
VIZZINI, BERSELLI, *relatori*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, individua nella città di Reggio Calabria la «sede principale» dell'Agenzia, così postulando la possibilità e l'opportunità di istituire altre sedi operative,

considerato che:

un numero elevato di procedimenti di sequestro e di confisca si riferisce a beni immobili e ad aziende situati nel territorio siciliano, come peraltro attestato, nella sua relazione annuale per il 2009, dal Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali: in particolare, dalla relazione risulta che, al 30 giugno 2009, il 46 per cento degli 8.933 immobili e il 38 per cento delle 1.185 aziende confiscati alla criminalità si trovano in Sicilia,

impegna il Governo:

a stabilire una sede operativa dell'Agenzia nella città di Palermo, dotata delle necessarie risorse umane e finanziarie, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

G/2070/2/1 e 2
VIZZINI, BIANCO, CASSON, BERSELLI

Il Senato,

visto il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2010 e trasmesso al Senato della Repubblica il 15 marzo 2010 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4

febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premesso che nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati (all'articolo 4, comma 1, è stato tra l'altro previsto che l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia sia disciplinato con apposito regolamento entro il limite di spesa di cui all'articolo 10;

considerato che il suddetto limite di spesa appare fondato sulle esigenze di contenimento della spesa pubblica più che su valutazioni analitiche in merito agli effettivi costi da sostenere per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge;

ritenuto necessario che l'Agenzia sia organizzata e strutturata, non con l'astratto riferimento ad un limite di spesa pubblica, ma in conseguenza di una approfondita e completa analisi di organizzazione da effettuarsi da specialisti e/o istituti di ricerca sulla base di criteri oggettivi riferiti agli obiettivi e alle funzioni previste dalla legge istitutiva dell'Agenzia medesima;

impegna il Governo:

a intraprendere le opportune iniziative affinché il prescritto regolamento per la disciplina dell'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sia preceduto da una approfondita e completa analisi di organizzazione da effettuarsi da specialisti e/o istituti di ricerca sulla base di criteri oggettivi riferiti agli obiettivi e alle funzioni previste dalla legge istitutiva dell'Agenzia medesima.

G/2070/3/1 e 2

BIANCO, VIZZINI, CASSON, BERSELLI

Il Senato,

visto il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2010 e trasmesso al Senato della Repubblica il 15 marzo 2010 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premesso che nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati (all'articolo 5, comma 1, lettera f), numero 5) è stato previsto che beni aziendali, mantenuti al patrimonio dello Stato, vengano destinati con provvedimento della predetta Agenzia, che ne disci-

plina le modalità operative con riferimento ai soli istituti dell'affitto, della vendita e della liquidazione;

ritenuto necessario prevedere la possibilità di destinare, a titolo gratuito e senza oneri per lo Stato, i beni aziendali al patrimonio delle Regioni competenti per territorio che lo richiedano per finalità sociali o di protezione dei livelli occupazioni;

impegna il Governo:

a intraprendere le opportune iniziative legislative per integrare l'articolo 2-*undecies,* comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 375, nel senso di prevedere che i beni aziendali confiscati definitivamente alla criminalità organizzata possano anche essere ceduti, a titolo gratuito e senza oneri per lo Stato, al patrimonio degli enti territoriali competenti che lo richiedano per finalità sociali o di protezione dei livelli occupazionali.

Art. 1.

1.1

CASSON, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 con i seguenti:

«Art. 1.

(Custodia, gestione e destinazione dei beni confiscati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo secondo i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, avente ad oggetto la disciplina della custodia, della gestione e della destinazione dei beni confiscati, favorendone la destinazione e il riutilizzo sociali, limitandone la possibilità di distruzione unicamente alle ipotesi eccezionali espressamente previste da disposizioni di legge.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata ''Agenzia nazionale'', composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, e dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni e delle cooperative sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. I magistrati della Dire-

zione nazionale antimafia possono accedere alle informazioni in possesso dell'Agenzia nazionale ed essere consultati in ordine alle questioni di maggiore rilevanza. All'Agenzia nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) osservazione e analisi in ordine alle attività e ai beni confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

b) indirizzo in ordine alla gestione di compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

c) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali di cui al comma 3 e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali, nonché valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale, al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

d) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati a organizzazioni criminali, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno;

e) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, indicati dalle agenzie provinciali di cui al comma 3;

f) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui alla lettera *a)*, assicurando, anche tramite tali banche e strumenti, la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

3. È istituita, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, un'Agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata ''agenzia provinciale'', presieduta del prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del Demanio, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale delle associazioni e delle cooperative sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. Alle riunioni dell'agenzia provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. A ciascuna agenzia provinciale sono attribuiti i seguenti compiti, da realizzare previa consultazione, relativamente alle questioni di maggiore rilevanza, del procuratore distrettuale antimafia, ovvero di suoi delegati:

a) custodia, amministrazione, gestione e destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali. A tal fine ciascuna agenzia provinciale si avvale di amministratori indicati dall'autorità giudiziaria e scelti tra i

soggetti iscritti all'albo di cui al comma 8 che, ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene. Nel perseguimento di tali fini, l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche. La gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività

b) trasmissione all'Agenzia nazionale di una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

c) formulazione di proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale;

d) adozione dell'atto di assegnazione o di destinazione dei beni confiscati per finalità istituzionali o sociali allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, alle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché ad altri soggetti del privato sociale tra cui, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura;

e) attuazione di adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, tali da assicurare la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la competenza a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, in relazione al loro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. Avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

g) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, agli amministratori di cui alla lettera *a)* del presente comma, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene.

4. L'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente ai beni la cui gestione le sia assegnata, con il potere di:

a) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'eco sistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità. A tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

c) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

d) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

e) ottenere, nel caso di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui al comma 3), lettera *a),* sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti, ferma restando, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove gli stessi abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

f) per i beni confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è soggetta a reclamo;

g) ottenere i rendiconti dell'attività di gestione espletata, secondo le direttive dell'autorità giudiziaria procedente, dall'amministratore di cui alla lettera *a)* del comma 3, al fine di fornire le proprie valutazioni e richieste alla medesima autorità, tenuto conto anche del parere dell'amministratore in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva;

h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro

manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero *1)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati all'agenzia provinciale attraverso l'azione dell'amministratore, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a confisca. Ai fini dell'accesso al sistema creditizio, il decreto legislativo di cui al comma l individua adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti.

5. È previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, che la decisione in ordine alla gestione e all'utilizzo del bene sia subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità.

6. La possibilità, da parte dell'Agenzia nazionale, di disporre la distruzione o la demolizione dei beni confiscati, secondo le procedure indicate nel decreto legislativo di cui al comma l e sulla base dei presupposti di cui al comma 4, lettera *d)*, è limitata alle sole ipotesi eccezionali previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza, a quelle nelle quali il bene sia improduttivo od oggettivamente inutilizzabile, ovvero agli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un utilizzo del bene.

7. Il decreto legislativo di cui al comma l disciplina ulteriori modalità e procedure per l'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia nazionale e di ciascuna Agenzia provinciale, nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa intesa con l'agenzia provinciale.

8. Con il decreto legislativo di cui al comma l è altresì istituito un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori. Il medesimo decreto prevede altresì apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonché sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia, erogabili dagli amministratori.

9. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono en-

tro il termine di quaranta giorni dalla data di assegnazione. Trascorso il suddetto termine, il parere si intende acquisito.

Art. 2.

1. A seguito del sequestro disposto ai sensi della normativa in materia di misure di prevenzione non possono essere iniziate azioni esecutive. Le azioni precedentemente instaurate restano sospese sino all'esito del procedimento di prevenzione e i beni oggetto d'esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario o da un suo coadiutore ai fini della custodia.

2. Le azioni esecutive sono riassunte entro un anno dalla data della revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca esse si estinguono.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il creditore procedente e quelli intervenuti anteriormente al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni e secondo quanto previsto dall'articolo 2741 e del codice civile, se ed in quanto siano stati ammessi nel procedimento di verifica dei crediti previsto dagli articoli 4, 5, e 6 della presente legge.

4. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, il terzo, che sia parte del giudizio, deve essere chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione e può, con l'assistenza di difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le proprie deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini dell'accertamento del proprio diritto, Il giudizio prosegue dinanzi al giudice della prevenzione. In caso di revoca definitiva della cautela o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno.

Art. 3.

1. La confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, quando l'atto da cui il credito deriva non è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di funzionalità.

2. Se ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la confisca non pregiudica altresì:

a) i diritti di coloro che hanno compiuto atti di esecuzione o che sono intervenuti nella esecuzione forzata anteriormente al sequestro;

b) i diritti di credito non assistiti da garanzie reali che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, se il restante patrimonio dell'indiziato risulta insufficiente al loro soddisfacimento. Ove siano stati

confiscati beni intestati a terzi, i soli creditori dell'intestatario concorrono sugli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

c) i diritti personali di godimento, ove il contratto abbia data certa anteriore a quella del sequestro.

3. Il soggetto, a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, deve provare il rapporto fondamentale. Nel caso di titoli di credito il portatore deve provare il rapporto che ne legittima il possesso.

4. Fermo il disposto dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, se ricorrono le condizioni indicate nel comma 1 del presente articolo, il sequestro e la confisca non pregiudicano i diritti derivanti dal contratto preliminare quando l'atto sia stato trascritto prima del sequestro e vi sia congruità tra le prestazioni.

Art. 4.

1. Il creditore che intende soddisfarsi in tutto o in parte sui beni sottoposti a sequestro deve presentare apposita istanza al giudice delegato.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere le generalità del creditore e l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle eventuali ragioni di privilegio e dei documenti giustificativi.

3. L'istanza di cui al comma 1 deve altresì contenere l'attestazione del creditore, resa personalmente o a mezzo di mandatario speciale, che il credito è vero e reale.

4. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente; in difetto, tutte le notificazioni e comunicazioni vengono eseguite presso la cancelleria.

5. L'istanza di cui al comma 1 non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

6. L'istanza di cui al comma 1 deve essere depositata, a pena di decadenza, anteriormente alla data di emissione del provvedimento di confisca.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta l'istanza di cui al comma 1, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 100 a euro 1.000.

Art. 5.

1. A seguito della confisca disposta ai sensi della normativa in materia di misure di prevenzione, il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione del pubblico ministero, assunte le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distinta-

mente i crediti che ritiene di ammettere e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.

2. Il cancelliere comunica alle parti interessate la data dell'udienza di verifica almeno dieci giorni prima della medesima data. Innanzi al giudice delegato le parti possono farsi assistere dal difensore.

3. Ai fini dell'accertamento dell'opponibilità dei crediti e delle condizioni indicate all'articolo 3, comma 1, il giudice delegato può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute dall'ufficio che ha chiesto la misura di prevenzione.

4. Il giudice delegato, espletate le procedure e le indagini di cui ai commi 1, 2 e 3, procede alla formazione dello stato passivo, tenendo conto anche dei crediti assistiti da diritti reali di garanzia.

5. Lo stato passivo è depositato in cancelleria e del deposito è data notizia agli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Entro dieci giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5 i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale. Analoga opposizione può essere proposta da ciascun creditore avverso i crediti ammessi.

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni fissando un'apposita udienza, della quale è data comunicazione agli interessati.

8. Ciascuna parte può svolgere in camera di consiglio, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre i mezzi di prova. Qualora vengano disposti. d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.

9. Esaurita l'istruzione, il giudice fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie. Il tribunale decide in camera di consiglio, nei sessanta giorni successivi alla data di fissazione del termine di cui al primo periodo, con decreto, contro il quale può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di dieci giorni dalla data della notifica.

Art. 6.

1. Lo stato passivo, all'esito delle opposizioni viene sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere e si chiude con il decreto che lo dichiara esecutivo.

2. Lo stato passivo è depositato in cancelleria e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario.

4. Lo Stato risponde delle obbligazioni accertate nei limiti del valore dei beni confiscati.

5. In ogni caso il provvedimento di esclusione non pregiudica le ragioni del creditore nei confronti del debitore.

Art. 7.

1. Al sequestro di azienda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 8.

1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali su beni mobili, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Nella redazione dei suddetti elenchi l'amministratore giudiziario si avvale delle risultanze delle scritture contabili dell'impresa, sentito il soggetto nei confronti del quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

2. Se dalla relazione e dagli uniti elenchi risultano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, non può farsi luogo a dichiarazione dello stato di insolvenza prima della definizione del procedimento di verifica dei crediti. In questo caso il giudice delegato riferisce al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla gestione dell'impresa e sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

3. Il giudice delegato assegna ai creditori ed ai titolari di diritti reali mobiliari un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti. Il provvedimento è notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, almeno sessanta giorni prima della scadenza del suddetto termine. Alle istanze di accertamento dei diritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 7.

4. In caso di sequestro dell'azienda di un imprenditore individuale, la presentazione dell'istanza di cui al comma 3 non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra i creditori e il soggetto nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

5. Ove difettino le condizioni indicate al comma 2, si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 di cui alla presente legge.

Art. 9.

1. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, ovvero quello prorogato in caso di mancata o tardiva notifica del provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, il giudice delegato procede all'accertamento dei diritti, della loro opponibilità al sequestro e delle condizioni indicate nell'articolo 3 secondo le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2. Dell'esito della verifica viene data comunicazione ai singoli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, ciascun interessato può proporre reclamo al tribunale. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

3. All'esito della definizione dei procedimenti di reclamo di cui al comma 2, il giudice delegato, compiute le opportune verifiche, approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo.

4. Prima della chiusura della verifica di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa ed autorizzato dal giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati ed ai crediti degli imprenditori per i finanziamenti, per le vendite e le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore della impresa nei sei mesi precedenti la data del sequestro.

5. L'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e del piano di ristrutturazione dell'impresa, ed autorizzato dal giudice delegato, procede, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, alle ripartizioni parziali e finali delle somme disponibili in favore dei creditori ammessi allo stato passivo, nonché agli accantonamenti in relazione ai crediti per i quali vi sia reclamo o che non siano stati ammessi in via definitiva.

6. In caso di accoglimento del reclamo il giudice delegato dispone lo svincolo degli accantonamenti già eseguiti e la loro corresponsione. In caso di rigetto del reclamo resta fermo l'obbligo degli accantonamenti fino all'esito del procedimento di prevenzione. Fino alla pronuncia di confisca sono ammesse richieste relative ad ulteriori crediti quando il creditore prova di non aver potuto presentare l'istanza tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Art. 10.

1. Dopo la confisca, lo stato passivo, contenente l'indicazione dei crediti ammessi e la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con

i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché l'elenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti prestati, sono comunicati dal giudice delegato al Ministero dell'economia e delle finanze. Al contempo, il giudice delegato dispone la revoca degli accantonamenti e l'attribuzione delle somme al patrimonio aziendale.

2. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario. Delle obbligazioni risponde l'affittuario o l'acquirente dell'azienda ed in via sussidiaria lo Stato, ma nei limiti del valore dell'azienda confiscata; entro i medesimi limiti risponde lo Stato nell'ipotesi di liquidazione dell'impresa.

3. In ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudicano le rispettive ragioni nei confronti dell'imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

Art. 11.

1. Se dalla relazione iniziale presentata al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione risulta che l'impresa versa in stato di insolvenza, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Analogamente si procede nel caso in cui l'insolvenza sopravvenga nel corso del procedimento di prevenzione e comunque prima della confisca.

2. Se l'azienda in sequestro appartiene a una società cooperativa, il tribunale ne dichiara il fallimento anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. A seguito della dichiarazione di fallimento il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue, ma gli effetti della confisca restano sospesi fino alla definizione della procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano ed a quelli indicati nell'articolo 18, comma 3.

4. Salvo che sia già intervenuta pronuncia che costituisce titolo nei confronti del fallimento, l'accertamento dei diritti dei terzi chiamati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, diviene improcedibile ed i terzi devono riassumere i giudizi già intrapresi, ove consentito, ovvero procedere secondo quanto previsto dalla normativa fallimentare.

Art. 12.

1. I beni aziendali, compresi gli eventuali accantonamenti previsti dall'articolo 9, sono presi in consegna dal curatore ai sensi degli articoli 84 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni.

Art. 13.

1. Nel corso del procedimento di prevenzione, e salvo che sopraggiunga revoca del sequestro o della confisca, si applicano al fallimento le disposizioni di cui alla presente sezione.

Art. 14.

1. Salvo che non sia diversamente disposto, l'amministratore giudiziario deve essere sentito ogni qualvolta le norme di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prevedono che siano sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

Art. 15.

1. Le domande di ammissione, di separazione e di restituzione devono contenere l'attestazione prevista dall'articolo 4, comma 3. Si applica la disposizione del comma 7 del medesimo articolo 4.

2. Colui a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve provare il rapporto fondamentale. Il portatore di titoli di credito deve provare il rapporto che ne legittima il possesso.

3. Il giudice delegato procede alla formazione dello stato passivo con l'assistenza del curatore e dell'amministratore giudiziario, o di un suo coadiutore, e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, avvalendosi per quanto possibile anche delle eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione.

4. I diritti sorti e le garanzie costituite successivamente al sequestro, nonché i diritti per i quali non sono state accertate le condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, sono ammessi al passivo a condizione che il procedimento di prevenzione si concluda con la revoca definitiva del sequestro o della confisca. Contro il provvedimento di ammissione senza riserva dei diritti e delle garanzie di cui al primo periodo, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione; propone impugnazione con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dalla data del deposito del provvedimento di ammissione. Il giudizio resta tuttavia sospeso fino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione e si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

5. L'amministratore giudiziario deve essere chiamato a comparire nel procedimento di prevenzione per dichiarazioni tardive di crediti ed ha facoltà di opporsi all'ammissione senza riserva dei crediti inopponibili al sequestro o per i quali non ricorrono le condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1.

6. Qualora, successivamente alla chiusura dello stato passivo ovvero all'ammissione tardiva di un credito, emerga che l'ammissione senza la riserva prevista dal comma 5 sia stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, può essere proposta, anche da parte del pubblico ministero o dell'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, domanda di revocazione relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa. L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, quindi provvede all'istruzione della causa. Il curatore può intervenire in giudizio. Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate, in caso di ripartizione, le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati. Se il procedimento di prevenzione si conclude senza che la suddetta contestazione dei crediti sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale. Il giudizio tuttavia resta sospeso sino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione, salva la facoltà del giudice, nell'ipotesi di ripartizioni parziali, di autorizzare il sequestro conservativo se vi è il fondato rischio della perdita della garanzia del credito di restituzione di cui all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudizio si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

Art. 16.

1. A seguito del provvedimento di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato, sentito anche l'amministratore giudiziario, procede a norma degli articoli da 107 a 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il giudice delegato dispone la vendita degli immobili con il metodo del pubblico incanto. Egli dispone, tuttavia, la vendita prioritaria dei beni appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro, compresi quelli ammessi con la riserva di cui all'articolo 15, comma 4, qualora preveda che il ricavato della vendita possa consentire il pagamento delle spese di procedura e l'integrale soddisfacimento dei creditori.

Art. 17.

1. Non possono fare offerte di acquisto o chiedere di partecipare alle gare di pubblico incanto, neanche per interposta persona:

a) le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per i delitti di estorsione, usura, sequestro di per-

sona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando;

b) le persone condannate, con sentenza definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) le persone cui sia stata applicata, nei cinque anni antecedenti alla presentazione dell'offerta di acquisto o dall'istanza di partecipazione alla gara di pubblico incanto, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione;

d) il coniuge ed i figli della persona nei confronti della quale è stata proposta la misura di prevenzione e dell'intestatario dei beni, nonché coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con gli stessi soggetti.

2. Sono vietate le offerte per persona da nominare.

3. In ogni caso il giudice delegato dispone la comunicazione, senza ritardo, all'amministratore giudiziario ed al pubblico ministero del decreto di aggiudicazione. Il giudice delegato revoca il decreto se vi è fondato timore che l'aggiudicazione sia avvenuta in favore di uno dei soggetti indicati dal comma 1, ovvero di persona che ha agito per loro conto.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che contravviene ai divieti del comma 1 è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 100 a euro 1000.

Art. 18.

1. Se un bene immobile sequestrato resta invenduto per tre incanti di seguito, il giudice delegato ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e la vendita resta sospesa fino all'esito del procedimento di prevenzione.

2. Fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, nell'ipotesi di ripartizioni parziali i creditori ammessi con la riserva prevista dall'articolo 15, comma 4, sono equiparati ad ogni effetto ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.

3. Intervenuta la confisca, in ogni caso i beni rimasti invenduti per tre incanti successivi sono sottratti alla procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti dalle vigenti disposizioni in tema di destinazione dei beni confiscati.

Art. 19.

1. A seguito del pagamento delle spese della procedura fallimentare e dell'integrale soddisfazione delle ragioni dei creditori, i beni e le residue attività aziendali oggetto di confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato e consegnati, senza ritardo, all'amministratore giudiziario.

2. In ogni caso l'esclusione dei crediti e dei diritti per inopponibilità al sequestro o per difetto dei presupposti di opponibilità indicati nell'articolo 5, comma 3, non pregiudica le ragioni dei titolari nei confronti dell'imprenditore individuale, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

Art. 20.

1. Se l'azienda in sequestro è di pertinenza di un'impresa dichiarata fallita precedentemente alla data del sequestro medesimo si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e 19 di cui alla presente legge, in quanto compatibili.

2. Nel caso di cui al comma 1, il sequestro dell'azienda comporta la cessazione della procedura di amministrazione controllata nonché delle procedure di concordato fallimentare e di concordato preventivo, fatta eccezione per l'ipotesi di intervenuta cessione dei beni all'assuntore con liberazione immediata del debitore. Il decreto di sequestro è comunicato al tribunale fallimentare competente, che dichiara immediatamente il fallimento dell'impresa.

3. Al sequestro di beni il cui intestatario sia stato dichiarato fallito in data antecedente alla data del provvedimento definitivo di confisca si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 di cui alla presente legge, in quanto compatibili».

1.2

CASSON, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 1, prima delle parole: «È istituita l'Agenzia nazionale», *inserire le seguenti parole:* «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno».

1.3

CASSON, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 1, prima delle parole: «È istituita l'Agenzia nazionale», *inserire le seguenti parole:* «Presso il Ministero della giustizia».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno».

1.4

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: «È istituita» *inserire le seguenti:* «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.5

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sedi operative secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Napoli e Milano».

1.6

D'ALIA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sedi operative secondarie in Reggio Calabria e in Palermo».

1.7

INCOSTANTE, ARMATO, ADAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. In ciascuna regione può essere istituita una sede dell'agenzia purché ci si avvalga di strutture già esistenti e di personale comandato da altre amministrazioni, comunque senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

1.8

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 3, lettera c)*, sopprimere, in fine, le seguenti parole:* «, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;».

Conseguentemente: all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 2, dopo le parole: «beni confiscati», *sopprimere le parole:* «anche in via non definitiva»*;*

2) Al comma 3, sostituire le parole: «dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva» *con le seguenti:* «dei beni confiscati»;

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, lettera a)*, capoverso «Art. 2-sexies*», *comma 5, sopprimere le parole:* «Fino alla confisca di primo grado»*;*

2) Al comma 1, lettera a)*, capoverso «Art. 2-sexies*», *al comma 7, sostituire le parole:* «confisca di primo grado» *con le seguenti:* «confisca definitiva» *e sopprimere le parole da:* «L'Agenzia comunica al tribunale» *fino a* «all'approvazione di un conto provvisorio».

1.9

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 3, dopo lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) dopo la destinazione, cura la consegna dei beni e assicura il loro pieno utilizzo pubblico e sociale, attraverso attività di tutela dalle pretese dei terzi, di sostegno finanziario e di promozione anche in favore dei

soggetti sociali assegnatari del bene, raccordando le proprie azioni con quelle delle Regioni, degli Enti territoriali e delle Amministrazioni pubbliche e private interessate».

Art. 2.

2.1

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «per quattro anni rinnovabili per una sola volta» *con le seguenti:* «per un periodo di quattro anni, non rinnovabile e prorogabile di un anno solo per ragioni di necessità».

2.2

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «Ministro dell'interno» *con le seguenti:* «Presidente del Consiglio dei Ministri».

2.3

D'ALIA

Al comma 3, lettera a) *dopo le parole:* «Ministero dell'interno» *inserire le seguenti:* «designato dal Ministro dell'interno in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale».

2.4

CASSON, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze»;

dopo la lettera d) *inserire le seguenti:*

«*d-bis)* da un rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

d-ter) da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle associazioni e delle cooperative sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia».

2.5

D'ALIA

Al comma 3, lettera b)*, dopo le parole:* «Ministro della giustizia» *inserire le seguenti:* «in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con il suo consenso».

2.6

MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, SERRA

Al comma 3, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «collocato fuori del ruolo organico della magistratura con il suo assenso;».

2.7

LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, GARRAFFA, LATORRE, MARITATI, SERRA

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis)* da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante dell'Agenzia per le ONLUS, da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.8

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I componenti del Consiglio direttivo, che vengono designati sulla base della valutazione di specifiche competenze professionali, sono collocati fuori ruolo dall'organico delle amministrazioni di appartenenza e prestano servizio a tempo pieno presso l'Agenzia».

2.9

MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, SERRA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle designazioni di cui al comma 3 e di quanto previsto dal comma 3-*bis*.».

2.10

D'ALIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle designazioni di cui al comma 3.».

2.11

GALPERTI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 5, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» *con le seguenti:* «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

2.12
D'ALIA

Al comma 5, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» *con le seguenti:* «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 3.

3.1
LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, GARRAFFA, LATORRE, MARITATI, SERRA

All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia» *con le seguenti:* «Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sulla consistenza e lo stato dei beni e sulle problematiche insorte in relazione alla gestione dei beni sequestrati e confiscati»;

2) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché per la definizione di progetti integrati di utilizzo dei beni acquisiti allo Stato e per il superamento di eventuali criticità, l'Agenzia può richiedere l'assistenza delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti possono convocare conferenze di servizio cui sono chiamati a partecipare anche rappresentanti dei comuni, delle regioni e delle province, nonché di altre amministrazioni o enti pubblici e di associazioni, di volta in volta interessati. Per le specifiche esigenze di singole province, possono essere altresì costituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nuclei operativi di supporto, cui partecipano i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di specifici compiti sotto il coordinamento delle prefetture e secondo le direttive dell'Agenzia».

3.2
ARMATO, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia» *con le seguenti:* «Ogni

sei mesi l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sulla consistenza e lo stato dei beni e sulle problematiche insorte in relazione alla gestione dei beni sequestrati e confiscati».

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* predispone studi di fattibilità e piani di impresa al fine di rendere ottimale la collocazione dei beni confiscati, sia prodotti che servizi, sul mercato»;

2) dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* coadiuva l'ente locale, anche dopo l'assegnazione, nella fase di effettivo riutilizzo sociale del patrimonio confiscato»;

3) dopo la lettera h) *aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* consulta e valorizza gli organismi e le associazioni di carattere nazionale e regionale, con acclarata esperienza in materia di antimafia istituzionale e sociale, in qualità di orientatori e facilitatori nella gestione ed amministrazione dei beni confiscati».

Al comma 5, sostituire le parole: «possono essere chiamate» *con le seguenti:* «devono essere chiamate».

3.3

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «Il direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia» *con le seguenti:* «Il direttore presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia e riferisce altresì periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia sulle questioni di loro diretta competenza».

3.4

GALPERTI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «può avvalersi» *con le seguenti:* «si avvale».

3.5

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 4, lettera d)*, sopprimere le parole:* «, anche in deroga agli strumenti urbanistici».

3.6

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 4, lettera i) *sopprimere la parola:* «eventuale».

3.7

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 4, lettera l)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e un regolamento per le procedure di amministrazione, gestione e destinazione dei beni confiscati».

Art. 4.

4.1

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione» *con le seguenti:* «dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

4.2

D'ALIA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «per il funzionamento dell'Agenzia» *inserire le seguenti:* «, nonché l'istituzione di uffici territoriali dell'Agenzia presso ogni città sede di Corte di Appello».

4.3

INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO

Al comma 1, dopo le parole: «Pubblica amministrazione e l'innovazione» *inserire le seguenti:* «e acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti».

4.4

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«c-*bis)*. Le modalità di quantificazione, trasferimento, utilizzo delle somme destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della presente legge.».

4.5

MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, SERRA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *l)*, i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia del beni confiscati, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, sono disciplinati mediante apposita convenzione. Nel definire la pianta organica dell'Agenzia, il regolamento specifica le modalità per il trasferimento del personale dell'Agenzia del demanio che opera nelle strutture della direzione e delle filiali specificamente deputate all'amministrazione e gestione dei beni confiscati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mi-

nistro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità per il trasferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dei fondi attualmente stanziati per la copertura degli oneri di gestione, inclusi quelli del personale, connessi all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati».

4.6

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Lo schema del regolamento o dei regolamenti è trasmesso alle Camere ai fini della formulazione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo parere.».

4.7

ARMATO, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 3, sostituire le parole: «può avvalersi» *con le seguenti:* «deve avvalersi».

4.8

MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, SERRA

Al comma 3, dopo le parole: «apposite convenzioni» *sopprimere le seguenti:* «non onerose».

4.9

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al finanziamento dell'attività, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia si provvede destinando prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e nel corso del procedimento di prevenzione».

4.10

D'ALIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al finanziamento dell'attività, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, si provvede destinando prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e nel corso del procedimento di prevenzione».

Art. 5.

5.1

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 1 lettera a)*, capoverso* «Art. 2-*sexies*»*, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dopo la confisca definitiva l'amministrazione dei beni è affidata all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche. L'Agenzia può farsi coadiuvare sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbbliche».

5.2

MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, SERRA

Al comma 1 lettera a)*, capoverso* «Art. 2-*sexies*»*, al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: «uno o più coadiutori» *sono aggiunte le seguenti:* «, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche»;

2) e, dopo le parole: «da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario» *sono aggiunte le seguenti:* «, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche».

5.3

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 1, lettera a) *capoverso* «Art. 2-*sexies*»*, al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le parti della relazione ritenute dall'amministratore suscettibili di interesse per ulteriori indagini sono trasmesse al solo giudice delegato che le comunica all'Agenzia al termine delle esigenze di tutela della procedura».

5.4

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 1 lettera a)*, capoverso* «Art. 2-*sexies*»*, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-*bis*. I procedimenti di espropriazione immobiliare aventi ad oggetto gli immobili sequestrati, per i quali non sia ancora intervenuto il decreto di assegnazione o trasferimento, sono sospesi e, nel caso di confisca, sono estinti. L'amministratore giudiziario, eseguito il sequestro ed accertata l'esistenza di un procedimento di espropriazione immobiliare, ne dà comunicazione al giudice delegato ed al giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo adotta i provvedimenti conseguenziali. I creditori procedenti sono

chiamati, con decreto motivato, dal tribunale e possono intervenire nel procedimento ai sensi del comma 1.».

5.5

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 1, lettera d)*, premettere al numero 01) il seguente:*

«001). Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "I beni confiscati sono devoluti allo Stato" inserire le seguenti: "senza gravami di alcuna natura"».

5.100

Anna Maria SERAFINI

Al comma 1, lettera f)*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

al numero 2) premettere il seguente numero: « 02) al comma 2, lettera a), le parole: " di ordine pubblico e di protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "di ordine pubblico, protezione civile e tutela dei minori"»;

il numero 4) è sostituito dal seguente: i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* sono abrogati;

dopo il numero 7), inserire il seguente numero 7-bis): al comma 5, le parole: "per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo" sono sostituite dalle seguenti: "per l'edilizia scolastica, l'informatizzazione del processo e la tutela dei minori".

5.6

LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, GARRAFFA, LATORRE, MARITATI, SERRA

Al comma 1, lettera f)*, numero 4), sostituire le parole:* «cinque anni» *con le seguenti:* «sette anni».

al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

g) All'articolo 2-*duodecies*:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-*undecies*, lettere *b)* e *c)*, e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione di beni aziendali di cui al comma 3 del medesimo articolo 2-*undecies*, affluiscono in due fondi, nella misura del 50 per cento per ciascun fondo, istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. Un Fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 2-*undecies*, per consentire loro l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento o al miglioramento dei beni immobili confiscati assegnati in concessione.

3. Un Fondo per il risarcimento dei danni a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati che siano stati vittime di atti intimidatori attraverso la distruzione o la sottrazione anche di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati.

3-*bis*. Il direttore dell'Agenzia è competente a disporre sulle richieste di autorizzazione al contributo previa delibera del Consiglio direttivo»;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b)*, provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione».

5.7

ARMATO, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera f)*, numero 4) sostituire le parole:* «al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio» *con le seguenti:* «al Prefetto territorialmente competente parere obbligatorio e vincolante per la destinazione dei beni confiscati».

5.8

GHEDINI

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

f-bis) all'articolo 2-*undecies*, sostituire il comma 5 e il comma 5-*bis* con il seguente:

«5. Le somme versate all'ufficio del registro ai sensi del comma 1, lettere *a) b)* e *c)*, e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali, di cui al comma 3 affluiscono in un fondo

di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2 lettera *b)* per consentirne l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento e/o al miglioramento dei beni immobili confiscati concessi; il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo dispone sulle richieste di contributi».

5.9

MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, SERRA

Al comma 1, lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) all'articolo 2-*undecies*, comma 3, lettera *a)* dopo la parola: ''confiscata'' sono aggiunte le parole: ''ovvero all'affitto a titolo gratuito, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni''».

5.10

GHEDINI

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) all'articolo 2-*undecies*, comma 3 sostituire la lettera *b)* con la seguente:

''*b)* all'affitto a titolo gratuito, con provvedimento dell'Agenzia, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni'';».

5.11

GHEDINI

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g*-bis) all'articolo 2-*duodecies* sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5».

5.12

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 3-*quinquies* è aggiunto il seguente:

''Art. 3-*sexies*. 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:

a) dei procedimenti previsti dalla presente legge;

b) dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;

c) dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 1, numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 1956,n.1423;

2. I dirigenti dei tribunali aventi sede nel capoluogo di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.

3. Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, presso gli uffici giudicanti indicati al comma 2 sono individuati, osservato il procedimento di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1 e 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

5.13

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «può avvalersi di esperti e collaboratori esterni» *aggiungere le seguenti:* «quando non sia possibile avvalersi per

gli stessi fini di personale di amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di distacco».

5.14

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2878, primo comma, del codice civile è aggiunto, infine, il seguente numero:

''8) con la confisca definitiva ordinata dal giudice penale ovvero ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575''.».

5.15

D'ALIA

Al comma 7, apportare, le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «uno o più coadiutori» *sono aggiunte le seguenti*: «, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche»;

b) e, dopo le parole: «da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modialità previste per l'amministratore giudiziario» *sono aggiunte le seguenti*: «, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche».

Art. 6.

6.0.1

LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LATORRE, MARITATI, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: ''da cinque a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da venti a venticinque anni'';

2) al secondo comma, le parole: ''da sette a dodici anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da ventitrè a ventotto anni'';

3) al quarto comma, le parole: ''da sette a quindici'' sono sostituite dalle seguenti: ''da ventitrè a ventinove'' e le parole: ''da dieci a ventiquattro'' sono sostituite dalle seguenti: ''da venticinque a trenta'';

b) all'articolo 416-*ter* del codice penale, dopo le parole: ''di denaro'' sono aggiunte in fine le seguenti: ''ovvero della prestazione di altra utilità'';

c) all'articolo 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: ''da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065'' sono sostituite dalle seguenti: ''da venti a venticinque anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro'';

2) al secondo comma, le parole: ''da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098'' sono sostituite dalle seguenti: ''da venticinque a trenta anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000'';

d) all'articolo 644, le parole: ''da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''da dieci a venticinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 60.000''».

Art. 7.

7.1

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1:

a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in ottanta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, che non possono superare il quindici per cento della complessiva dotazione organica. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale di amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di distacco».

7.2

D'ALIA

Al comma 2, dopo le parole: «può avvalersi di esperti e collaboratori esterni» *sono aggiunte le seguenti:* «quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale di amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di distacco».

Art. 9.

9.0.1
GHEDINI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-*bis*.

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo di garanzia in favore dei soggetti privati assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle organizzazioni criminali, ai sensi dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, i quali operino nel settore agricolo, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è finalizzato a fornire garanzie nell'interesse dei soggetti di cui al comma 1, per la realizzazione di investimenti produttivi sui beni loro assegnati in seguito a provvedimenti di confisca, nonché a risarcire gli stessi assegnatari dei danni arrecati ai beni immobili o aziendali, alle colture ovvero agli animali di pertinenza dei medesimi beni, in seguito a fatti illeciti da chiunque commessi.

3. Le finalità di cui al comma 2 sono perseguite attraverso le distinte sezioni del Fondo previste dagli articoli 9-*ter* e 9-*quater*.

4. Il Fondo opera per la durata di cinquanta anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità definite, con proprio regolamento, dall'organo di gestione previsto dall'articolo 9-*sexies*, conformemente ai criteri stabiliti dalla presente legge e dal decreto di cui all'articolo 9-*octies.*

Art. 9-*ter.*

1. La sezione garanzia del Fondo rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi.

2. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso i consorzi fidi di cui all'articolo 9-*septies.*

Art. 9-*quater.*

1. La sezione ricostituzione del Fondo eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis*.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1 comprendono la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e non possono essere erogati in misura superiore ad euro 2.000.000.

3. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1, l'assegnatario danneggiato presenta, attraverso il proprio rappresentante legale, apposita istanza corredata da copia autentica della denuncia o della querela presentata all'autorità giudiziaria, in ordine agli illeciti subiti. L'istanza contiene altresì la valutazione del danno patrimoniale subito, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto assegnatario, nei modi previsti dall'articolo 2699 del codice civile, con l'indicazione distinta dei danni arrecati ai beni di proprietà pubblica e, rispettivamente, a quelli di proprietà dell'assegnatario o di terzi, di cui l'assegnatario medesimo abbia la disponibilità.

4. Entro un mese dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3, è disposta l'erogazione dell'indennizzo ovvero, qualora non sussistano i presupposti previsti dai commi 2 e 3, è comunicata al proponente la decisione di rigetto dell'istanza.

5. L'indennizzo concesso non concorre alla formazione del reddito imponibile.

6. I soggetti che intendano usufruire degli indennizzi di cui al presente articolo, sono tenuti a versare al Fondo un contributo annuale, pari allo 0,01 per cento dell'importo richiesto a titolo indennitario.

Art. 9-*quinquies*.

1. A ciascuna delle sezioni del Fondo possono essere devoluti contributi volontari da parte di enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

2. I contributi di cui al comma 1 si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento.

3. Gli enti erogatori possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento, da parte del Fondo, di specifiche finalità ricomprese nella sua sfera di competenza.

Art. 9-*sexies*.

1. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da tre rappresentanti rispettivamente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione delle coopera-

tive sociali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché da tre membri, nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano devoluto al Fondo contributi volontari ai sensi dell'articolo 9-*quinquies*.

2. Ai membri del Comitato di cui al comma 1 non spetta alcun compenso per le attività di gestione del Fondo.

Art. 9-*septies*.

1. I confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, operanti a livello regionale, iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti zia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui all'articolo 9-*ter*.

2. Ai confidi di cui al comma l possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione prevista dalla presente legge.

3. L'ammontare delle risorse del Fondo attribuite ai confidi di cui al comma l, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 9-*octies*.

Art. 9-*octies*.

1. La prima dotazione corrisposta al Fondo è pari a euro 5 milioni.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le cooperative sociali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto recante le modalità di funzionamento del Fondo.

Art. 9-*nonies*.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9-*octies*, comma 1, valutato in euro 5 milioni, si provvede mediante modificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma l dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che sono uniformemente in-

crementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro annui».

9.0.2

GHEDINI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art.9-*bis*.

1. Un attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto legge 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, anche per il sostegno delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996. Le Province possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzie fidejussorie riferite alle operazioni a favore delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996. Gli interessi relativi alle stesse non impegnano il limite di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Le predette operazioni sono escluse dai vincoli per il patto di stabilità interno.

Art. 9-*ter*.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9-*bis*, valutato in euro 35 milioni, si provvede mediante modificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro annui».

9.0.3
GHEDINI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

Art. 9-*bis.*

A decorrere dall'anno 2010, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per il finanziamento delle imprese confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996, finalizzato a sostenere lo *start-up* e la continuità operativa delle imprese medesime. Il fondo è alimentato con le liquidità confiscate alle organizzazioni medesime. I criteri e le modalità di intervento nonché la gestione del fondo sono regolamentate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Presso il Ministero dello sviluppo economico, per la ricollocazione delle aziende identificate come beneficiarie ed assicurare il loro futuro operativo, viene costituito uno specifico Comitato competente a deliberare in materia nel quale sono nominati rappresentanti degli enti locali, dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro.

Art. 9-*ter.*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9-*bis*, valutato in euro 5 milioni, si provvede mediante modificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro annui».

9.0.4
GHEDINI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

Art. 9-*bis.*

Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni viene esteso alle imprese confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996, secondo modalità, adottate dal Comitato previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 9-*ter*.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9-*bis*, valutato in euro 15 milioni, si provvede mediante mudificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro annui».

9.0.5

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Fondo per l'utilizzo dei beni confiscati)

1. Presso L'Agenzia è istituito un apposito fondo denominato ''Fondo per l'utilizzo dei beni confiscati'', diretto alla gestione dei beni ed al sostegno finanziario delle attività dei soggetti destinatari ed alimentato da una quota pari al 10 per cento delle risorse risultanti dai versamenti al Fondo unico giustizia di cui al decreto-legge n. 143 del 2008, convertito in legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, provenienti dai sequestri e dalle confische di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *a)* e *b)* della presente legge, oltre che dalle somme ricavate in applicazione dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965 n. 575;».

9.0.6

INCOSTANTE, ARMATO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Il trenta per cento degli importi stanziati per il Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinati al riutilizzo dei beni confiscati».

9.0.7

INCOSTANTE, ARMATO, ADAMO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Gli investimenti in conto capitale di regioni ed enti locali destinati a beni confiscati non vengono computati nei parametri per il calcolo del Patto di stabilità».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 30 marzo 2010

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2061) ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio* «Indonesian Trade Promotion Center» (ITPC),** ***fatto a Jakarta il 10 marzo 2008***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore Alberto FILIPPI *(LNP)* illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati senza modificazioni, recante il Memorandum d'Intesa tra Italia e Indonesia concernente l'apertura dell'Ufficio «Indonesian Trade Promotion Center» (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008.

Tale atto consentirà una maggiore cooperazione economica e commerciale, ampliando le relazioni bilaterali tra i due paesi, tenendo conto che l'Indonesia riveste una notevole importanza sul piano commerciale sia per numero di abitanti che per tasso di sviluppo. La quota italiana nel mercato indonesiano si attesta al momento all'1 per cento, ma vi sono margini per incrementi significativi, pur dovendo tenere conto degli effetti della crisi mondiale, che ha fatto calare le esportazioni.

Quanto al contenuto del Memorandum, esso si articola in un preambolo e nove articoli. Con l'articolo 1 si stabilisce l'apertura a Milano dell'ufficio «Indonesian Trade Promotion Center» (ITPC) e, in base al principio di reciprocità, l'eventuale istituzione di un Centro di promozione commerciale in una città indonesiana a scelta del Governo italiano, per cui sarà comunque necessario un ulteriore provvedimento legislativo.

Le attività che l'ITPC dovrà intraprendere consistono nella pubblicizzazione e introduzione in Italia di prodotti di industrie indonesiane, nell'assistenza alle missioni commerciali da e per l'Indonesia, nello scambio di informazioni utili al miglioramento del commercio indonesiano, nella conduzione di ricerche e studi, nell'agevolazione della cooperazione tecnica, incluso il trasferimento di tecnologia concernente il commercio. All'ITCP viene riconosciuta personalità giuridica, mentre il suo personale non godrà di uno *status* diplomatico o consolare, ma avrà l'assistenza del Governo italiano per l'ottenimento dei visti appropriati per i soggetti che non sono cittadini italiani e residenti permanenti in Italia. L'articolo 6 stabilisce che l'ITPC collabori con le autorità italiane competenti per prevenire, in territorio italiano, gli abusi connessi con le facilitazioni derivanti dall'accordo in esame.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Memorandum si compone di tre articoli, dei quali il primo reca l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, il secondo l'ordine di esecuzione e il terzo la previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria: la relazione introduttiva al disegno di legge assicura che l'attuazione dell'accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto, come accennato, l'eventuale apertura di un Centro di promozione commerciale italiano in altra città indonesiana, previsto come eventualità dall'articolo 1 dell'accordo, avverrà con l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri (n. 192)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1987, n. 59. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente DINI ricorda che il 10 marzo scorso si è svolta l'audizione del Ministro degli Affari esteri Franco Frattini sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri, e che il 16 marzo scorso sono altresì state ascoltate da parte degli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni Affari esteri di Camera e Senato le sigle sindacali rappresentative dei dipendenti del Ministero degli Affari esteri.

Il relatore BETTAMIO *(PdL)* illustra lo schema di decreto in titolo, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri

e che attua una norma dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata a ridimensionare gli assetti organizzativi secondo principi di efficienza, razionalità, economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non dirigenziale dei Ministeri.

Lo schema ha anche l'effetto di riordinare la disciplina, in quanto provvede ad abrogare e sostituire le vigenti disposizioni riguardanti l'organizzazione centrale del Ministero degli Affari esteri.

Illustra quindi nel dettaglio il contenuto di 12 articoli che compongono lo schema. Una serie di disposizioni hanno inoltre la finalità di autorizzare i successivi atti attuativi della nuova disciplina e di coordinare le norme introdotte con altre vigenti.

Sottolinea peraltro che l'effetto della riforma è quello di ridistribuire le attribuzioni relative alle aree territoriali tra le Direzioni Generali per gli affari politici, per la mondializzazione e per l'Unione europea. In termini strategici tale scelta si traduce in una trattazione accentrata di problematiche per aree territoriali rispettivamente riferite all'America del nord, Russia, Europa orientale Asia mediterraneo e Medio Oriente; all'Asia centro sud, Estremo Oriente, Oceania, America centrale e latina, Africa sub sahariana; all'UE, i Paesi candidati all'ingresso, Balcani occidentali e Spazio economico europeo. Tale aspetto va quindi attentamente valutato.

Ribadisce in conclusione l'esigenza di una riflessione sui profili già segnalati dal Consiglio di Stato nel suo parere, laddove si è rimarcata la necessità di accompagnare il riassetto strutturale delle Direzioni generali con quello della pianta organica e delle strutture dirigenziali non generali. Un ulteriore rilievo ha riguardato il raccordo tra attribuzioni della Direzione Generale per l'Unione europea con l'omologa struttura in seno al Ministero per le politiche europee.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

Fa presente che essa ripercorre i passaggi fondamentali del parere già espresso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, e si dichiara disponibile a valutare i rilievi che saranno espressi nel corso del dibattito e da parte del Governo. A riguardo sollecita il rappresentante del Governo a verificare che vi sia una posizione comune, sullo schema in esame, tra il Dicastero degli esteri e il Dicastero dello sviluppo economico.

Il senatore MARCENARO *(PD)* fa presente che rispetto al parere approvato da parte della Camera dei deputati manca nello schema di parere testè illustrato dal relatore il riferimento alla possibilità di un assorbimento nell'ambito del Ministero degli Affari esteri della rete dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE). Si tratta, a suo avviso, di un punto importante sul quale sollecita un'attenta riflessione chiedendo chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il presidente DINI fa presente che l'osservazione espressa da parte della Camera dei deputati può avere una valenza esclusivamente politica, ma non strettamente operativa, essendo il citato Istituto disciplinato con legge e, pertanto, un intervento sull'assetto dell'Istituto non potrebbe che essere adottato con norma di rango equipollente.

Il senatore CABRAS *(PD)* ricorda che la questione dell'assetto e dei compiti dell'ICE è dibattuta da più legislature, e ricorda a sua volta la necessità di un intervento legislativo. Peraltro, richiama come il Presidente del Consiglio nel corso della XIV legislatura, durante il periodo in cui resse anche il Ministero degli esteri, avesse sostenuto la possibilità di una visione unitaria dell'attività internazionale dello Stato anche dal punto di vista commerciale. Lo schema predisposto dall'Esecutivo in carica oggi in esame non reca invece alcun riferimento a questa visione unitaria.

Il presidente DINI richiama il disposto dell'articolo 5, comma 4, lettere *h)* ed *i)* dello schema di regolamento in materia di competenze della Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese.

Il sottosegretario SCOTTI fa presente che lo schema di regolamento in esame viene adottato ai sensi della disposizione del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di riassetto organizzativo della struttura dei Ministeri. Esso, quindi, deve confermarsi ai criteri ivi contenuti e non può recare norme innovative della legislazione vigente. In tal senso, il parere già citato espresso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati in materia di ruolo dell'ICE assume una connotazione meramente politica, ma non normativa.

Quanto al ruolo del Governo, fa presente che è compito dell'Esecutivo quello di presentare per l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero, e di prendere atto dei pareri espressi, unitamente alle notazioni del Consiglio di Stato. Sarà il Consiglio dei Ministri a valutare l'opportunità di conformarsi ad essi in sede di adozione del regolamento medesimo.

Osserva quindi che lo schema in esame è stato presentato al Parlamento previa intesa unanime in sede di Consiglio dei Ministri, con una omogeneità di vedute, pertanto, tra tutti i Ministeri interessati, incluso quello dello Sviluppo economico.

Il senatore MARCENARO *(PD)* fa rilevare come la necessità di un chiarimento in seno al Governo sia stata testé rappresentata dal relatore.

Il presidente DINI fa presente, a sua volta, come il rappresentante del Governo abbia espresso l'intenzione di acquisire i suggerimenti che verranno espressi in sede parlamentare, mentre la sede di assunzione di decisioni definitive sul testo sarà successiva.

La senatrice MARINARO *(PD)* esprime perplessità sull'ultimo inciso recato dalla proposta di parere illustrata dal relatore, ritenendo incongruo il riferimento ad una struttura di coordinamento articolata secondo il modello francese.

Il senatore LIVI BACCI *(PD)* svolge considerazioni critiche sull'osservazione di cui alla lettera *b)* della proposta del relatore, non condividendo la formulazione che tende ad assicurare un'unitarietà di indirizzo politico del Servizio europeo per l'azione esterna.

Il senatore PERDUCA *(PD)* ritiene ultronea la previsione di due distinte osservazioni, rispettivamente alle lettere *e)* ed *f)* dello schema del relatore, in materia di sostegno alla lingua e cultura italiana, dalla formulazione peraltro indeterminata.

Il relatore BETTAMIO *(PdL)* rileva come lo schema di regolamento derivi da una deliberazione unanime del Consiglio dei Ministri e riformula, sulla base dei rilievi svolti nel corso di dibattito, la propria proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

Ai rilievi del senatore MARCENARO *(PD)* e del senatore CABRAS *(PD)* sull'opportunità di affrontare nel parere la problematica dell'assetto dell'ICE, il presidente DINI replica facendo presente che la problematica travalica la materia propria dello schema di regolamento in esame e che, peraltro, il parere espresso dalla Camera dei deputati già contiene un elemento di impulso per l'Esecutivo.

Il sottosegretario SCOTTI rileva conclusivamente come lo schema di parere del relatore rechi in premessa un'importante segnalazione sull'esigenza di raccordo tra il Ministero degli Affari esteri e gli altri soggetti istituzionali che concorrono all'azione esterna dell'Italia, quali la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo economico.

Presente il numero legale per deliberare, la Commissione approva, con un voto unanime, la proposta di parere favorevole con osservazioni da ultimo riformulata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

La seduta termina alle ore 16,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 192

La 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), esaminato, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri;

viste le osservazioni espresse dalla 1ª Commissione il 16 marzo 2010;

apprezzata la portata complessiva del provvedimento mirante ad un riassetto organizzativo del Ministero ispirato da un lato a principi di efficienza, razionalità ed economicità e dall'altro alla creazione di grandi direzioni generali «tematiche», la cui competenza si radica nella gestione delle grandi questioni internazionali;

osservato che il disegno di riorganizzazione delle strutture centrali del Ministero rientra in una strategia di globale rinnovamento ed adeguamento che deve avere natura organica e quindi coordinarsi con gli interventi sulla rete e diplomatica e consolare, nonché con la riforma degli istituti di cultura e della cooperazione allo sviluppo, la cui tempistica deve pertanto essere accelerata;

preso atto delle misure di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non dirigenziale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che confermano la coerenza e l'efficacia della strategia amministrativa adottata dal Ministero, le cui piante organiche risultano pertanto ulteriormente incomprimibili;

preso altresì atto che la riforma proposta richiederà necessariamente una fase di attuazione e messa a punto dei criteri che consentiranno l'attribuzione dei singoli Paesi ad una direzione piuttosto che ad un'altra, nonché del necessario coordinamento tra le diverse direzioni generali onde evitare inefficienze, sovrapposizioni o contrasti;

ribadita la necessità che all'azione esterna dell'Italia sia assicurato un livello di risorse umane e finanziarie adeguato alle crescenti responsabilità internazionali ed equiparabile a quello dei principali *partner* europei;

auspicato al riguardo che le risorse comunque recuperate vengano reinvestite all'interno dello stesso Ministero, avuto particolare riguardo alla situazione critica del settore della cooperazione allo sviluppo;

segnalata l'esigenza di un maggiore raccordo tra il Ministero e gli altri soggetti istituzionali che concorrono all'azione esterna del nostro Paese, quali la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, soprattutto per quanto attiene al controllo e alla gestione dei contributi ai fondi, alle istituzioni finanziarie ed alle organizzazioni economiche internazionali;

rilevata parimenti l'esigenza di un maggiore coordinamento con l'azione esterna di regioni ed enti locali;

rilevata l'importanza di continuare la positiva collaborazione tra il Ministero degli Affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico anche nel quadro della «Cabina di Regia per l'Italia internazionale» istituita dalle due Amministrazioni nel 2008;

evidenziata l'importanza di valorizzare ulteriormente le strutture rivolte agli italiani nel mondo, al fine di accentuarne lo sviluppo delle potenzialità che rivestono per rafforzare l'azione e l'immagine esterna dell'Italia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si garantisca il necessario e puntuale confronto con le commissioni parlamentari nella fase di attuazione, messa a punto e verifica della nuova struttura - le cui piante organiche, al pari delle risorse destinate alla politica estera, dovranno necessariamente essere almeno pari alle attuali – organizzata su basi tematiche e della sottostante articolazione geografica, anche con riferimento ai criteri che presiederanno nella pratica l'attribuzione delle nuove funzioni, sottoponendo in particolare all'esame parlamentare preventivamente lo schema di decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, relativo ai novantasei uffici di livello dirigenziale non generale;

b) si metta maggiormente a fuoco il raccordo con la politica estera dell'Unione europea, sotto il profilo delle strutture amministrative chiamate a collaborare con l'istituendo servizio europeo per l'azione esterna, assicurando l'unitarietà dell'indirizzo politico, tenendo altresì conto che detto servizio si sta strutturando per aree geografiche;

c) si valuti l'opportunità del superamento della configurata compartimentazione dei Paesi dell'area OSCE per accorparli in un'unica direzione generale che ne valorizzi la comune appartenenza all'«architettura di sicurezza» europea;

d) si menzioni la locuzione «diritti umani» nella denominazione ovvero nell'articolazione della nuova Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, competente a trattare tale materia, così rilevante nell'azione internazionale del nostro Paese;

e) la prevista Direzione per la promozione del «Sistema Paese» si colleghi funzionalmente ad un'incisiva riforma del sistema degli istituti di cultura italiana operanti all'estero, che preservi anche la specificità della valorizzazione della nostra lingua;

f) si garantisca nella nuova struttura ministeriale di promozione del «Sistema Paese» la riconoscibilità e la proiezione internazionale dell'elaborazione culturale nazionale, prevedendo in particolare un centro di coordinamento per la diffusione e la valorizzazione della lingua italiana;

g) si conseguano le necessarie sinergie con gli altri Ministeri e le autonomie regionali e locali attraverso un'apposita struttura di coordinamento, da istituirsi presso il Ministero degli Affari esteri, secondo il modello francese.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 192

La 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), esaminato, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri;

viste le osservazioni espresse dalla 1ª Commissione il 16 marzo 2010;

apprezzata la portata complessiva del provvedimento mirante ad un riassetto organizzativo del Ministero ispirato da un lato a princìpi di efficienza, razionalità ed economicità e dall'altro alla creazione di grandi direzioni generali «tematiche», la cui competenza si radica nella gestione delle grandi questioni internazionali;

osservato che il disegno di riorganizzazione delle strutture centrali del Ministero rientra in una strategia di globale rinnovamento ed adeguamento che deve avere natura organica e quindi coordinarsi con gli interventi sulla rete e diplomatica e consolare, nonché con la riforma degli istituti di cultura e della cooperazione allo sviluppo, la cui tempistica deve pertanto essere accelerata;

preso atto delle misure di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non dirigenziale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che confermano la coerenza e l'efficacia della strategia amministrativa adottata dal Ministero, le cui piante organiche risultano pertanto ulteriormente incomprimibili;

preso altresì atto che la riforma proposta richiederà necessariamente una fase di attuazione e messa a punto dei criteri che consentiranno l'attribuzione dei singoli Paesi ad una direzione piuttosto che ad un'altra, nonché del necessario coordinamento tra le diverse direzioni generali onde evitare inefficienze, sovrapposizioni o contrasti;

ribadita la necessità che all'azione esterna dell'Italia sia assicurato un livello di risorse umane e finanziarie adeguato alle crescenti responsabilità internazionali ed equiparabile a quello dei principali *partner* europei;

auspicato al riguardo che le risorse comunque recuperate vengano reinvestite all'interno dello stesso Ministero, avuto particolare riguardo alla situazione critica del settore della cooperazione allo sviluppo;

segnalata l'esigenza di un maggiore raccordo tra il Ministero e gli altri soggetti istituzionali che concorrono all'azione esterna del nostro Paese, quali la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, soprattutto per

quanto attiene al controllo e alla gestione dei contributi ai fondi, alle istituzioni finanziarie ed alle organizzazioni economiche internazionali;

rilevata parimenti l'esigenza di un maggiore coordinamento con l'azione esterna di regioni ed enti locali;

rilevata l'importanza di continuare la positiva collaborazione tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico anche nel quadro della «Cabina di Regia per l'Italia internazionale» istituita dalle due Amministrazioni nel 2008;

evidenziata l'importanza di valorizzare ulteriormente le strutture rivolte agli italiani nel mondo, al fine di accentuarne lo sviluppo delle potenzialità che rivestono per rafforzare l'azione e l'immagine esterna dell'Italia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si garantisca il necessario e puntuale confronto con le commissioni parlamentari nella fase di attuazione, messa a punto e verifica della nuova struttura - le cui piante organiche, al pari delle risorse destinate alla politica estera, dovranno necessariamente essere almeno pari alle attuali – organizzata su basi tematiche e della sottostante articolazione geografica, anche con riferimento ai criteri che presiederanno nella pratica l'attribuzione delle nuove funzioni, sottoponendo in particolare all'esame parlamentare preventivamente lo schema di decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, relativo ai novantasei uffici di livello dirigenziale non generale;

b) si metta maggiormente a fuoco il raccordo con la politica estera dell'Unione europea, sotto il profilo delle strutture amministrative chiamate a collaborare con l'istituendo servizio europeo per l'azione esterna, garantendo un indirizzo politico comune, tenendo altresì conto che detto servizio si potrebbe strutturare per aree geografiche;

c) si valuti l'opportunità del superamento della configurata compartimentazione dei Paesi dell'area OSCE per accorparli in un'unica direzione generale che ne valorizzi la comune appartenenza all'«architettura di sicurezza» europea;

d) si menzioni la locuzione «diritti umani» nella denominazione ovvero nell'articolazione della nuova Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, competente a trattare tale materia, così rilevante nell'azione internazionale del nostro Paese;

e) la prevista Direzione per la promozione del «Sistema Paese» si colleghi funzionalmente ad un'incisiva riforma del sistema degli istituti di cultura italiana operanti all'estero, garantendo la riconoscibilità e la proiezione internazionale della cultura nazionale, prevedendo in particolare un centro di coordinamento per la diffusione e la valorizzazione della lingua italiana;

f) si conseguano le necessarie sinergie con gli altri Ministeri e le autonomie regionali e locali attraverso un'apposita struttura di coordinamento, da istituirsi presso il Ministero degli Affari esteri.

D I F E S A (4ª)

Martedì 30 marzo 2010

119ª Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Bruno Branciforte.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 10 febbraio scorso.

L'ammiraglio BRANCIFORTE illustra le principali questioni attinenti alla condizione del personale della Marina militare, ponendo innanzitutto l'accento sullo squilibrio delle consistenze numeriche dei vari ruoli. Spicca, al riguardo, una forte eccedenza dei marescialli (oggi 13.700 a fronte di 7.952 previsti per il 2021 dall'attuale modello professionale), cui è possibile attualmente far fronte tramite lo strumento del cosiddetto «scivolo» (di cui alla legge n. 168 del 2005 ed in base al quale è possibile collocare in quiescienza, a domanda, i sottufficiali prossimi al congedo per raggiunti limiti di età), ed in ordine alla quale sarebbe a suo avviso opportuno operare anche un rifinanziamento della norma (di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 215 del 2001), che agevola l'esodo del personale che si trovi a meno di cinque anni dal limite di età, accanto a delle corrispondenti riduzioni delle attuali percentuali di marescialli reclutati all'esterno. In tale scenario si inserisce, peraltro, anche la problematica dell'aspettativa per riduzione-quadri, istituto che contempera la duplice esigenza di limitare le consistenze della dirigenza militare con la protezione del sistema di avanzamento normalizzato.

L'oratore evidenzia quindi le oggettive difficoltà derivanti dalle attuali contrazioni delle risorse economiche disponibili, che si riperquotono negativamente – ad esempio- sui fondi destinati al compenso forfettario di impiego per le operazioni prolungate, ponendo altresì l'accento sulle problematiche connesse alla mobilità: il problema alloggiativo e l'asimmetria tra sedi desiderate e sedi disponibili danno infatti luogo ad un diffuso pendolarismo, con un crescente impatto sul benessere generale, sulla qualità della vista, sui costi e sui rischi. Tale criticità, peraltro, non è destinata a migliorare nel breve termine, stanti le crescenti esigenze di impiego. Per far fronte a tali necessità, e per consentire un'efficace rimodulazione dell'organizzazione della Forza armata, sarebbe pertanto necessario procedere al varo di concomitanti interventi di natura normativa e finanziaria, volti a sostenere adeguatamente il tasso fisiologico dei trasferimenti, a rivalutare gli importi dell'indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86 del 2001 ed a riconoscere indennità particolari per coloro che risultano destinati a prestare servizio nella capitale del Paese.

Con riferimento agli aspetti relativi alla formazione sottolinea l'attuale insufficienza strutturale degli istituti e delle scuole, cui, per le problematiche di piccola e media entità, si cerca di far fronte attraverso interventi sinergici degli istituti stessi e del Genio della Marina.

Relativamente al trattamento economico rileva poi che l'attuale congiuntura limita fortemente la possibilità di riconoscere gli opportuni adeguamenti stipendiali, mentre, con riferimento al trattamento di quiescienza, pone l'accento sulla necessità di aumentare gli stanziamenti (attualmente non sufficienti), necessari a garantire un'efficace forma di previdenza complementare, resa necessaria a seguito delle riforme operate dalla legge n. 335 del 1995, auspicando altresì l'avvio, in tempi rapidi, di un tavolo di concertazione previdenziale, che preveda il coinvolgimento delle rappresentanze e che definisca aspetti essenziali quali le modalità di costituzione del fondo pensione e la determinazione della base di calcolo

per il conteggio della quota annuale di accantonamento al trattamento di fine rapporto.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di uno specifico strumento normativo in grado di disciplinare in modo organico il quadro giuridico ed economico del personale impiegato nelle operazioni internazionali di pace, l'oratore procede alla disamina approfondita del problema alloggiativo, rimarcando le forti aspettative nutrite al riguardo dagli appartenenti ai ruoli di truppa ed al ruolo sergenti e l'attuale carenza di unità abitative a disposizione della Forza armata, che dispone solamente di 1.897 alloggi di servizio ad incarico (ASI), e di 461 alloggi di servizio temporaneo (AST). Altre difficoltà sono anche riscontrabili –nelle varie sedi- per ottenere un'adeguata assegnazione temporanea di alloggi nell'ambito delle sistemazioni logistiche del personale imbarcato, ed un ulteriore aggravio della situazione è infine determinato dal consistente numero degli alloggi occupati *sine titulo*, stante l'impossibilità di ottenerne il rilascio a seguito di quanto disposto dalla legge n. 244 del 2007. Al riguardo, auspica una soluzione articolata che preveda un piano di rinnovamento del patrimonio immobiliare (la Forza armata necessiterebbe, in base ad una stima, di circa 9.500 alloggi), la stipula di accordi di programma con gli enti locali, il finanziamento del fondo casa per l'erogazione di mutui a tasso agevolato, la stipula di accordi con società immobiliari al fine di realizzare costruzioni in aree destinate all'edilizia pubblica e popolare e la possibilità di rimborso delle rate del mutuo in caso di trasferimento ad altra sede di servizio.

L'ammiraglio Branciforte prosegue la propria esposizione ribadendo la centralità delle rappresentanze militari, che forniscono un importante ausilio ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dallo Stato maggiore in ordine alla tutela ed alla cura degli interessi del personale, esprimendo tuttavia forti perplessità in ordine alla loro eventuale trasformazione in associazioni a carattere sindacale. Sempre sul tema, osserva quindi che il Corpo delle Capitanerie di porto –parte integrante della Forza armata- è sempre presente da circa venti anni con almeno un membro nell'ambito del Consiglio centrale della rappresentanza della Marina.

Con riferimento, poi, alla condizione del personale femminile, sottolinea l'assoluta parità di trattamento ad esso riservata nell'ambito della Forza armata, che sta cercando peraltro di ovviare ad una serie di problematiche connesse all'ingresso di detto personale, quali la necessità di conciliare il rispetto delle norme a tutela della maternità con le peculiari esigenze di impiego e la realizzazione di asili nido.

Dopo aver posto l'accento sugli sforzi profusi dalla Forza armata e dallo Stato maggiore della Difesa in ordine al reinserimento nel mondo del lavoro del personale congedato senza demerito, sulla necessità di una profonda riforma dei codici penali militari (in ordine alla quale è stato approvato, nel Consiglio dei ministri dello scorso 1° marzo uno schema di disegno di legge delega per il riassetto delle norme applicabili nel corso delle missioni fuori area), e sull'attenzione posta dalla Marina militare alle delicate vicende vissute dal personale trovatosi esposto all'amianto,

l'oratore si sofferma sulla tematica inerente al riordino delle carriere, rilevando la necessità di procedere all'unificazione dei ruoli del personale appartenente agli agenti, assistenti e sovrintendenti e ad una maggiore valorizzazione del ruolo dei marescialli.

Conclude auspicando l'adozione di opportune misure al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal modello professionale, di garantire un'opportuna copertura finanziaria per il riequilibramento dei ruoli, di riconoscere – sia sul piano morale che su quello economico – la specificità del lavoro svolto dagli operatori della Marina, di provvedere ad un'efficace soluzione delle problematiche connesse alla disponibilità di alloggi di servizio e di assicurare la disponibilità delle opportune risorse per assicurare al personale della Marina adeguate condizioni di lavoro.

Il senatore TORRI *(LNP)* pone in risalto la delicata situazione inerente alla disponibilità degli alloggi di servizio, in ordine alla quale una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dall'anticipo di una quota del trattamento di fine rapporto ai fini dell'acquisto di una casa. In particolare, un ruolo decisivo in ordine al reperimento delle necessarie risorse economiche potrebbe essere svolto dalla società – di recente costituzione – Difesa Servizi S.p.A., organismo in grado di garantire, attraverso la propria attività, rilevanti introiti economici per la Difesa.

Si sofferma, quindi, sia sull'inopportunità di trasformare le rappresentanze militari in associazioni di tipo sindacale, sia sulla necessità di provvedere all'istituzione di efficaci forme di previdenza complementare.

Il senatore DEL VECCHIO *(PD)* chiede delucidazioni in ordine alla situazione degli arsenali della Marina, che rivestono, a suo avviso, un ruolo fondamentale sia dal punto di vista operativo che occupazionale (prevedendo l'impiego di un gran numero di maestranze qualificate).

Il senatore ESPOSITO *(PdL)* domanda ragguagli sia ordine ai profili addestrativi del personale di bordo (anche in relazione alle ore di moto delle unità), sia relativamente al collocamento in quiescenza del personale prossimo al raggiungimento dei limiti di età.

Il senatore SCANU *(PD)* chiede chiarimenti in ordine alla disponibilità di alloggi di servizio per il personale di truppa, domandando altresì quale sia la consistenza numerica dei soggetti deceduti ovvero gravemente ammalatisi a seguito dell'esposizione all'amianto, nonché delle richieste di risarcimento conseguentemente presentate.

Il senatore RAMPONI *(PdL)*, nell'esprimere il proprio apprezzamento in ordine ai preziosi elementi di dettaglio forniti dall'ammiraglio Branciforte, ricorda che gran parte delle problematiche evocate sono oggetto di specifiche iniziative legislative attualmente all'esame del Parlamento.

Il senatore CARRARA *(PdL)* domanda se, al fine di risolvere la delicata situazione alloggiativa, un metodo efficace non possa essere rappresentato dalla costruzione di apposite unità prefabbricate (oggi possibile grazie ad interessanti soluzioni tecnologiche realizzabili a costi contenuti), sui terreni attualmente in dotazione al demanio.

Replica agli intervenuti l'ammiraglio BRANCIFORTE, rilevando innanzitutto che la Marina militare presta particolare attenzione in ordine alla futura attività della società Difesa Servizi. Infatti, lo strumento attualmente utilizzato per recuperare risorse in ordine all'esercizio, ossia quello della permuta, non appare in grado di fornire introiti monetari diretti.

Con riferimento, quindi, alla situazione alloggiativa, rappresenta l'opportunità di definire delle strategie certe con particolare attenzione sia alla problematica rappresentata dagli utenti *sine titulo*, sia al reperimento di ulteriori unità nella città di Roma. Per quanto attiene, invece, alle esigenze del personale di truppa, spicca la necessità di realizzare specifiche unità abitative presso le basi navali.

Relativamente, ai profili addestrativi, osserva che, anche al fine di risparmiare carburante, le ore di moto delle unità hanno effettivamente subito una rilevante riduzione, mentre, per quanto attiene agli arsenali della Marina, rileva che, ad oggi, vi sono numerosi progetti in fase di definizione.

L'oratore conclude precisando che il collocamento in quiescenza ai sensi della legge n. 168 del 2005 concerne prevalentemente il ruolo dei marescialli (in cui si concentrano rilevanti eccedenze di organico), ed osservando, da ultimo, che le persone coinvolte a seguito dell'esposizione all'amianto dovrebbero essere circa cinquecento (dato comunque approssimativo).

Il presidente CANTONI, dopo aver ringraziato l'ammiraglio Branciforte per la sua disponibilità, dichiara quindi conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

Martedì 30 marzo 2010

311ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2070) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 23 marzo scorso.

Il vice ministro VEGAS, relativamente all'articolo 2, per quanto riguarda la neutralizzazione degli effetti derivanti dal previsto collocamento a disposizione del Prefetto nominato Direttore dell'Agenzia, fa presente che la relativa indisponibilità non potrà che essere riferita alle posizioni di ingresso alla carriera, per le quali avvengono le nuove assunzioni che verranno «congelate» per un numero di posti equivalenti dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda l'articolo 3, conferma che la disposizione che consente all'Agenzia di avvalersi delle prefetture territorialmente competenti per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati (articolo 3, comma 3) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di servizi che le prefetture, attualmente, già svolgono istituzionalmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Fa comunque rinvio alle pre-

cisazioni che fornirà in merito l'Amministrazione dell'Interno. Per ciò che concerne l'articolo 4, comma 2, ritiene che la previsione di un'apposita convenzione non onerosa per regolare i rapporti tra l'Agenzia nazionale e l'Agenzia del demanio non sia suscettibile di far sorgere maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività di amministrazione e custodia (comprensive di stima e manutenzione) dei beni confiscati, in esito ai procedimenti di prevenzione e penali, vengono già svolte dall'Agenzia del demanio con le risorse umane, finanziari e strumentali disponibili a legislazione vigente. In ordine alla richiesta di specificare i parametri adottati per quantificare le spese annue per canoni di locazione, esperti esterni, beni di consumo e fornitura di servizi vari, rinvia ai chiarimenti dell'Amministrazione dell'interno, mentre per ciò che concerne le spese di personale, fa presente che gli oneri sono stati quantificati considerando i trattamenti economici relativi al personale del Ministero dell'interno. Circa poi le osservazioni sollevate sulla formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, fa presente che la facoltà per il tribunale di determinare la somma spettante sui beni confiscati ai terzi titolari, in buona fede, di diritti sui beni medesimi può determinare l'insorgenza di diritti soggettivi che, in assenza di regolamentazione dell'accesso al diritto in modo compatibile con i fondi disponibili, potrebbero non essere riconducibili nei limiti delle risorse a legislazione vigente. Ne deriverebbero, in tale ipotesi, maggiori oneri che andrebbero valutati con apposita relazione tecnica e coperti ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Per ciò che concerne gli elementi di chiarimento richiesti sugli effetti dell'articolo 5, lettera *a)*, capoversi 14 e 15, precisa che le disposizioni in questione sono riproduttive di norme preesistenti introdotte nell'ordinamento giuridico con la legge n. 94 del 2009. In relazione all'articolo 7, rinvia ad una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto riguarda i chiarimenti richiesti circa il trasferimento all'Agenzia delle risorse umane dal Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati. Infine, in ordine alle osservazioni formulate sull'articolo 10, recante la copertura finanziaria, segnala che la stessa è stata formulata quale tetto di spesa, in quanto la norma individua l'entità del contributo a carico del bilancio dello Stato per far fronte alle complessive spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia.

Il senatore MORANDO *(PD)*, in relazione alle osservazioni sull'articolo 10, ritiene che i chiarimenti offerti dal Governo non superano i profili critici sul rispetto dei vincoli previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Infatti, trattandosi anche di spese di personale, la configurazione degli oneri come tetti di spesa non appare congrua. Inoltre, fa presente che in relazione all'articolo 5, comma 1, occorre esprimere un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tenuto conto che, secondo il Governo, le disposizioni ivi contenute sono suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il vice ministro VEGAS, in relazione all'articolo 5, comma 1, integra i chiarimenti dianzi forniti rilevando che le assicurazioni date circa l'insussistenza di effetti finanziari negativi derivanti dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, concernente gli indennizzi da riconoscere ai terzi titolari di buona fede su immobili confiscati, alla luce della previsione espressa del consenso delle amministrazioni interessate e del limite delle erogazioni costituito dalle sole risorse finanziari disponibili.

Inoltre, deposita agli atti la relazione tecnica aggiornata sul testo approvato dalla Camera dei deputati, nonché due note di chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, il relatore VACCARI *(LNP)* illustra quindi una proposta di parere sul testo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

– che, in relazione all'articolo 4, comma 2, la previsione di una convenzione non onerosa volta a regolare i rapporti tra l'Agenzia nazionale e l'Agenzia del demanio non determini effetti finanziari negativi in quanto le attività in questione risultano già svolte dall'Agenzia del demanio con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

– che, in relazione all'articolo 5, comma 1, lettera 0a), la previsione del possibile riconoscimento di indennizzi ai soggetti titolari in buona fede di diritti reali sui beni avvenga, secondo quanto indicato dalla disposizione, nei termini di una facoltà dell'autorità giudiziaria, subordinata all'espressione del consenso delle amministrazioni interessate, al fine di garantire l'effettivo rispetto del limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

– che, in relazione all'articolo 5, lettera a), capoversi 14 e 15, non si producano effetti finanziari negativi rispetto alle procedure esecutive in corso da parte della società Equitalia S.p.A.

In ordine all'articolo 10 recante la copertura finanziaria osserva inoltre che sarebbe stato più conforme al sistema contabile delineato dalla legge n. 196 del 2009 prevedere analiticamente gli effetti finanziari delle disposizioni del testo, tenuto conto della natura degli oneri previsti concernenti anche spese di personale».

Il senatore MORANDO *(PD)* interviene in dichiarazione di voto contrario sulla proposta testé illustrata, in quanto il presupposto relativo all'articolo 5 appare infondato e richiederebbe invece un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Previa verifica del numero legale, il parere del relatore risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore VACCARI *(LNP)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, le proposte 1.1 (testo 2) (che peraltro, data la complessità, necessiterebbe di relazione tecnica), 1.5, 1.6, 1.9, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 3.6, 4.2, 4.5, 4.8, 7.1, 9.0.7 e che comportano maggiori oneri privi di un'adeguata copertura finanziaria. Segnala poi le proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4 e corredate di maxicopertura sull'imposta di consumo tabacchi. Occorre poi valutare in relazione al testo le proposte 1.7, 3.1, 3.4, 4.9 e 4.10 (con particolare riferimento alla copertura finanziaria). Occorre infine valutare, in ordine ai potenziali effetti negativi sul bilancio dello stato e sulla finanza pubblica le proposte 1.2, 1.4, 4.4, 4.7, 5.4, 5.6 e 5.8 (occorrendo acquisire altresì in relazione a queste due ultime proposte se le cifre in questione non siano già destinate ad altre finalità), 5.9, 5.10, 5.14 e 9.0.6. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro VEGAS concorda con l'avviso del relatore sugli emendamenti suscettibili di determinare maggiori oneri. Limitatamente all'emendamento 1.9, ritiene che possa essere introdotta una clausola volta ad escludere l'insorgenza di oneri. Fa presente poi che, in relazione agli emendamenti 2.5 e 2.6, non segnalati dal relatore, sarebbe opportuno introdurre una specificazione che limiti le disposizioni ivi contenute ad un contingente massimo di personale. Sulle proposte recanti maxicoperture sull'imposta di consumo dei tabacchi, esprime parere contrario nel merito. Esprime un avviso favorevole sulle proposte 1.7 e 5.14 in quanto non presentano profili finanziari critici. In merito alle proposte 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 9.0.5 e 9.0.6, pur non rilevando profili finanziari critici propone di esprimere avviso di semplice contrarietà. Sulla proposta 3.1 propone di introdurre una clausola d'invarianza degli oneri. Su tutte le restanti proposte segnalate dal relatore esprime avviso contrario.

Il vice presidente Massimo GARAVAGLIA ritiene che le proposte 4.9 e 4.10 non presentino profili finanziari critici, contrariamente all'avviso del Governo. Propone di esprimere su di esse una contrarietà semplice. In relazione alla proposta 1.1 (testo 2) propone di condizionare il parere al fine di espungere soltanto le disposizioni suscettibili di determinare maggiori oneri rispetto al contenuto del testo del decreto-legge in titolo. La proposta 5.4, a suo avviso, non presenta profili finanziari critici. Condivide l'avviso del Governo sulle proposte 2.5 e 2.6.

Il relatore VACCARI *(LNP)* illustra una proposta di parere sugli emendamenti del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di

legge di conversione del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.1 (testo 2) (limitatamente al capoverso art. 1, commi 2, 3 e 4, lettera *h)*), 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4, 3.6, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 5.200, 7.1 e 9.0.7. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.9, 4.10, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 9.0.5 e 9.0.6. in ordine alla proposta 1.9 il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a che sia inserita una clausola di invarianza finanziaria. In ordine alla proposta 3.1, il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a che al capoverso 3 dopo le parole: «territorialmente competenti» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». In ordine alle proposte 2.5 e 2.6 il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a che sia inserita una clausola di invarianza finanziaria. In ordine alle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4 e 9.0.200, il parere è non ostativo con l'osservazione che in caso di approvazione di una delle proposte si devono intendere prive di copertura finanziaria le restanti proposte emendative. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Posta ai voti, la proposta è approvata dalla Commissione.

(2070) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore VACCARI *(LNP)* fa presente che sono stati trasmessi dall'Assemblea gli stessi emendamenti sui quali è stato dianzi espresso il parere e che si ribadisce. Tra gli ulteriori emendamenti presentati dall'Assemblea, segnala la proposta 5.200, suscettibile di determinare maggiori oneri senza un'adeguata copertura finanziaria, e la proposta 9.0.200, corredata di una maxicopertura sull'imposta di consumo tabacchi.

Il vice ministro VEGAS esprime avviso contrario nel merito sulla proposta 9.0.200. Esprime avviso contrario sulla proposta 5.200.

Il relatore VACCARI *(LNP)* illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 (testo 2) (limitatamente al capoverso art. 1, commi 2, 3 e 4, lettera *h)*), 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4, 3.6, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 5.200, 7.1 e 9.0.7.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.9, 4.10, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 9.0.5 e 9.0.6. in ordine alla proposta 1.9 il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a che sia inserita una clausola di invarianza finanziaria. In ordine alla proposta 3.1, il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a che al capoverso 3 dopo le parole: "territorialmente competenti" siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". In ordine alle proposte 2.5 e 2.6 il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a che sia inserita una clausola di invarianza finanziaria. In ordine alle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4 e 9.0.200, il parere è non ostativo con l'osservazione che in caso di approvazione di una delle proposte si devono intendere prive di copertura finanziaria le restanti proposte emendative. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 30 marzo 2010

158ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI dà notizia delle determinazioni assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione appena conclusa. In tale sede si è convenuto, in relazione al corrente calendario dei lavori dell'Assemblea, che la Commissione torni a riunirsi a partire da martedì 13 aprile, per svolgere le seguenti attività fino al termine del mese. In particolare, si è stabilito di inserire all'ordine del giorno i disegni di legge n. 2028, di iniziativa della senatrice Germontani (Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi) e n. 1894, del senatore Musi (Delega al Governo per l'adozione di un codice delle agevolazioni tributarie di natura erariale e per la riduzione delle medesime finalizzata all'abbattimento delle aliquote ordinarie dei tributi), di concludere l'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari in materia di vigilanza europea dei mercati finanziari, procedendo alla votazione della risoluzione nel corso della terza settimana del mese di aprile. Si è altresì convenuto di svolgere le audizioni già programmate su tale tema, con il commissario europeo per il mercato interno e i servizi, Michel Barnier, e con il presidente della Banca centrale europea, anche con l'eventuale ausilio dell'apparato di videoconferenza. L'Ufficio di Presidenza ha inoltre deliberato di proseguire e concludere il ciclo delle audizioni previste in materia di commissione di massimo scoperto, nell'ambito dell'esame del relativo affare assegnato (Atto n. 328), ascoltando il presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato e i rappresen-

tanti dell'ABI: la procedura d'esame di tale atto dovrebbe quindi concludersi con la votazione della risoluzione entro la fine del mese di aprile. Si è infine stabilito di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 413 e connessi sulle imprese creditrici della Libia, n. 1366 e connesso, in materia di cinque per mille, e n. 1717, recante misure in favore delle attività professionali nonché di avviare le indagini conoscitive, già autorizzate, sulla tassazione del reddito familiare e sui rapporti tra banche e imprese, con particolare riferimento agli strumenti di finanziamento.

Il Presidente informa successivamente la Commissione che è a disposizione dei senatori un resoconto dell'incontro, organizzato dalla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, e svoltosi a Bruxelles, il 16 e il 17 marzo scorsi, sulla strategia post-crisi per la crescita e l'occupazione e la modernizzazione dell'architettura finanziaria globale, al quale egli ha preso parte.

Chiede infine al rappresentante del Governo di indicare le eventuali priorità politiche per l'Esecutivo nell'ambito dei disegni di legge e degli atti all'esame della Commissione.

Il sottosegretario MOLGORA, tenuto conto che le proposte legislative in questione necessitano di verifiche dei profili di copertura finanziaria, si riserva di compiere una valutazione più approfondita che riferirà poi alla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 30 marzo 2010

181ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

(1905) ***Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario***

(591) ***GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto***

(874) ***POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati***

(970) ***COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo***

(1387) ***VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della* governance *di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori***

(1579) ***Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era giunti all'illustrazione dei primi emendamenti all'articolo 8. Avverte quindi che si procederà nell'illustrazione dei restanti emendamenti, dall'articolo 8 fino all'articolo 15, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA *(PdL)*, prima di illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 8, tiene a precisare che l'articolo 5 del testo governativo reca la previsione di compiti didattici a carico dei ricercatori. In proposito puntualizza che tale disposizione di carattere generale non abroga quella speciale contenuta nell'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, secondo cui ai ricercatori, previo consenso, possono essere attribuiti corsi con la conseguente qualifica di professore aggregato.

Qualora dovessero sorgere dubbi interpretativi circa la permanenza in vigore di quest'ultima disposizione, preannuncia peraltro la possibilità di una riformulazione del suo emendamento 5.9, che su questo punto ricalca il disegno di legge del Governo, onde far salva la previsione di cui al predetto articolo 1, comma 11, della legge n. 230. Rimarca altresì l'opportunità di modificare il provvedimento governativo introducendo una specificazione circa il monte ore complessivo, finalizzata a distinguere i compiti didattici dei ricercatori rispetto a quelli dei professori. Anche in questo caso prefigura l'ipotesi di una riformulazione del suo emendamento volta a chiarire che il monte ore complessivo deve essere non inferiore a 350 ore per i professori mentre non deve superare le 350 ore per i ricercatori.

Dà quindi conto dell'emendamento 8.4 che mantiene distinti i requisiti per l'accesso alle procedure di abilitazione, dell'8.20 che introduce la valutazione di una lezione tenuta pubblicamente per i professori di seconda fascia, nonché dell'8.27, in base al quale la commissione dovrebbe avere durata annuale anziché biennale onde evitare concentrazioni di potere. Precisa infine che l'emendamento 8.38 recepisce la condizione espressa dalla Commissione bilancio sul testo.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* fa presente che l'emendamento 8.21 si colloca in sintonia con l'emendamento 8.20 del relatore circa la necessità di valutare, in sede di abilitazione, lo svolgimento di una lezione tenuta pubblicamente. Dà poi conto dell'8.37 circa la composizione della commissione di abilitazione i cui membri dovrebbero essere sottoposti ad accettazione del senato accademico di appartenenza. Illustra altresì l'emendamento 8.51 che prevede il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) con riferimento alle modalità per il riconoscimento dell'abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti a università o istituti di ricerca esteri. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il presidente POSSA *(PdL)* dà conto dell'emendamento 8.6 secondo il quale l'abilitazione nazionale deve essere distinta per ciascun settore scientifico-disciplinare. Al riguardo richiama un proprio emendamento presentato all'articolo 7 in ordine all'esigenza di aumentare detti settori, di cui invece il CUN ha proposto una riduzione pari a circa la metà. Segnala infatti che tale operazione rischia di far confluire ambiti assai diversi tra di loro all'interno di uno stesso settore scientifico-disciplinare, con evidenti conseguenze negative anche nelle procedure di abilitazione. Illustra poi l'emendamento 8.17, in virtù del quale oggetto di valutazione per l'attribuzione dell'abilitazione devono essere anche le pubblicazioni tecniche, oltre a quelle scientifiche, nonché una sintetica presentazione delle attività di ricerca svolte con indicazione dei progetti e dei brevetti realizzati.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)* concorda con il Presidente circa la necessità che l'abilitazione avvenga per ciascun settore scientifico-disciplinare. In analogia a ciò, l'emendamento 8.23 stabilisce

una commissione nazionale per ciascun settore. Rimarca quindi lo stretto collegamento tra l'autonomia universitaria e la responsabilità degli atenei nella scelta dei docenti, rispetto alla quale l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) può svolgere un ruolo funzionale. Richiama quindi brevemente i contenuti degli altri emendamenti di cui è prima firmataria (8.62, 8.63 e 8.64), finalizzati ad introdurre norme direttamente applicabili circa le procedure di abilitazione.

La senatrice Vittoria FRANCO *(PD)* illustra l'emendamento 8.44 che ha l'intento di salvaguardare nella commissione nazionale la maggioranza dei professori competenti su una determinata materia. Sottolinea poi l'importanza dell'emendamento 8.46, soppressivo della lettera *l)* del comma 3, atteso che reputa ingiusto e discriminatorio impedire, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, la partecipazione alle procedure indette nel biennio successivo. Ritiene infatti che tale previsione sia punitiva e non valorizzi il merito che invece dovrebbe costituire l'oggetto della valutazione. Dopo essersi soffermata sull'emendamento 8.57, in ordine al riconoscimento dell'abilitazione acquisita in paesi stranieri, dà conto dell'8.61 in base al quale deve essere prevista una quota aggiuntiva al Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per lo svolgimento delle procedure di abilitazione.

Il senatore CERUTI *(PD)* illustra l'emendamento 8.49, sostituivo della lettera *m)* del comma 3, in base al quale le procedure di abilitazione sono aperte a studiosi italiani o stranieri secondo modalità che potranno essere definite in altra sede.

Il senatore PITTONI *(LNP)* dà conto dell'emendamento 8.50, che introduce il parere vincolante del CUN nel caso del riconoscimento dell'abilitazione a studiosi italiani o stranieri che lavorano presso atenei esteri.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 8 si danno per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 9.

Il relatore VALDITARA *(PdL)* dà conto dell'emendamento 9.1 che riformula l'intero articolo 9 nella prospettiva di semplificare le procedure concorsuali locali giudicate, tanto dagli intervenuti nel dibattito, quanto dai soggetti auditi, farraginose e complicate. I cardini del reclutamento devono essere a suo avviso l'abilitazione nazionale, la pubblicazione di sede europea dei bandi per le valutazioni comparative e un voto a maggioranza assoluta del dipartimento per le proposte di chiamata, con deliberazione finale in capo al consiglio di amministrazione, rinviando quindi i restanti aspetti all'autonomia statutaria. Tiene peraltro a precisare che il comma 4 della propria proposta emendativa si ricollega anche all'emendamento 12.31 che equipara i ricercatori a contratto con quelli a tempo indetermi-

nato per quanto riguarda la chiamata diretta, estesa dunque anche a questi ultimi eliminando una ingiustificata disparità di trattamento. Fa presente altresì che l'emendamento riserva, nei primi sei anni dall'attivazione delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, la metà dei posti di professore al personale in servizio, offrendo maggiore certezza sulle prospettive occupazionali per i ricercatori a tempo indeterminato. Preannuncia in proposito l'intenzione di presentare un'ulteriore proposta emendativa volta non tanto a dare garanzie nell'immediato ai ricercatori a tempo indeterminato quanto piuttosto ad assicurare loro prospettive di carriera. In tal senso reputa essenziale superare l'attuale limite del 50 per cento per effettuare il *turn over*, rendendo possibile dal 1º gennaio 2012 recuperare la totalità dei posti disponibili per le assunzioni, atteso che gli obiettivi del decreto-legge n. 180 del 2009 possono essere considerati già raggiunti.

Interviene brevemente la senatrice Vittoria FRANCO *(PD)* per domandare al relatore di esporre più precisamente le differenze dell'emendamento 9.1 rispetto all'attuale formulazione del testo governativo.

Il relatore VALDITARA *(PdL)* specifica che disegno di legge n. 1905 contiene prescrizioni eccessivamente dettagliate sulle modalità di svolgimento dei concorsi locali, prevedendo un numero elevato di passaggi che rischiano tuttavia di rallentare le procedure di assunzione e incrementare i ricorsi. Occorre invece chiarire che alle procedure locali possono partecipare i possessori dell'abilitazione, i professori già in servizio alla data di entrata in vigore della legge, nonchè gli studiosi stranieri di pari grado; saranno poi gli statuti a stabilire le modalità concrete di svolgimento delle procedure, ferma restando la necessità di introdurre la maggioranza assoluta del dipartimento per la formulazione della proposta di chiamata.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)* si riallaccia a quanto affermato dal relatore circa l'esigenza di rimettere all'autonomia universitaria le procedure di reclutamento locale, secondo quanto previsto anche dall'emendamento 9.2. A corollario di ciò si colloca peraltro l'emendamento 9.45.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* condivide la volontà di semplificazione sottesa agli emendamenti del relatore e della senatrice Mariapia Garavaglia, al punto che riterrebbe preferibile introdurre la chiamata diretta da parte del dipartimento, lasciando libertà di scelta agli atenei, come previsto dall'emendamento 9.7, che sopprime le lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2. A completamento del 9.7 si colloca del resto l'emendamento 9.42. Illustra inoltre l'emendamento 9.38 che introduce la valutazione delle capacità cliniche per i medici, considerato che per questo personale occorre anche una verifica pratica. Quanto al 9.39 esprime l'auspicio affinchè il titolo di dottore di ricerca sia adeguatamente riconosciuto

come primo requisito per la partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso alla docenza. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti.

La senatrice Vittoria FRANCO *(PD)* delinea brevemente i contenuti del 9.47, manifestando il proprio favore per le proposte emendative volte a riconoscere maggiore autonomia alle università sulle modalità di reclutamento, come previsto peraltro anche dall'emendamento 9.57. Nel precisare di avere presentato un emendamento sulla terza fascia della docenza, dà conto del 9.58 che modifica il lasso temporale previsto per la programmazione delle procedure di reclutamento. Il 9.60, prosegue, corregge il testo del Governo al fine di aumentare la circolazione dei docenti, che arricchisce e stimola lo scambio delle idee.

Il presidente POSSA *(PdL)*, nel ritenere complessivamente accettabili le disposizioni contenute nel comma 2, giudica tuttavia eccessivamente complicata la lettera *c)*, di cui propone pertanto una riformulazione con l'emendamento 9.18.

Il senatore PITTONI *(LNP)* dà per illustrati gli emendamenti 9.28 e 9.43.

Il senatore PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)* illustra gli emendamenti 9.41 e 9.40, sottolineando le peculiarità delle università plurilingue anche con riguardo al modello didattico. In merito, precisa che la commissione per il reclutamento dovrebbe essere composta anche da docenti provenienti dall'estero con adeguate competenze linguistiche.

Il relatore VALDITARA *(PdL)* tiene a precisare che le esigenze prospettate possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso l'approvazione del proprio emendamento 9.1, che lascia piena autonomia agli statuti circa le modalità per la composizione delle commissioni.

Il senatore PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)* prende atto della precisazione del relatore auspicando che l'emendamento 9.1 riesca a fugare i dubbi circa la possibilità di coinvolgere docenti stranieri nelle procedure di valutazione.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 9 si danno per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 10.

Il senatore CERUTI *(PD)* illustra l'emendamento 10.4 volto a sostituire la rubrica introducendo il riferimento al contratto unico di ricerca in luogo dell'assegno.

La senatrice Vittoria FRANCO *(PD)*, richiamandosi a quanto testè affermato dal senatore Ceruti, reputa preferibile riferirsi ad un contratto unico di ricerca al fine di evitare la proliferazione di diverse figure di precari; in tal senso dunque si colloca l'emendamento 10.1. Dopo aver illustrato il 10.23 in virtù del quale le università non possono procedere senza risorse aggiuntive, si sofferma sul 10.33, che dispone la destinazione di una quota aggiuntiva del finanziamento ordinario agli assegni di ricerca. In proposito precisa che tale quota, estranea alle decisioni dell'università, può essere condivisa solo nel caso in cui essa si sommi a quella prevista dagli atenei; altrimenti, la disposizione risulta contraria allo spirito dell'autonomia. Dà infine per illustrato l'emendamento 10.10.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* ribadisce la necessità di valorizzare il dottorato di ricerca anche attraverso la ridefinizione dei relativi criteri di accesso, come previsto dall'emendamento 10.2. Con riferimento al 10.17, ritiene che gli assegni possano essere rinnovabili una sola volta, altrimenti si prolunga l'attesa dei giovani studiosi che aspirano ad un posto di docenza. Ritiene infatti essenziale limitare fenomeni di sfruttamento dei giovani precari, tanto più che di frequente l'assegno di ricerca ha una durata eccessivamente prolungata, anche superiore a quella del dottorato di ricerca. Dà quindi conto dell'emendamento 10.24 volto ad attribuire gli assegni anche a studiosi italiani che si sono formati all'estero e decidono di tornare in Italia nonchè agli stranieri che invece vogliono restare in Italia, nell'ottica di aumentare l'internazionalizzazione. Dà poi per illustrato l'emendamento 10.25.

In una breve interruzione la senatrice DE FEO *(PdL)* reputa indispensabile semplificare gli adempimenti a carico degli stranieri che decidono di studiare in Italia onde facilitarne il soggiorno e gli spostamenti.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)* illustra il 10.28, sottolineando che nell'ipotesi in cui non si voglia sostituire l'assegno con il contratto unico – che giudica comunque preferibile – l'importo degli assegni deve essere determinato mediante un protocollo tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e i sindacati.

Il relatore VALDITARA *(PdL)*, nell'illustrare l'emendamento 10.30, esprime perplessità sulla previsione di una quota ministeriale di assegni di ricerca, reputando invece corretto introdurre una simile quota per i contratti da ricercatori. Ritiene infatti che gli assegni siano concepiti per rispondere alle esigenze delle università, per cui non ravvisa le motivazioni di una eventuale assegnazione nazionale. Propone dunque di sopprimere il comma 7 oppure di riformularlo, fermo restando che l'eventuale commissione per la selezione dei vincitori non può essere designata dal Ministro ma deve essere composta secondo le modalità già previste per le altre commissioni di valutazione, ossia mediante sorteggio. Dà per illustrato l'e-

mendamento 10.36, che recepisce il parere della Commissione bilancio, soffermandosi poi sul 10.40, in base al quale i vincitori di un dottorato senza borsa devono essere esentati dal pagamento delle tasse universitarie.

Il presidente POSSA *(PdL)* fa presente che l'emendamento 10.31 è identico al 10.30 del relatore, dichiarandosi infatti contrario ad una centralizzazione ministeriale delle decisioni sull'attribuzione degli assegni.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 10 si danno per illustrati.

Si passa poi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 11.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* dà conto dell'11.3 e si sofferma sull'11.15 osservando che si tratta di una norma chiarificatrice, che è tuttavia preferibile inserire nell'ordinamento.

Il senatore PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*, riservandosi di illustrare il proprio emendamento, chiede preliminarmente delucidazioni sulla differenza fra le fattispecie recate dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 11, che a suo avviso verrebbe vanificata dall'eventuale accoglimento dell'emendamento 11.15.

Il relatore VALDITARA *(PdL)* precisa che il comma 1 si riferisce agli incarichi di docenza, attribuiti ai cosiddetti «professori a contratto». Il comma 2, invece, riguarda compiti di didattica integrativa, come ad esempio i seminari. A tale ultimo riguardo, rileva peraltro una disciplina fin troppo analitica, di carattere quasi concorsuale.

Il senatore PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)* prende atto dei chiarimenti, chiedendo tuttavia se i titoli indicati come preferenziali al secondo periodo del comma 2 non dovrebbero più correttamente riferirsi ad entrambe le fattispecie ed essere quindi oggetto di un comma autonomo.

Illustra di conseguenza l'emendamento 11.12, volto a comprendere fra i titoli preferenziali anche quelli equivalenti conseguiti all'estero.

Il relatore VALDITARA *(PdL)* conviene sull'opportunità di una riflessione su questo punto, considerata la sua delicatezza. Rileva infatti l'incongruenza di titoli preferenziali che non tengono conto di eventuali competenze professionali di alto livello.

Il senatore PITTONI *(LNP)* dà conto dell'emendamento 11.6.

La senatrice Vittoria FRANCO *(PD)* illustra l'emendamento 11.13, evidenziandone l'intento autonomistico a favore delle università. Esso prevede infatti che il trattamento economico dei titolari di contratto sia deter-

minato attraverso un protocollo quadriennale fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali più rappresentative, anziché in sede ministeriale.

I restanti emendamenti all'articolo 11 sono dati per illustrati.

Si passa poi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 12.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)* illustra l'emendamento 12.58, interamente sostitutivo dell'articolo, che rappresenta la proposta principale rispetto alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato. In subordine, gli altri emendamenti sono volti a correggere singoli punti del testo governativo.

Il relatore VALDITARA *(PdL)* dà per illustrati il 12.4 e il 12.16. Rileva indi di ritenere indispensabile, per avviare una carriera universitaria, la conoscenza di almeno una lingua straniera, come richiesto dall'emendamento 12.13.

Quanto al 12.31, egli ribadisce la necessità di parificare la condizione dei ricercatori a contratto e di quelli a tempo indeterminato circa le opportunità di chiamata diretta, onde evitare discriminazioni ingiustificate.

Pone infine l'accento sulla inopportunità di prevedere commissioni designate dal Ministro su proposta dell'ANVUR per la selezione di una quota di ricercatori. Al riguardo, l'emendamento 12.53 propone infatti il metodo del sorteggio, come per tutte le altre commissioni giudicatrici, affinché l'università resti l'unica responsabile della selezione del personale docente, senza alcuna interferenza del potere politico.

La senatrice Vittoria FRANCO *(PD)* illustra anzitutto il 12.9, volto ad affermare il dottorato di ricerca quale unico titolo utile per l'accesso dei nuovi contratti a tempo determinato, al fine di valorizzare adeguatamente questo percorso formativo.

Quanto al 12.22, esso chiarisce che la valutazione delle attività svolte nell'ambito dei nuovi contratti deve essere effettuata dal dipartimento, colmando così una lacuna del testo attuale.

Ella sottolinea poi l'importanza politica dell'emendamento 12.36, rivolto ai ricercatori a tempo indeterminato, che rappresentano una categoria negletta dal disegno di legge del Governo. Esso è pertanto volto ad estendere loro le procedure di chiamata diretta.

Passando al 12.42, ella ne chiarisce la finalità in favore dei ricercatori che non abbiano conseguito l'abilitazione. Raccomanda altresì la soppressione del comma 11, come suggerito dall'emendamento 12.55, al fine di ridurre il centralismo del provvedimento.

Ella illustra infine l'emendamento 12.0.1, che istituisce la terza fascia dei professori universitari, ponendo l'accento sull'utilità di disporre di tre fasce di docenza ai fini di una più efficace selezione.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* illustra l'emendamento 12.24, secondo il quale la chiamata dei ricercatori a tempo determinato può riguardare anche i titolari del primo contratto, senza necessariamente attendere il rinnovo, in casi di particolari eccellenze.

Il senatore CERUTI *(PD)* dà conto dell'emendamento 12.26 che, da un lato, riconosce maggior autonomia agli atenei e, dall'altro, li vincola ad un principio di responsabilità, sicché i titolari del rinnovo contrattuale abbiano l'effettiva possibilità di proseguire la carriera nell'ateneo che ha investito risorse su di loro.

Il presidente POSSA *(PdL)* raccomanda la soppressione del comma 9, oggetto dell'emendamento 12.48, ritenendo che la selezione dei ricercatori sia compito precipuo dell'università e non spetti quindi alla sede centrale. Giudica inoltre particolarmente impropria la proposta dell'ANVUR in ordine agli eventuali membri della commissione ministeriale. Tale emendamento si pone del resto in linea di continuità con l'emendamento 10.31, già illustrato.

I restanti emendamenti all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Si passa poi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 13.

Il senatore CERUTI *(PD)* ritira la firma dall'emendamento 13.2.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* illustra l'emendamento 13.3, volto a sancire in modo inequivoco il pensionamento dei professori universitari a settant'anni anziché settantadue.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)* sottolinea l'esigenza di una formulazione chiara, che tenga conto dell'ampio contenzioso avviato dal personale già in servizio.

La senatrice Vittoria FRANCO *(PD)* dà conto dell'emendamento 13.0.1, richiamando le motivazioni già espresse in ordine al 12.0.1.

I restanti emendamenti all'articolo 13 si intendono illustrati.

In sede di articolo 14, la senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)* rinuncia ad illustrare gli emendamenti a sua firma.

Anche gli altri emendamenti all'articolo 14 sono dati per illustrati.

Con riferimento all'articolo 15, il relatore VALDITARA *(PdL)* illustra l'emendamento 15.1 interamente sostitutivo dell'articolo. Il testo del disegno di legge governativo, nella versione attuale, rischia infatti di bloccare l'assunzione di coloro che hanno iniziato le procedure di concorso.

Al contrario, egli ritiene indispensabile consentire un'applicazione – sia pure temporanea – delle norme vigenti, onde evitare una paralisi del reclutamento. Egli si sofferma indi sul comma 9 del nuovo articolo 15, ponendo in luce l'esigenza che il controllo della Corte dei conti avvenga solo *ex post*, anziché *ex ante*, anche in questo caso per evitare un allungamento eccessivo dei tempi. Quanto infine al nuovo comma 10, esso è volto a consentire alle università e agli enti di ricerca di svolgere attività imprenditoriali.

La senatrice Vittoria FRANCO *(PD)* illustra l'emendamento 15.2, anch'esso volto a consentire il reclutamento secondo la normativa attualmente vigente, nella fase transitoria. Esso assicura altresì il mantenimento dell'idoneità precedentemente conseguita.

L'emendamento 15.3, in subordine rispetto al precedente, si riferisce solo al mantenimento dell'idoneità.

Ella ritira poi l'emendamento 15.14, in favore del successivo 15.15, ancora una volta teso ad includere nella normativa i ricercatori.

Quanto al 15.25, esso si pone nella prospettiva di un contratto unico per i ricercatori, destinato ad assorbire il precariato.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* dà anzitutto conto dell'emendamento 15.7, volto ad evitare contenziosi. Il 15.10 è invece teso a correggere un refuso del testo. Dopo aver accennato al 15.20, egli chiarisce infine la portata del 15.22, osservando che un milione di euro risulta insufficiente per la revisione del trattamento economico dei ricercatori. Propone quindi un incremento a quattro milioni di euro. Dà invece per illustrato il 15.4.

Il presidente POSSA *(PdL)* si sofferma sul 15.6, rilevando che esso si pone nella stessa direzione intrapresa da altri emendamenti di fare salva la normativa vigente per le procedure di reclutamento in corso, evitando soluzioni di continuità. Ciò, anche nel caso della sola indizione di bandi di concorso.

Il senatore PITTONI *(LNP)* dà conto del 15.11, volto a sua volta a correggere un refuso del testo.

Il senatore PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)* riferisce sul 15.16, volto a considerare il particolare profilo plurilingue e internazionale di alcuni atenei. Ne presenta peraltro una riformulazione, che sopprime l'ultimo periodo del testo originario.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati, il PRESIDENTE dà conto di alcune riformulazioni pervenute con riferimento ad emendamenti illustrati nelle precedenti sedute e precisa che esse sono pubblicate in allegato al presente resoconto. Comunica altresì che il senatore Giancarlo Serafini ha riformulato l'emendamento 14.0.7 in un testo 2.

Il senatore PITTONI *(LNP)* riformula a sua volta l'emendamento 5.0.3, volto a devolvere l'1,5 per cento del FFO al riequilibrio degli atenei sottofinanziati, introducendo il riferimento al modello di ripartizione teorica approvato con decreto ministeriale 28 luglio 2004.

Aggiunge inoltre la propria firma all'emendamento 7.1 del Presidente, che condivide in pieno.

Il relatore VALDITARA *(PdL)* riformula l'emendamento 5.9 nel senso indicato ad inizio seduta. Precisa peraltro che l'applicazione dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005 non si estende all'ultimo periodo.

Il PRESIDENTE dà infine conto di un nuovo emendamento (6.13) presentato dal Governo all'articolo 6 che, evidentemente anche alla luce del dibattito svoltosi sul punto in Commissione, reca una disciplina più stringente sul riconoscimento dei crediti riferendoli a precise attività formative svolte presso istituti della Pubblica amministrazione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana già convocata per oggi, alle ore 15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905

Art. 2.

2.217 (testo 2)

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera g), *sopprimere le parole:* «ovvero *e)*, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".»

2.218 (testo 2)

PROCACCI

Al comma 3, lettera g), *sopprimere le parole:* «, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".»

2.239 (testo 2)

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere le parole: «, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica,».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".»

2.241 (testo 2)

PROCACCI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica,».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".»

2.257 (testo 2)
RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".»

2.267 (testo 2)
Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 7, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".»

Art. 3.

3.7 (testo 2)
Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica» *con le seguenti*: «fermo restando che i risparmi eventualmente realizzati siano destinati alle rispettive università».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".»

Art. 5.

5.9 (testo 2)
IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «di cui alle lettere *c)* e *d)*» *con le seguenti:* «di cui alla lettera *d)*» *e sopprimere le lettere da* a*) a* n*).*

*Conseguentemente ancora, dopo l'***articolo 5***, inserire i seguenti:*

«Art 5-*bis*.

(Stato giuridico)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori universitari è a tempo pieno o a tempo definito. Essi svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, rispettivamente, non meno di 350 ore i professori a tempo pieno e fino a un massimo di 350 ore i ricercatori a tempo pieno, nonchè non meno di 250 ore i professori a tempo definito e fino a un massimo di 200 ore i ricercatori a tempo definito. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i docenti e ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per quelli a tempo definito.

2. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

3. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori universitari sono definite con regolamento d'ateneo. Fatta salva la compe-

tenza esclusiva delle università a valutare i risultati conseguiti dai singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 4, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

4. Nel caso in cui la valutazione effettuata dall'ANVUR ai sensi del comma 3 sia negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonchè dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

5. La posizione di professore e ricercatore universitario è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministro. L'esercizio di attività libero-professionale che presupponga l'iscrizione ad albi professionali è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio; attività di collaborazione scientifica e di consulenza; attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; attività pubblicistiche ed editoriali. I professori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali in enti diversi dall'ateneo di appartenenza, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

7. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. La posizione di professore a tempo definito è compatibile con il contestuale mantenimento o l'assunzione di posizioni di analoga configurazione presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuti la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

8. Ai ricercatori a tempo determinato si applica il regime del tempo pieno.

9. I professori e i ricercatori universitari sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5-*quater* è di competenza delle singole università secondo modalità stabilite nei rispettivi statuti. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-*sexies.*

Art. 5-*ter.*

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella in cui prestano servizio, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-*quater*.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 5-*quinquies*.

(Adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: ''Dopo il'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal''.

Art. 5-*sexies*.

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-*bis*, comma 9. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

Art. 5-*septies*.

(Competenza disciplinare)

1. Ogni università si dota di un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18."

5.0.3 (testo 2)

PITTONI

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Interventi perequativi per le università statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali, una quota pari almeno all'1,5 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del Fondo per il finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2004.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma".

Conseguentemente le risorse stanziate all'Elenco 1 dell'articolo. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, voce: «Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università: legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 1, *sono ridotte della percentuale dell'1,5 per cento per il 2011.*

Art. 6.

6.13

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello *post*-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, sentiti i Ministri competenti».

Art. 8.

8.4

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ed è distinta» *con le seguenti:* «e richiede requisiti distinti».

8.5

ASCIUTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «professore di prima e di seconda fascia» *con la seguente:* «professore».

8.6

POSSA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia» *aggiungere le seguenti:* «, nonchè per settore scientifico-disciplinare».

8.7

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la qualificazione scientifica che» *con le seguenti:* «, per i professori di prima fascia, la piena maturità scientifica dei candidati e, per i professori di seconda, fascia l'idoneità scientifica e didattica del candidato e».

8.8

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la qualificazione scientifica che» *con le seguenti:* «, per i professori di prima fascia, la piena maturità scientifica dei candidati e, per i professori di seconda fascia, l'idoneità scientifica e didattica del candidato e».

8.9

ASCIUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2016, il possesso del titolo di dottore di ricerca, o analogo titolo riconosciuto, se conseguito all'estero, è condizione necessaria per l'ottenimento della abilitazione di cui al presente comma».

8.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono, per ogni settore scientifico-disciplinare e per ogni fascia di docenza, un numero massimo di abilitazioni conseguibili, in relazione a quanto previsto dai singoli atenei nelle rispettive programmazioni triennali di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, e di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d),* della presente legge».

8.11

CALABRÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- *bis.* Le abilitazioni conferibili in ciascuna selezione annuale sono pari al numero dei posti disponibili presso gli atenei, maggiorato del venti per cento».

8.12

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per ciascuna fascia di professori e per ciascun settore scientifico-disciplinare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina, ogni tre anni, una commissione scientifica incaricata di valutare i *curricula* e i titoli scientifici dei candidati che hanno presentato domanda per conseguire l'abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di promozione di cui all'articolo 9».

8.13

RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La commissione scientifica di cui al comma 2 è composta da cinque membri, di cui tre professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e sorteggiati all'interno di una lista, tenuta dall'ANVUR, di professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi, documentando le loro pubblicazioni scientifiche nell'ultimo quinquennio, e due sorteggiati all'interno di un'altra lista, anch'essa curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Non si può far parte, nel periodo di due trienni consecutivi, di due o più commissioni scientifiche, anche se di diversa fascia o settore».

8.14

GIAMBRONE

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli, con una specifica e prevalente valutazione del dottorato, dell'assegno di ricerca, dell'attività didattica svolta presso l'università con contratto a tempo determinato e delle pubblicazioni scientifiche, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro sentito il parere del Consiglio universitario nazionale».

8.15

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, delle capacità didattiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro su proposta del Consiglio universitario nazionale».

8.16

VETRELLA

Al comma 3, lettera a), *dopo le seguenti:* «sulla valutazione analitica dei titoli» *inserire le seguenti:* «, tra cui le attività relative a contratti di ricerca teorica ed applicata,».

8.17

POSSA

Al comma 3, lettera a), *sostituire le parole:* «e delle pubblicazioni scientifiche» *con le seguenti:* «, delle pubblicazioni scientifiche e tecniche, nonché di una sintetica presentazione delle attività di ricerca e sviluppo svolte, con indicazione degli eventuali importanti progetti realizzati e degli eventuali brevetti per invenzione depositati a proprio nome».

8.18

CALABRÒ

Al comma 3, lettera a), *dopo le parole:* «pubblicazioni scientifiche» *inserire le seguenti:* «nonché sulle capacità didattiche mediante apposita lezione».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sopprimere la lettera d).

8.19

CALABRÒ

Al comma 3, lettera a), *sostituire le parole:* «area disciplinare» *con le seguenti:* «settore disciplinare».

8.20

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), *aggiungere infine le seguenti parole:* «, nonché, ai fini della abilitazione a professore di seconda fascia, sulla valutazione di una lezione tenuta pubblicamente. La valutazione positiva dei titoli è premessa necessaria per la valutazione delle capacità didattiche».

8.21

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera a), *aggiungere infine le seguenti parole:* «previsione dello svolgimento di una lezione tenuta pubblicamente;».

8.22

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera b), *aggiungere infine le seguenti parole:* «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

8.23

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* l'istituzione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera *g)* e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);».

8.24

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera e), *sopprimere le parole:* «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

8.25

GIAMBRONE

Al comma 3, lettera e), *sostituire le parole da:* «di un'unica commissione» *a:* «seconda fascia» *con le seguenti:* «di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia,».

8.26

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera e), *sostituire le parole:* «un'unica commissione nazionale» *con le seguenti:* «due commissioni nazionali».

8.27

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), *sostituire le parole:* «durata biennale» *con le seguenti:* «durata annuale».

8.28

CALABRÒ

Al comma 3, lettera e), *sostituire la parola:* «biennale» *con la seguente:* «annuale».

8.29

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera e), *sostituire le parole:* «professore di prima e di seconda fascia» *con le seguenti:* «professore e professore aggregato».

8.30

ADERENTI

Al comma 3, lettera e), *sostituire le parole:* «mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera *g)*» *con le seguenti:* «mediante sorteggio di quattro commissari fra tutti i professori ordinari in possesso di un *curriculum*, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri di cui alla lettera *a)*, riferiti al settore di appartenenza».

8.31

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera e), *sostituire le parole:* «professori ordinari» *con la seguente:* «professori».

8.33

SPADONI URBANI

Al comma 3, lettera e), *sopprimere le parole da:* «e sorteggio» *fino a:* «(OCSE);».

Conseguentemente, alla lettera f), *sopprimere le parole da:* «che ai commissari» *fino a:* «Ministro dell'economia e delle finanze;».

8.34

CALABRÒ

Al comma 3, lettera e), *sopprimere le parole da:* «e sorteggio» *fino a:* «OCSE».

8.32

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera e), *dopo le parole:* «di esperti di pari livello», *aggiungere la seguente:* «anche».

8.35

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera f), *sopprimere le parole:* «e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

8.36

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera g), *sostituire le parole:* «professori ordinari» *con la seguente:* «professori».

8.37

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera g), *dopo le parole:* «con particolare riferimento all'ultimo quinquennio», *inserire le seguenti:* «che abbiano avuto l'accettazione del senato accademico di appartenenza».

8.38

IL RELATORE

Al comma 3, lettera g), *aggiungere in fine il seguente periodo:* «La partecipazione alla commissione nazionale di durata biennale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

8.39

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell'abilitazione e candidabili ai sensi della lettera *g)* sia inferiore a cinquanta, le liste di cui alla lettera *g)* vanno integrate con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore inclusi secondo i criteri previsti dalla medesima lettera *g);*».

8.40

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), *sostituire le parole:* «professori di prima fascia» *con la seguente:* «professori».

8.41

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera h), *dopo le parole:* «stesso macrosettore», *aggiungere le seguenti:* «di cui all'articolo 7,» *Inoltre, sostituire le parole:*

«un'adeguata presenza dei» *con le seguenti:* «, all'interno della commissione, la maggioranza di».

8.42

MUSSO

Al comma 3, lettera h), *sostituire la parola:* «cinquanta» *con la seguente:* «trenta».

8.43

PROCACCI

Al comma 3, lettera h), *dopo le parole:* «assicurando» *inserire le seguenti:* «, ove possibile, che almeno tre commissari afferiscano al settore e».

8.44

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera h), *sostituire le parole:* «un'adeguata presenza» *con le seguenti:* «nella commissione la maggioranza».

8.45

MUSSO

Al comma 3, lettera i), *sostituire le parole:* «tre anni» *con le seguenti:* «due anni».

8.46

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

8.47

GIAMBRONE

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

8.48

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera l), *sostituire le parole*: «ovvero nel triennio per l'attribuzione dell'abilitazione» *con la seguente*: «o».

8.49

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire la lettera m) *con la seguente*:

«*m*) le procedure di abilitazione sono aperte a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri;».

8.50

PITTONI

Al comma 3, lettera m), *dopo le parole*: «modalità per il riconoscimento» *inserire le seguenti*: «, su parere vincolante del CUN,».

8.51

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera m), *dopo le parole*: «modalità per il riconoscimento», *inserire le seguenti*: «, su parere del CUN,».

8.52

BEVILACQUA

Al comma 3, lettera m), *dopo le parole*: «modalità per il riconoscimento» *inserire le seguenti:* «, su parere del CUN,».

8.53

VETRELLA

Al comma 3, lettera m), *sopprimere le parole*: «appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri,».

8.54

ADERENTI

Al comma 3, lettera m), *dopo le parole*: «istituti di ricerca esteri», *aggiungere le seguenti*: «, nonché a studiosi in possesso di un significativo *curriculum* scientifico e professionale che abbiano prestato attività continuativa di docenza e ricerca a contratto in università italiane per almeno sei anni».

8.55

GIAMBRONE

Al comma 3, lettera m), *dopo le parole*: «istituti di ricerca esteri», *aggiungere le seguenti*: «o che abbiano conseguito con valutazione eccellente il titolo di dottore di ricerca all'estero,».

8.56

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera m), *dopo le parole*: «istituti di ricerca esteri» *aggiungere le seguenti*: «per il riconoscimento dell'abilitazione acquisita dagli stessi in paesi stranieri, previo parere del Consiglio universitario nazionale,».

8.57

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera m), *dopo le parole:* «istituti di ricerca esteri, » *aggiungere le parole*: «per il riconoscimento dell'abilitazione acquisita dagli stessi in paesi stranieri, previo parere del Consiglio universitario nazionale,».

8.58

VETRELLA

Al comma 3, sostituire la lettera n) *con la seguente*:

«*n*)la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti per il personale universitario docente di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *m*-bis);».

8.59

MUSSO

Al comma 3, lettera n), *sopprimere le parole*: «, comma 2».

8.60

CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

8.61

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, lettera o), *aggiungere in fine le seguenti parole*: «prevedendo una quota aggiuntiva allo stesso».

8.62

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La commissione scientifica di cui al comma 3, lettera *e)*, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al *curriculum* e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda».

8.63

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla seconda fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;

c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;

d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;

e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.».

8.64

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, nè dà alcun diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 9».

Art. 9.

9.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – *(Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico).* – 1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d)*, della presente legge. La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.

2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri:

a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera *m),* degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori. Alle procedure per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005;

c) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima fascia e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) lo statuto disciplina le ipotesi in cui il ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura di selezione rinunci alla nomina, eventualmente prevedendo la possibilità che sia formulata un'altra proposta di chiamata;

e) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale.

3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno uno su cinque dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e),* è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e),* è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

4. Nei primi sei anni dall'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, può essere destinata a procedure di chiamata diretta riservate ai sensi del comma 5 al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e),* è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

5. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere *c),* primo periodo, ed *e)* del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui al comma 4, lettera *a)*, del presente articolo e all'articolo 12, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere *c)* ed *e)* del presente articolo.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

9.2

Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori nel rispetto delle seguenti procedure:

a) procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati;

b) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

c) ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda fascia degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;

d) istituzione, secondo procedure determinate dall'apposito regolamento di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente;

e) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell'ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;

f) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera *g)*;

g) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, là ove istituita, con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato;

h) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un'altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)*».

9.3

ASCIUTTI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «professore di prima e seconda fascia» *con le seguenti:* «professore e professore aggregato».

9.4

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «mediante procedure di selezione pubblica» *fino a:* «ai seguenti criteri:» *con le seguenti:* «mediante procedure di cooptazione o di valutazione comparativa disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 prevedendo eventualmente un periodo per la conferma e in base ai seguenti criteri:».

9.5

VETRELLA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «complessivo dei candidati» *inserire le seguenti:* «, tenuto conto anche delle attività relative a contratti di ricerca teorica ed applicata,».

9.6

GIAMBRONE

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «apposito regolamento» *aggiungere le seguenti:* «in osservanza dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera *a),* e».

9.7

ASCIUTTI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c), d) *ed* e).

Conseguentemente, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

«*f)* formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore».

9.8

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* «di prima o di seconda fascia».

9.10

PROCACCI

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «per funzioni» *con le seguenti:* «per fasce».

9.11

PROCACCI

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «titolari di tali funzioni» *con le seguenti:* «inquadrati in tali fasce».

9.12

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) distinzione tra le procedure di assunzione per nuovo reclutamento, progressione di carriera e trasferimento, con la relativa individuazione delle risorse a ciò destinate;».

9.13

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f) e *g).*

9.14

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9.15

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* istituzione di una commissione di almeno cinque professori, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, con il compito di procedere alle selezioni. Le procedure per la formazione delle commissioni saranno definite in appositi regolamenti di ateneo, garantendo comunque in ciascuna la maggioranza di professori ordinari. I membri delle commissioni dovranno soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *g)*;».

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le lettere d) *ed* e) *e alla lettera* f) *sopprimere le seguenti parole:* «, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*,».

9.16

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera c), *sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

9.17

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera c), *sopprimere ovunque ricorrano le parole:* «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,».

9.18

POSSA

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole da:* «e composta da tutti i professori» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «dei candidati per ciascuno dei posti da coprire; definizione nel regolamento delle modalità di composizione delle commissioni;».

9.19

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «professori ordinari» *con la seguente*: «professori».

9.20

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*» *con le seguenti:* «delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*».

9.21

MUSSO

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*» *con le seguenti:* «dell'ateneo».

9.22

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «professori associati» *con le seguenti:* «professori aggregati».

9.23

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «professori ordinari» *con la seguente:* «professori».

9.24

CALABRÒ

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole da:* «di settori affini» *fino a:* «lettera *e)*» *con le seguenti:* «appartenenti allo stesso settore e, solo in mancanza, afferenti a settori affini».

9.25

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «di settori affini secondo la normativa vigente» *con le seguenti:* «appartenenti ai macrosettori di cui all'articolo 7».

9.26

SPADONI URBANI

Al comma 2, lettera c)*, sopprimere le parole:* «o stranieri».

9.27

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole:* «di prima o di seconda fascia».

9.28

PITTONI

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* «di prima e seconda fascia dei professori, e dei professori di prima e seconda fascia» *con le seguenti:* «e di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato già in servizio».

9.29

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole:* «e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato» *con le seguenti:* «e dei professori e professori aggregati relativamente alle chiamate dei professori aggregati».

9.30

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere le parole:* «corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f)*,».

9.31

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera f), *sopprimere le parole:* «corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f)*,».

9.32

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

9.33

VETRELLA

Al comma 2, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«h) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di personale universitario a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata congrua relativamente alla durata del contratto di lavoro e ad un piano economico-finanziario pluriennale dell'ateneo;».

9.34

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed *i)*».

9.35

MUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed *i)*».

9.36

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed *i)*».

9.37

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

9.38

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

«*i*-bis) valutazione delle capacità cliniche per i medici che concorrono ad acquisire l'abilitazione all'insegnamento di materie cliniche».

9.39

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

«*i*-bis) dall'anno 2016, l'obbligatorietà del possesso del titolo di dottore di ricerca, o analogo titolo riconosciuto, se conseguito all'estero, per la presentazione della candidatura alla procedura di selezione pubblica».

9.41

PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche. La composizione della commissione comprende: tre membri provenienti da università straniere scelti in base a criteri di qualificazione scientifica nonché in possesso di relative competenze linguistiche e nominati con decreto del rettore; un membro interno; un membro esterno nominato dal Ministro tra i sorteggiati del relativo settore scientifico-disciplinare».

9.40

PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche».

9.42

ASCIUTTI

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

9.43

PITTONI

Sopprimere i commi 3 e 4.

9.44

VETRELLA

Sopprimere il comma 3.

9.45

Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia assicurando un'adeguata provenienza dall'esterno, comunque non inferiore a 1/3 dei posti banditi da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera

e); in sede di valutazione si tiene conto delle percentuali di professori reclutati che non hanno prestato servizio presso l'università nei precedenti tre anni».

9.46

ASCIUTTI

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «professori di prima e di seconda fascia» *con le seguenti*: «professori e professori aggregati».

9.47

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «nel rispetto dei seguenti criteri:» *con le seguenti*: «secondo criteri stabiliti autonomamente» *e sopprimere le lettera* a) *e* b).

9.48

MUSSO

Al comma 3, lettera a), *sostituire le parole*: «almeno un quinto» *con le seguenti*: «almeno tre quinti».

9.49

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera a), *sopprimere le parole*: «di seconda fascia».

9.50

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

9.51

CALABRÒ

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

«*b*) è favorito il trasferimento tra atenei dei professori che, nel cambiare sede di afferenza dopo almeno cinque anni di ininterrotto servizio presso la stessa sede, portano con sé il cinquanta per cento del proprio *budget*».

9.52

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera b), *sopprimere le parole*: «di prima fascia».

9.53

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera b), *dopo le parole*: «dei posti di professore di prima fascia» *aggiungere le seguenti*: «arrotondato per difetto». *Inoltre, sostituire le parole*: «tre anni» *con le seguenti*: «sei anni».

9.54

CALABRÒ

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

«*b*-bis) è istituito il ruolo transitorio ad esaurimento del professore universitario aggregato. Transitano nel nuovo ruolo, a domanda, i ricercatori confermati in possesso del titolo di professore aggregato da almeno cinque anni, mantenendo l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. I ricercatori confermati, che non sono in possesso del suddetto requisito, possono optare per il ruolo di professore aggregato, non appena lo maturano. Ai professori aggregati che acquisiscono l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, sono garantite le stesse modalità di progressione di carriera, previste per i ricercatori a tempo determinato».

9.55

VETRELLA

Sopprimere il comma 4.

9.56

MUSSO

Sopprimere il comma 4.

9.57

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 4.

9.58

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «cinque anni» *con le seguenti:* «sei anni».

9.59

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «Nei cinque anni successivi» *con le seguenti:* «Nei sei anni successivi».

9.61

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e una percentuale non superiore alla metà dei

posti di professore di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, può essere destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale;».

9.60

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera a), *sostituire le parole:* «una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia» *con le seguenti:* «una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e a una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di seconda fascia».

9.62

ASCIUTTI

Al comma 4, lettere a) *e* b), *sopprimere le parole:* «di prima e di seconda fascia».

9.63

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

9.64

CALABRÒ

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* è favorito il trasferimento tra atenei dei professori che, nel cambiare sede di afferenza dopo almeno cinque anni di ininterrotto servizio presso la stessa sede, portano con sé il cinquanta per cento del proprio *budget*».

9.65

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, lettera b), *alla fine del periodo, sostituire le parole:* «tre anni» *con le seguenti:* «sei anni».

9.66

VETRELLA

Sopprimere il comma 5.

9.67

GIAMBRONE, PARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le proposte di chiamata diretta per i professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altre università italiane sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettera *f)*. Il Ministero destina annualmente una quota aggiuntiva del Fondo di finanziamento ordinario al finanziamento delle proposte di chiamata diretta».

9.68

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005.».

9.69

RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. In prima applicazione della presente legge, per un periodo di otto anni dalla sua entrata in vigore, la quota di posti complessivi viene

essere integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, da destinare esclusivamente a ricercatori a tempo indeterminato o determinato in servizio presso l'ateneo che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8.

6-*ter*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,27 per cento''».

9.70

ASCIUTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I professori ordinari e straordinari transitano direttamente nel ruolo unico dei professori. I professori associati confermati transitano nel ruolo unico dei professori al compimento dei nove anni di anzianità nel ruolo».

Art. 10.

10.4

CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire la rubrica con la seguente: «Contratto unico di ricerca».

10.1

Vittoria FRANCO, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono stipulare, per lo svolgimento di attività di ricerca, contratti di ricerca a tempo determinato con i soggetti di cui al comma 2».

10.2

ASCIUTTI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa della ridefinizione dei criteri di accesso al dottorato di ricerca,».

10.3

COLLI

Al comma 1, dopo le parole: «Le università,», *inserire le seguenti:* «gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,».

10.5

BASTICO, Vittoria FRANCO, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire le parole: «degli assegni» *con le seguenti:* «dei contratti».

10.6

SANNA

Al comma 2, dopo le parole: «studiosi in possesso» *aggiungere le seguenti:* «del titolo accademico di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica o che siano in procinto di acquisirlo, nonchè».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo dalle parole: «I medesimi soggetti» *fino a:* «costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

10.7

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire le parole: «I medesimi soggetti» *con le seguenti:* «Le università».

10.8

PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole: «I medesimi soggetti» *con le seguenti:* «Le università».

10.9

BEVILACQUA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «soggetti» *con la seguente:* «bandi».

10.10

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, dopo le parole: «conseguito all'estero» *inserire le seguenti:* «previo parere del CUN».

10.11

PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole: «requisito obbligatorio» *con le seguenti:* «titolo preferenziale».

10.12

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e due anni, sono rinnovabili una sola volta e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari».

10.13

CECCANTI, BASTICO, Vittoria FRANCO, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire le parole: «Gli assegni» *con le seguenti:* «I contratti».

10.14

SANNA

Al comma 3, sostituire le parole: «possono avere una durata compresa tra uno e 3 anni» *con le seguenti:* «durano tre anni».

10.15

PROCACCI

Al comma 3, dopo le parole: «sono rinnovabili» *inserire le seguenti:* «, entro un limite complessivo di quaranta anni,».

10.16

BASTICO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sostituire le parole: «sono rinnovabili e non» *con le seguenti:* «sono rinnovabili entro un limite complessivo di quattro anni e non sono».

10.17

ASCIUTTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sono rinnovabili», *inserire le seguenti:* «una sola volta».

10.18

GIAMBRONE

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.19

BEVILACQUA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «senza assegni» *inserire le seguenti:* «, utile ai fini di carriera e pensionistici,».

10.20

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi a seguito della emissione, di bandi delle seguenti tipologie:

a) bandi a carattere generale relativi alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo;

b) bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti».

10.21

LIVI BACCI, CECCANTI, BASTICO, Vittoria FRANCO, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, alinea, sostituire la parola: «assegni» *con la seguente:* «contratti».

10.22

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, lettera a)*, sopprimere le parole*: «, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,».

10.23

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera a)*, sopprimere le parole:* «, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,».

10.24

ASCIUTTI

Al comma 4, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis).* le apposite modalità atte a garantire un numero riservato di posti destinati all'abilitazione di studiosi italiani, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e *post* universitaria all'estero e decidono di tornare in Italia, o stranieri, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e *post* universitaria in Italia e decidono di restare, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero».

10.25

ASCIUTTI

Al comma 4, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-*bis).* pubblicazione di bandi destinati esclusivamente a ricercatrici donne, di età compresa tra i 25 ed 35 anni, e relativi a progetti di ricerca in aree scientifiche e tecnologiche di interesse dell'ateneo».

10.26

RUSCONI, LIVI BACCI, CECCANTI, BASTICO, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 5.

10.27

ADAMO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, BASTICO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro».

10.29

PROCACCI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro».

10.28

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, CECCANTI, BASTICO, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato mediante un protocollo quadriennale tra ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità di espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative».

10.30

IL RELATORE

Sopprimere il comma 7.

10.31

POSSA

Sopprimere il comma 7.

10.33

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 7, sostituire le parole: «Il Ministro» *con le seguenti:* «Il Ministero» *e dopo le parole:* «una quota» *inserire la seguente:* «aggiuntiva».

10.32

CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, BASTICO, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 7, sostituire le parole: «Il Ministro» *con le seguenti:* «Il Ministero».

10.34

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

10.35

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

10.36

IL RELATORE

Al comma 7, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «La partecipazione alle commissioni di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese».

10.37

BASTICO, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 8.

10.38

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i sei anni, anche non continuativi. Comunque il periodo di attività prestato complessivamente in tutte le possibili figure giuridiche a tempo determinato che si occupano di didattica e/o di ricerca negli atenei italiani, non deve superare i sette anni. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente».

10.39

GIAMBRONE

Al comma 9, sostituire le parole: «dieci anni» *con le seguenti:* «quattordici anni».

10.40

IL RELATORE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis.* Coloro che siano stati ammessi a corsi di dottorato senza titolarità di borsa sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie».

10.41

GIAMBRONE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto''».

10.42

VICARI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997, al settimo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche se ha ottenuto un incarico scolastico dopo essere risultato vincitore di assegno di ricerca».

Art. 11.

11.1
SANNA

Sopprimere l'articolo.

11.2
BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

11.3
ASCIUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «a titolo gratuito o oneroso», *inserire le seguenti*: «nell'ambito delle disponibilità di bilancio».

11.4
BEVILACQUA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le università possono altresì stipulare, a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e per attività di insegnamento, contratti con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici».

11.5
D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sopprimere il comma 2.

11.6

PITTONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche integrative».

11.7

BEVILACQUA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche integrative,».

11.8

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo».

11.9

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università.» *con le seguenti*: «con il personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche della prevenzione istituiti e attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo. Per specifiche esigenze didattiche dei corsi *post* laurea (corsi, *master*, dottorato) le università possono attribuire insegnamenti al personale laureato tecnico-amministrativo delle università con profilo dirigenziale o con specifiche competenze professionali coerenti con le attività didattiche dei corsi interessati».

11.10

CAFORIO

Al comma 2, dopo le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università», *aggiungere le seguenti*: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione istituti ed attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, secondo i criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo».

11.11

PROCACCI

Al comma 2, dopo le parole: «dottore di ricerca *inserire le seguenti*: «, del titolo di assegnista di ricerca».

11.12

PETERLINI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo preferenziale» *con le seguenti*: «e titoli equivalenti conseguiti all'estero costituiscono titoli preferenziali».

11.13

RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti*: «mediante un protocollo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

11.14

CALABRÒ

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria».

11.15

ASCIUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui ai commi 1 e 2».

11.0.1

GIAMBRONE

*Dopo l'***articolo 11***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Professori a contratto)

1. All'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, nonché di modalità di impiego. I professori a contratto possono essere rinnovati nei loro incarichi, senza alcun limite temporale, secondo i modi, le procedure e i criteri previsti da ciascun ateneo e dagli istituti di assicurazione universitaria statali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, la durata dei rapporti contrattuali pendenti è determinata da ciascun ateneo".

2. Gli articoli 25 e 100, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, sono abrogati».

Art. 12.

12.58

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *(Ricercatori a tempo determinato)* – 1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

3. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente. La commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

4. Ai fini della selezione, la commissione di cui al comma 3 attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

5. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività

didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

6. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 5 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno.

7. Le università, in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 5, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 5, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

12.1

VETRELLA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *m-bis),»*.

12.2

BASTICO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

12.3

CALABRÒ

Al comma 2, dopo la parola: «riservate», *aggiungere le seguenti*: «in via esclusiva».

12.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente», *inserire le seguenti:* «ovvero, per i settori interessati,».

12.5

PROCACCI

Al comma 2, dopo le parole: «titolo equivalente» *inserire le seguenti:* «conseguito all'estero».

12.6

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2 sopprimere le parole: «del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente,» *e al comma 4 sostituire le parole:* «per un ulteriore triennio» *con le seguenti:* «per un ulteriore biennio» *e le parole:* «sulla base di modalità, criteri e parametri» *con le seguenti:* «sulla base di criteri».

12.7

SANNA

Al comma 2, dopo le parole: «diploma di specializzazione medica» *aggiungere le seguenti:* «che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 8».

12.8

CALABRÒ

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.9

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.10

SANNA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.11

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, ovvero della laurea magistrale o equivalente».

12.13

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera».

12.14

MENARDI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Può eventualmente essere richiesto il superamento di una prova scritta».

12.15

PROCACCI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

12.16
IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

12.17
GIAMBRONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli, con una specifica e prevalente valutazione al dottorato, all'assegno di ricerca, all'attività didattica svolta presso l'università con contratto a tempo determinato, e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro sentito il parere del CUN».

12.18
MUSSO

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1» *con le seguenti:* «comma 2».

12.19
GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

12.20
LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio, e possono essere rinnovati una sola volta per un triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione co-

stituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

12.21

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» *aggiungere le seguenti:* «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate».

12.22

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» *inserire le seguenti:* «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate,».

12.23

PROCACCI

Al comma 4, sostituire le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro» *con le seguenti:* «da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

12.24

ASCIUTTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro,

possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. Possono altresì procedere alla chiamata diretta degli attuali ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti del ruolo ad esaurimento che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo e del secondo periodo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.25

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, in conformità a *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.27

Ignazio MARINO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, in conformità a *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.26

CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, e in conformità con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.28

PROCACCI

Al comma 6, sostituire le parole da: «agli *standard*» *fino a:* «al comma 4» *con le seguenti:* «con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi,».

12.29

VETRELLA

Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» *con le seguenti:* «abbiano conseguito».

12.30

BEVILACQUA

Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» *con le seguenti:* «abbiano conseguito».

12.31

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8.» *aggiungere le seguenti:* «Possono altresì procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di associato, di cui all'articolo 8, secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 4 e 5».

12.32

CALABRÒ

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Analoga facoltà è destinata alla chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale. L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori vale titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni».

12.33

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La procedura di chiamata diretta si applica anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 8. A tal fine le università determinano, al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1, le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato».

12.37

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* La procedura di chiamata diretta è estesa anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 8. A tal fine le università determinano al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1 le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato»

12.34

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il ricercatore di cui al comma 1, nel caso in cui alla scadenza del secondo contratto non sia inquadrato nei ruoli dell'università, ha titolo ad accedere nei ruoli dell'insegnamento secondario o della pubblica amministrazione».

12.35

VETRELLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I ricercatori a tempo indeterminato, che abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati allo scadere del sesto anno del periodo continuativo prestato nel ruolo di ricercatore».

12.36

Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le medesime procedure di chiamata di cui al comma 6 si applicano ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 9, comma 7»

12.38

ADAMO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Secondo modalità, parametri e criteri definiti con decreto del Ministro, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilita-

zione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale».

12.42

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Secondo modalità, parametri e criteri definiti con decreto del Ministro, i ricercatori di cui al presente articolo che non abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato o che, avendola conseguita, non sono stati inquadrati nel ruolo di professore associato possono, su loro domanda, essere inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione ovvero essere ammessi in soprannumero ai percorsi successivi alla laurea magistrale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e, ove conseguano la relativa abilitazione, sono inquadrati in soprannumero nei ruoli degli insegnanti della scuola statale».

12.39

GIAMBRONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le università possono, altresì, procedere alla chiamata diretta del personale che ha conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 8 ed è in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, ha espletato per almeno tre anni, anche non continuativi, uno o più insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente, ha all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale e ha svolto attività di riserva in qualità di assegnista per almeno trentasei mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, oppure di contratti a tempo determinato oppure di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale reclutato ai sensi del primo periodo del presente comma, alla scadenza del secondo contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati».

12.40

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano altresì a coloro che siano stati destinatari di contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che entro i primi sei anni di applicazione della presente legge abbiano raggiunto una durata complessiva del rapporto pari a sei anni e conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, entro i primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

12.41

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.

6-*ter*. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 1 possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.

6-*quater*. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

6-*quinquies*. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.

6-*sexies*. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo

di finanziamento ordinario, l'eccedenza sarà compensata con il risparmio di spesa derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata».

12.43

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sotituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9»

12.44

PROCACCI

Al comma 7, sostituire le parole: «Ai ricercatori di cui al presente articolo» *con le seguenti:* «Ai fini del computo della durata complessiva consentita dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo che siano stati titolari degli assegni di cui all'articolo 10».

12.45

GIAMBRONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'università, si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo straordinario senza assegni.»

12.46

SANNA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento spettante al professore associato di pari anzianità di servizio nel ruolo, fino alla eventuale scadenza della idoneità».

12.47

BEVILACQUA

Al comma 8, dopo le parole: «titolari dei contratti» *inserire la seguente:* «rinnovati,».

12.48

POSSA

Sopprimere il comma 9.

12.49

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 9, dopo le parole: «una quota» *inserire la seguente:* «aggiuntiva».

12.50

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «eminenti studiosi, anche stranieri» *con le seguenti:* «tre professori ordinari». *Conseguentemente sopprimere le parole:* «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

12.51

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 9, sostituire le parole: «da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR» *con le seguenti:* «da tre professori ordinari».

12.53

IL RELATORE

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «designati dal Ministro» *fino a:* «per la finanza pubblica» *con le seguenti:* «sorteggiati dalla lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettere *e)* e *g)*».

12.52

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 9, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

12.54

PROCACCI

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le abilità didattiche».

12.55

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 11.

12.56

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 11, sostituire le parole: «concorsi pubblici» *con le seguenti:* «concorsi presso altre istituzioni o enti pubblici o privati». *Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e del Ministro per lo sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.57

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università, entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche».

12.0.1
Vittoria FRANCO

*Dopo l'***articolo 12***, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Terza fascia dei professori universitari)

1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale rientrano di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, anche in altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati, o per i quali non sussista tale requisito, sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del senato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.

2. I ricercatori che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.

3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell'anzianità maturata.

4. Ai professori universitari di terza fascia si riconosce il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

Art. 13.

13.1
MUSSO

Sopprimere l'articolo 13.

13.2

RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - *(Collocamento a riposto)* – 1. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Il personale di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico.

5. I ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi 1 e 3 possono proseguire un impegno attivo, didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti di ricerca, anche a titolo gratuito, predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, anche in considerazione delle esigenze didattiche del dipartimento. I ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata».

13.3

ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n.230, le parole: ''ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni'' si intendono nel senso che a detti professori al settantesimo anno di età non è consentita l'opzione per un periodo ulteriore di servizio».

13.4

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n.230, le parole: ''ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,'' si intendono nel senso che a detti professori al settantesimo anno di età anni non è consentita l'opzione per un biennio ulteriore di servizio».

13.5

GIAMBRONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

13.0.1 (*già* 13.6)

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'***articolo 13***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Ricercatori a tempo indeterminato)

1. I ricercatori a tempo indeterminato in servizio, nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico, sono inquadrati nel ruolo di professori di terza fascia ed il loro trattamento economico è rideterminato ai sensi della lettera *l)*, comma 4, dell'articolo 5 della presente legge».

Art. 14.

14.1
VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «il trattamento economico» *aggiungere la seguente:* «eventualmente».

14.2
PROCACCI

Al comma 2, dopo le parole: «trattamento economico» *inserire la seguente:* «eventualmente».

14.0.1
GIAMBRONE

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche e integrazioni all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, in materia di ex *lettori di madre lingua straniera)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "Ex lettori di madre lingua straniera" sono aggiunte le seguenti: "e collaboratori linguistici";

b) al comma 1 le parole: "ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli" sono sostituite dalle seguenti: "ai collaboratori linguistici e agli *ex* lettori di madre lingua straniera di tutte le università italiane";

c) al comma 1, le parole: "proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito" sono sostituite dalle seguenti: "un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo pieno";

d) al comma 1, dopo le parole "da parte dei predetti", le parole "collaboratori linguistici, *ex* lettori di madrelingua straniera" sono sostituite dalle seguenti: "collaboratori linguistici ed *ex* lettori di madrelingua straniera".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

14.0.2

GIULIANO

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.3

PALMIZIO

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.5

CECCANTI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Proroga e scadenza del mandato del Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni. Il mandato cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.4

PISCITELLI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Proroga e scadenza del mandato del Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni».

14.0.6

PISCITELLI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Continuità del mandato del Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica fino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.7

Giancarlo SERAFINI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Link Campus University)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute, la Link Campus University, autorizzata a rilasciare titoli accademici ammessi a riconoscimento in Italia, con decreto ministeriale del 4 luglio 2007, in applicazione della legge n. 148 del 2002 e del relativo regolamento di attuazione 26 aprile 2004 e previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche e strumentali, edilizie, è riconosciuta come università non statale autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni. L'autorizzazione al rilascio di titoli di studio universitario aventi valore legale è concessa unitamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti didattici. Alla Link Campus University non è concesso alcun contributo ordinario dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche».

14.0.7 (testo 2)

Giancarlo SERAFINI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Università straniere)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute, le università straniere, autorizzate a rilasciare titoli accademici ammessi a riconoscimento in Italia, in applicazione della legge n. 148 del 2002 e del relativo regolamento di attuazione 26 aprile 2004, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche e strumentali, edilizie, possono essere riconosciute come università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. L'autorizzazione è concessa unitamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti didattici. A tali università

non è attribuito alcun finanziamnento ordinario dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche».

14.0.8

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Misure di Welfare*)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) estendere ai dipendenti delle università, ancorché interessati a diverse forme di rapporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;

b) imporre alle università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria;

c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (*outplacement*) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate con il Ministero, la Conferenza dei rettori (CRUI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, Italia Lavoro. Le convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio».

14.0.9

VITALI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria)

1. La dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è in-

crementata di una somma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento"».

14.0.10

VITALI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio agli studenti universitari)

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, di cui agli articoli 8 e 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».

14.0.11

VITALI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Riqualificazione del sistema universitario)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il ''Fondo per la riqualificazione del sistema universitario'' di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità di erogazione delle risorse stanziate dal Fondo a quelle università che abbiano presentato al Comitato di cui al comma 4 progetti poliennali di sviluppo finalizzati alla realizzazione di nuovi *campus* universitari o alla riqualificazione di quelli esistenti. Tali progetti dovranno riguardare lo sviluppo architettonico e urbanistico del patrimonio universitario, l'adeguamento delle strutture universitarie destinate alla ricerca e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'incremento della dotazione di alloggi per studenti, docenti e ricercatori, la realizzazione di strutture destinate alle attività culturali, ricreative e sportive. Saranno incentivati i progetti di università multicampus, anche derivanti dall'aggregazione delle università attualmente esistenti.

3. I progetti di cui al comma 2 possono essere presentati da singole università o da università associate facenti parte della stessa Regione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettino le seguenti condizioni:

a) l'effettivo e reale pareggio di bilancio;

b) l'erogazione della didattica finalizzata al rispetto del principio della centralità della formazione dello studente;

c) la qualità certificata da parametri obiettivi e procedure innovative nel reclutamento dei propri docenti, soprattutto dei giovani;

d) la disponibilità a rivedere la distribuzione a livello regionale o macroregionale della propria offerta formativa, sviluppando interazioni ed integrazioni tra atenei in un'ottica di complementarietà.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il «Comitato per la revisione organizzativa del sistema universitario», di seguito denominato «Comitato», composto da 10 membri, selezionati dal suddetto Ministero tra esperti nelle materie della direzione e organizzazione aziendale, del *management* delle organizzazioni pubbliche, o dell'amministrazione, finanza e controllo e da professori universitari, di nazionalità italiana o straniera, riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index.*

5. Il Comitato ha il compito di vagliare e selezionare i progetti presentati dagli atenei sulla base del rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere *a), b), c),* e *d)* e dei criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvedesi provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di conto capitale relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento".

14.0.12

VITA

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, al fine di garantire la realizzazione dell'assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *d),* comma 3, dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

14.0.13

VITALI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

Art. 14-*bis*.

(Contratto di locazione per gli studenti fuori sede)

1. Il reddito conseguito dagli studenti fuori sede, titolari di regolare contratto di locazione, ricavato dalla stipula di contratti di sublocazione a studenti universitari fuori sede, purché redatti in forma scritta e regolarmente registrati, è esente dall'IRPEF fino ad un importo non superiore al 75 per cento del canone corrisposto ai sensi del contratto principale.

2. Le agevolazioni per spese per canoni sostenute da studenti universitari fuori sede di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono estese ai contratti di locazione e sublocazione di cui al comma 1, stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge n. 431 del 1998 e attribuite nella misura massima per ogni titolare o contitolare di contratto di locazione o sublocazione redatto in forma scritta e regolarmente registrato.

3. In caso di contratto cointestato a più studenti la facoltà di recesso è consentita anche separatamente ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione, dal mese dell'intervenuto recesso la locazione prosegue nei confronti degli altri e degli eventuali subentranti individuati tramite scrittura integrativa regolarmente registrata.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

14.0.14

Anna Maria SERAFINI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Equipollenze)

1. I diplomi delle Scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, purché di medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. Ai diplomati di cui al comma 1, lettera a), compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Per i diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, di durata inferiore ai tre anni, permangono le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui faranno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari del vecchio ordinamento».

14.0.15

Anna Maria SERAFINI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Disciplina organica della professione di Assistente sociale e Assistente sociale Specialista)

1. L'esercizio della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista sono subordinati al conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.

2. Gli Assistenti sociali e gli Assistenti sociali specialisti svolgono in condizioni di autonomia l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento, dalle norme dei relativi profili professionali nonché dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.

3. Facendo propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec(2001)1 lo Stato e le Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislativa, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione Europea.

4. La formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari nella classe di laurea 6 ''Scienze del Servizio sociale'' (vecchia classe) o classe di laurea 39 in ''Servizio Sociale'' (nuova classe) e nella classe di laurea specialistica 57/S ''Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali'' (vecchia classe) o classe di laurea magistrale 87/M in ''Servizio sociale e Politiche sociali'' (nuova classe) di cui ai Decreti 04.08.2002 e 28.11.2002 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai Decreti 16.03.2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca specificatamente finalizzati alla formazione della figura professionale di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista.

5. Al corso di laurea specialistica nella classe 57/S ''Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali'' e nella classe di laurea magistrale 87/M in ''Servizio Sociale e Politiche sociali'' possono accedere anche gli assistenti sociali in possesso di diploma universitario conseguito nell'ordinamento previgente la riforma dell'ordinamento universitario degli studi, che viene equiparato al diploma di laurea nella classe 6 ''Scienze del servizio sociale'' e classe 39 ''Servizio Sociale'' di cui a D.M. 04.08.2002 e al D.M. 28.11.2002 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16.03.2007 del Ministro dell'università e della ricerca.

6. A salvaguardia della specificità dei contenuti professionali i corsi universitari di cui al comma 1 devono garantire: insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale; docenze delle discipline di servizio sociale attribuite ad esperti di Servizio Sociale; tirocini svolti in ambiente professionale specifico e seguiti da supervisore Assistente sociale esperto; piani di studio omogenei nel territorio nazionale.

7. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B, secondo quanto previsto dal D.P.R. 328/2001 Titolo II Capo IV.

8. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il pos-

sesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe) e della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (vecchia classe) o classe 87/M in Servizio sociale e Politiche sociali (nuova classe);

9. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe);

10. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Assistente sociale specialista.

11. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di Assistente sociale.

12. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: ''sezione degli assistenti sociali specialisti'' e ''sezione degli assistenti sociali''.

13. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

1) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;

2) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;

3) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;

4) interventi interprofessionali, di èquipe e di unità di valutazione;

5) counselling psico-sociale;

6) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;

7) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;

8) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;

b) area preventivo-promozionale

1) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;

2) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità

4) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;

5) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale;

6) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;

c) area manageriale

1) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;

2) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;

3) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell' ambito delle proprie competenze;

4) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;

5) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;

6) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;

7) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca

1) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali;

2) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;

3) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

14. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale

1) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;

2) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;

3) integrazione e attivazione di reti relazionali;

4) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;

5) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;

6) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case *management*;

b) area preventivo-promozionale

1) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;

2) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;

3) interventi di pronta emergenza sociale;

4) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

c) area organizzativa

1) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;

2) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione

4) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca

1) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;

2) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;

3) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali

4) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale.

15. Al fine di garantire la qualità delle attività di cui sopra è necessaria la formazione continua.

16. L'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista previste all'art. 5.

17. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali: La Laurea specialistica classe 57/S o laurea magistrale classe 87/M e l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale si sensi dell'art. 24 del DPR 328/01

18. Ai sensi dell'art. 22 comma quarto lett. a della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Servizio Sociale Professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale di cui all'art. 8 comma 3 lett. a della stessa legge, nel rispetto dell'art. 117, comma secondo, lett. m della Costituzione, e con un atteso standard minimo di un Assistente sociale ogni 4000 abitanti.

19. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, nella Legge 23 marzo 1993 n. 84, nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, nel D.L. 12 novembre 2001 n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 8 febbraio 2001, n. 1, nel D.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, nel D.M. MURST 30 marzo 1998 n. 155, nel D.M. MURST 5 agosto 1998

n. 340, D.M. MURST n. 509 del 3 novembre 1999, D.M. MIUR 5 maggio 2004 e D.M. MIUR n. 270 del 22 novembre 2004. Sono altresì fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 3 aprile 2001, n. 119.».

14.0.16

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Ammissione di pubblici dipendenti a corsi di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo, dopo le parole: ''trattamento economico'' sono inserite le seguenti: '', comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,''».

14.0.17

Ignazio MARINO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

14.0.18

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SANNA

*Dopo l'***articolo 14***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:

a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10 per cento del punteggio complessivo;

b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;

c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio agli assegni di ricerca e ai contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge».

14.0.19

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'***articolo 14***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.

2. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel comma 1 i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,25 per cento''».

14.0.20

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'***articolo 14***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:

a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10% del punteggio complessivo;

b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30% e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta.

c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio agli assegni di ricerca e i contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge».

Art. 15.

15.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Norme transitorie e finali). – 1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

2. Le università possono continuare ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assun-

zione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, comma 2.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4. Ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g),* della predetta legge.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

c) l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

6. All'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, le parole: «Le università,» sono soppresse.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

8. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera *l),* valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 30, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applicano alle università, agli istituti di alta formazione artistica e musicale, agli enti pubblici di ricerca ed agli organismi equiparati o da essi costituiti, per le attività di supporto alla didattica e alla ricerca.

10. L'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica alle università e agli enti di ricerca".

15.2

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente. Coloro che hanno conseguito antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.»

15.3

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Coloro che hanno conseguito antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

15.4

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «professore ordinario e associato» *con le seguenti:* «professore e professore aggregato».

15.5

LIVI BACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, dopo la parola: «ricercatore» *aggiungere le seguenti:* «a tempo determinato».

15.6

POSSA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di copertura di posti nelle università già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche solo mediante l'indizione di bandi di concorso, sono completate in base alle regole vigenti al momento del loro inizio».

15.7

ASCIUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme la nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria, ovvero di quanto previsto nella presente legge, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni».

15.8

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In attesa dell'entrata in vigore a regime dei regolamenti attuativi disposti dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente. Coloro i quali hanno conseguito, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'idoneità ai ruoli di professori associati e ordinari ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono comunque essere ancora assunti in

tali ruoli fino alla durata della loro idoneità così come disciplinato dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164».

15.9

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro indice una procedura nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore associato ai sensi dell'articolo 8, riservata ai ricercatori confermati di ruolo a tempo indeterminato di cui al Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

1-*ter*. Le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori che abbiano conseguito l'idoneità presso la struttura cui afferiscono in qualità di ricercatori.

1-*quater*. Il Ministro, in sede di assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario, assicura la copertura dell'80 per cento degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal passaggio di ruolo laddove l'università non sia in grado di provvedere».

15.10

ASCIUTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, della predetta legge» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, della predetta legge».

15.11

PITTONI

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1» *con le seguenti*: «di cui all'articolo 2».

15.12
MUSSO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo, dalle parole: «Alle procedure per la copertura di posti» *fino al termine del comma.*

15.13
GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, rispettivamente di prima e». *Conseguentemente, dopo le parole:* «di seconda fascia» *aggiungere le seguenti:* «e i ricercatori».

15.14
Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la parola: «rispettivamente» *e dopo le parole:* «di seconda fascia» *aggiungere le seguenti:* «ed ai ricercatori».

15.15
Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, dopo le parole «di seconda fascia» *aggiungere le seguenti*: «ed ai ricercatori».

15.16
PETERLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di salvaguardare le specifiche esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano le stesse potranno, per gli atenei presenti sul territorio, con il fine di garantire il loro profilo plurilingue ed internazionale e pur attenendosi ai principi ispiratori della riforma, derogare alle norme statali in materia di definizione delle classi di laurea, alle norme relative ai presupposti e alle valutazioni, alla composizione delle commissioni in materia di reclutamento del personale accademico.

Il presente comma costituisce delega ai sensi dell'articolo 616 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, fermo restando quanto previsto per il finanziamento dai commi 122 e 123 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

15.16 (testo 2)

PETERLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di salvaguardare le specifiche esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano le stesse potranno, per gli atenei presenti sul territorio, con il fine di garantire il loro profilo plurilingue ed internazionale e pur attenendosi ai principi ispiratori della riforma, derogare alle norme statali in materia di definizione delle classi di laurea, alle norme relative ai presupposti e alle valutazioni, alla composizione delle commissioni in materia di reclutamento del personale accademico».

15.18

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 6, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) abbiano conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) abbiano un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, nel corso dei quali sia comprovato il loro impegno didattico, e siano in regime di tempo pieno».

15.17

GIAMBRONE, PARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 6, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) hanno conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) hanno un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, dal comprovato impegno didattico, e lavorano in regime di tempo pieno».

15.19

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 12, comma 6, si applicano anche ai ricercatori universitari di cui Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Con provvedimento del rettore sono inquadrati nel ruolo dei professori associati i ricercatori confermati con almeno 6 anni di servizio effettivo ovvero che abbiano conseguito il titolo di professore aggregato che conseguano l'abilitazione alle funzioni di professore associato».

15.20

ASCIUTTI

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Nello stesso articolo 51, comma 6, il periodo ''Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato'' è soppresso».

15.21

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni dal servizio di professori e ricercatori restano assegnate per intero al bilancio dell'università ed utilizzate ai fini della programmazione anche relativamente alla assunzione del personale docente».

15.22

ASCIUTTI

Al comma 7, sostituire le parole: «un milione di euro» *con le seguenti*: «quattro milioni di euro».

15.23

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

15.24

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SANNA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è titolo di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 10 e all'articolo 12».

15.25

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. A partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuati mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

15.26

Ignazio MARINO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 7, aggiungere infine il seguente:

«7-*bis*. A partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

15.27

MENARDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 6-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ad eccezione delle istituzioni universitarie e limitatamente al conferimento di incarichi di supporto alla didattica e alla ricerca"».

15.28

CASTRO, DI STEFANO, BEVILACQUA, DE ECCHER, STANCANELLI, GIULIANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la parola ''confermati'' è soppressa;
b) il comma 3 è abrogato».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 30 marzo 2010

131ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Libro verde «Riforma della politica comune della pesca» (COM (2009) 163 def.) (n. 60)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il relatore MAZZARACCHIO *(PdL)* illustra uno schema di risoluzione in ordine all'atto comunitario in esame (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 60

La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. 60, Libro verde «Riforma della politica comune della pesca»,

premesso che:

il Libro verde in esame è stato predisposto dalla Commissione europea in vista del nuovo processo di riforma concernente la politica comune della pesca (PCP), e si pone come uno strumento finalizzato a stimolare un dibattito da cui possano emergere contributi e orientamenti operativi in grado di fornire utili indicazioni alla Commissione europea in merito alle problematiche esposte all'interno del documento;

alcuni dei problemi con cui da decenni il settore europeo della pesca deve fare i conti consistono nel sovrasfruttamento delle risorse e nell'eccessiva capacità della flotta, per cui gli *stock* ittici europei sono sottoposti ad eccessivo sfruttamento e le flotte continuano ad essere sovradimensionate rispetto alle risorse esistenti;

un ulteriore problema è rappresentato dalle ingenti sovvenzioni (aiuti diretti erogati dal Fondo europeo per la pesca e da analoghi regimi nazionali, oltre che una serie di sussidi indiretti) nonché dalla bassa redditività e dalla progressiva diminuzione delle catture praticate dai pescatori europei;

la riforma della PCP realizzata nel 2002, che aveva pur introdotto importanti cambiamenti, non ha prodotto i risultati sperati;

si rileva un problema profondamente radicato di sovradimensionamento della flotta. Nel complesso le marinerie europee sono ampiamente sovradimensionate rispetto alle risorse disponibili e questo squilibrio è all'origine di tutti i problemi connessi alla scarsa redditività economica, alla carente applicazione delle norme e all'eccessivo sfruttamento delle risorse;

un'ulteriore carenza strutturale è rappresentata dalla mancanza di obiettivi politici precisi, e quindi di orientamenti chiari per quanti sono chiamati a prendere e ad applicare le decisioni;

è ravvisabile un sistema decisionale che incoraggia una visione di scarso respiro; infatti nell'attuale quadro decisionale della PCP tutte le decisioni sono adottate dal Consiglio al livello politico più elevato. Ne consegue una strategia basata su considerazioni a breve termine, che non tiene sufficientemente conto della sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine della pesca europea;

un altro problema è dato dall'esistenza di un quadro che non responsabilizza il settore in misura sufficiente, per quel che concerne in particolare l'utilizzo di meccanismi di tipo autogestionale;

impegna il Governo:

ad intraprendere, in sede comunitaria, tutte le iniziative – in merito alla politica comune della pesca – atte a salvaguardare congiuntamente le istanze economiche, quelle sociali e quelle ambientali, proteggendo e conservando gli *stock* ittici e garantendo nel contempo un tenore di vita accettabile per gli operatori della pesca, come pure un'adeguata redditività dell'attività in questione;

ad attivarsi, in ambito europeo, nella prospettiva di favorire l'adozione di moduli flessibili, necessari in relazione alla pesca del Mediterraneo, connotata dalla grande varietà delle specie ittiche presenti;

ad avviare concrete azioni volte ad estendere i meccanismi di tipo autogestionale, nella prospettiva di responsabilizzare in maniera adeguata il settore ittico.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 30 marzo 2010

134ª Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul settore dell'arte orafa nazionale, con particolare riferimento alla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1975

Il presidente CURSI *(PdL)* ricorda come nel corso della seduta del 2 febbraio scorso, al termine della relazione introduttiva svolta dal senatore Piscitelli sul disegno di legge n. 1975, in materia di metalli preziosi, era emersa, da parte di tutti gli oratori intervenuti appartenenti a diversi Gruppi parlamentari, l'esigenza di procedere ad un breve ciclo di audizioni per acquisire utili elementi informativi in ordine all'emananda disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione.

Si tratta di valutare, attraverso l'audizione degli operatori più direttamente interessati, l'efficacia di un provvedimento, che, ricorda, è stato già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, e che è volto a tutelare le imprese italiane e del *made in Italy* nel particolare settore dell'arte orafa nazionale. Esso, tra l'altro, intende impedire il fenomeno connesso alla vendita di prodotti impropriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia, ma che, in realtà, risultano realizzati, in imitazione, in Paesi fuori dallo spazio economico europeo.

A tale riguardo, propone che tali audizioni si svolgano nell'ambito di un'apposita indagine conoscitiva, da tenersi in un paio di sedute, nel corso delle quali suggerisce di ascoltare i rappresentanti dei principali soggetti interessati alla materia, a partire dalla Confindustria (Federorafi), C.N.A. (Sezione Artistico/orafi), Confartigianato (Sezione orafi), Confapi-Unionorafi, Unioncamere-Assicor, Confcommercio (Federdettaglianti orafi), Confesercenti, rappresentanti del Tarì di Marcianise ed eventuali altri enti ed esperti che il relatore ed i Gruppi parlamentari vogliano indicare.

Avverte che, ove la Commissione concordi, provvederà a inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione, riservandosi comunque di integrare il programma delle audizioni e di definire eventuali sopralluoghi ove fossero giudicati necessari per acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Propone infine che, per una rapida definizione degli esiti dell'indagine conoscitiva in questione, la Commissione possa avvalersi, a termini di Regolamento (articolo 48, comma 3), di una o più consulenze tecniche per la redazione della relazione conclusiva. Tenuto conto dei requisiti professionali e fiduciari necessari per l'espletamento dell'incarico in questione e considerata sia la pregressa esperienza nell'ambito dei temi trattati, il Presidente si riserva di affidare il predetto incarico – previa autorizzazione del Presidente del Senato ed alle condizioni d'uso – sulla base delle indicazioni che verranno fatte pervenire i Gruppi parlamentari.

La Commissione approva le proposte del Presidente.

La senatrice VICARI *(PdL)* da quindi conto di quanto emerso nel corso del convegno organizzato da Assomineraria: «Risorse naturali, occupazione e Comunità locali: proposte per contrastare la crisi», a cui ha partecipato in rappresentanza della 10ª Commissione. Rileva che il convegno ha consentito di acquisire diversi elementi informativi in vista della presentazione, da parte della stessa senatrice, di un disegno di legge volto alla semplificazione delle procedure autorizzative per le attività di ricerca ed estrazione.

La Commissione prende atto.

Il senatore GARRAFFA *(PD)* si sofferma sull'importanza di prevedere un'audizione dei rappresentanti di Fincantieri e Fintecna per conoscere i piani industriali delle rispettive aziende e i risvolti occupazionali con particolare riguardo alla realtà produttiva di Palermo.

La senatrice ARMATO *(PD)*, e il senatore ASTORE *(Misto)* si associano alle considerazioni del senatore Garraffa soffermandosi, rispettivamente sull'importanza dei cantieri di Castellammare di Stabia e di Termoli.

Il presidente CURSI *(PdL)* assicura che le audizioni richieste potranno svolgersi, in tempi brevi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese italiane.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 30 marzo 2010

145ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario VIESPOLI risponde all'interrogazione n. 3-01222 della senatrice Donaggio, specificando che l'associazione «S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus» gestisce a decorrere dal novembre 2003 il Servizio Emergenza Infanzia 114 sulla base di due Convenzioni di durata triennale, stipulate con l'allora competente Ministero delle Comunicazioni. Con riferimento allo specifico profilo degli stanziamenti per l'espletamento del servizio, il Dipartimento per le Pari Opportunità, competente a certificare la corretta esecuzione delle attività realizzate dal Gestore, ha reso noto di aver acquisito soltanto lo scorso 16 febbraio le relazioni esplicative sulle attività realizzate dall'Associazione nel corso del terzo quadrimestre dell'anno 2009 ed ha comunicato che per la prosecuzione del servizio è previsto uno stanziamento di 400.000 euro.

Riguardo alla determinazione dell'Associazione di utilizzare volontari del Servizio civile in luogo del personale specializzato, nel ribadire che, in via generale, non sussiste in capo al datore di lavoro un obbligo di proroga dei rapporti giunti a naturale scadenza, il Dipartimento ha comunicato di aver sollecitato l'Associazione ad utilizzare comunque personale in possesso degli specifici requisiti richiesti per i profili di operatore di risposta telefonica e di capoturno, anche se annoverato tra i volontari del Servizio Civile.

I funzionari del competente Servizio Ispettorato Provinciale del lavoro hanno effettuato un accesso ispettivo presso la sede di Palermo; dagli accertamenti, tuttora in corso, è emerso che la struttura operativa della sede è costituita da operatori di risposta telefonica appartenenti al Servizio Civile Volontariato, da capiturno addetti al loro coordinamento e da altri soggetti, la cui posizione lavorativa è, al momento, oggetto di verifica.

La senatrice DONAGGIO *(PD)* si dichiara del tutto insoddisfatta, atteso che la risposta non fornisce i dati da lei richiesti, ed anticipa che riproporrà l'atto di sindacato ispettivo, onde ottenere i chiarimenti sollecitati. Evidenzia che il servizio è finalizzato al sostegno di bambini provenienti da situazioni familiari difficili; ritiene dunque quanto meno singolare la sostituzione di personale con specifica esperienza nel settore con volontari del Servizio civile.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 30 marzo 2010

159ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, la dottoressa Maria Linetti, direttore dell'Ufficio V (formazione continua), Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie del Ministero della salute, il dottor Fulvio Moirano, direttore dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S) ed il dottor Cesare Cislaghi, dirigente della seziona monitoraggio della spesa sanitaria e dei livelli essenziali di assistenza dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S).

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di rappresentanti del Ministero della salute e di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), in relazione all'affare assegnato relativo al contributo propositivo per lo sviluppo e l'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni, alla riconsiderazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei *Diagnosis-related group* (DRG) e alla riorganizzazione degli organi di consulenza del Ministero della salute (AIFA, Consiglio superiore di sanità ed Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il relatore, senatore COSENTINO *(PD)*, d'intesa con l'altro relatore sull'affare assegnato, senatore Calabrò, ritiene utile indicare preliminarmente ai soggetti che partecipano all'odierna audizione le finalità che si prefigge la Commissione attraverso tale approfondimento che, in primo luogo, nasce dal percorso del cosiddetto federalismo fiscale e dalle sue indubbie ricadute in materia di sanità.

In tal senso, la Commissione intende valutare non solo la situazione di quelle Regioni che hanno assolto diligentemente i propri compiti sotto il profilo dell'efficienza e della correttezza dei dati di bilancio, ma anche la condizione di quelle Regioni sottoposte a piani di rientro o a regimi di commissariamento; per queste ultime, in particolare, si dovrebbero individuare gli opportuni strumenti di sostegno, nonché un sistema per comprendere come il Servizio sanitario nazionale si presenti nel suo complesso di fronte alla sfida del federalismo fiscale. Tale sfida, peraltro, impone un ripensamento anche nel rapporto tra lo Stato e le Regioni, una maggiore attenzione nei confronti delle garanzie e della formazione e valutazione del personale. Esprime l'auspicio che nel corso dell'affare assegnato possano essere raccolti documenti ed analisi di ausilio rispetto agli obiettivi segnalati.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il senatore Cosentino per aver chiarito gli elementi da valutare durante l'affare assegnato, cede la parola al dottor Moirano.

Il dottor MOIRANO, dopo aver rilevato che l'Age.Na.S è un ente statale non economico, il cui Consiglio di amministrazione presenta componenti di nomina ministeriale e regionale, nell'ottica di operare una sintesi tra il livello centrale e quello territoriale, precisa che le competenze in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM) sono state trasferite progressivamente negli ultimi anni all'Agenzia.

Per quanto concerne le tematiche sottese all'affare assegnato, si sofferma innanzitutto sulla valutazione delle *performance* e sul monitoraggio svolto da Regioni ed ASL; a suo parere, occorre coinvolgere le Regioni nella aggregazione il più possibile equilibrata di quegli indicatori utili ai fini valutativi, in quanto l'Age.Na.S è convinta che un sistema di valutazione non può essere imposto dall'alto, ma richiede l'interessamento dei livelli territoriali.

Un ulteriore aspetto da rimarcare è dato dalla valutazione degli esiti, cioè dei risultati in termini clinici, sebbene tale sistema sia reso difficoltoso da un ricorso talvolta ostruzionistico alla *privacy*, ad esempio per quanto riguarda l'utilizzazione dei registri di mortalità per incrociare i dati necessari. Dopo aver indicato anche nelle schede di dimissioni ospedaliere un altro aspetto critico, evidenzia come l'Agenzia non sottovaluta i metodi di valutazione già sperimentati, ad esempio per l'Istituto Sant'Anna di Pisa o nella regione Lombardia, non solo a livello individuale, ma anche di strutture e macrostrutture.

Infine, rileva che l'Age.Na.S è fortemente impegnata nei piani di rientro ed in particolare ha assolto un ruolo attivo nella definizione del piano di rientro per la regione Calabria. Sebbene vi siano stati progressi in alcune realtà, si denota una complessiva carenza di tipo programmatorio, stante l'assenza in molte Regioni di un piano sanitario ospedaliero che coniughi l'offerta del settore pubblico con quella del settore privato. Esprime peraltro la convinzione che le scelte, talvolta assai delicate, di chiudere o riconvertire determinate strutture, non possono essere motivate solo da ragioni di carattere economico, ma devono essere legate ad una valutazione degli esiti clinici.

La dottoressa LINETTI svolge una relazione sul programma di Educazione Continua in Medicina, il quale nasce da una strategia di carattere organizzativo e si fonda sulla necessità di accompagnare la sfera professionale con quella formativa. Costituisce a suo avviso una indubbia opportunità per il Sistema sanitario: a seguito dell'accordo Stato-Regioni dello scorso anno, la gestione amministrativa di tale programma è stata trasferita all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quale organismo di cerniera tra il Governo e le Regioni.

Sul piano più strettamente operativo, si è passati dall'accreditamento di singoli eventi di formazione all'accreditamento dei *provider* da parte delle Regioni. Dopo aver sottolineato le caratteristiche che attengono alle distinte fasi della parte gestionale e della parte produttiva, fa presente che per quanto riguarda gli IRCSS e i policlinici universitari l'accreditamento avviene a livello nazionale, in considerazione dei compiti scientifici svolti. Ritiene quindi che il trasferimento di competenze dal Ministero della salute all'Age.Na.S costituisca lo strumento più appropriato al fine di garantire la verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali in relazione a quelli regionali, mediante un'opportuna azione sinergica tra i due livelli di governo.

Quanto al Sistema sanitario nazionale, occorre a suo avviso intervenire significativamente sugli aspetti critici che connotano la situazione attuale, caratterizzata da una forte mobilità passiva in ragione delle lunghe liste d'attesa e dalle carenze di alcune strutture sotto il profilo qualitativo: in particolare tale *trend* andrebbe a suo giudizio ad acuirsi con l'attuazione del federalismo fiscale. In questo quadro i programmi di ECM rappresenterebbero un efficace strumento volto a valorizzare le realtà sanitarie di ciascuna Regione.

Il professor CISLAGHI, anche in relazione alla sua precedente esperienza universitaria in materia di economia sanitaria, si sofferma sul significato di costo *standard*, rilevando come tale accezione – senz'altro positiva – meriti tuttavia una profonda riflessione, posta la carenza di strumenti di controllo sia sul profilo della spesa che su quello della qualità delle prestazioni. In particolare, la definizione del concetto di costo *standard* è resa assai ardua in relazione ad una molteplicità di fattori. Tra questi, figura in primo luogo la variabilità dei bisogni, connessa alle diffe-

renze di domanda di salute tra la popolazione – quale ad esempio quella tra giovani ed anziani – le quali derivano da fattori quali l'incidenza, la prevalenza, la capacità di autogestione e la diffusione del rischio ambientale. A tale riguardo, ritiene prioritario insistere sulle politiche di prevenzione, nella consapevolezza tuttavia che non potranno aversi ricadute economiche positive nel breve e medio termine.

Il secondo profilo di variabilità interessa la qualità e la quantità dei servizi erogati; in particolare l'appropriatezza clinica risulta legata principalmente a tre fattori quali, l'ignoranza, la sovra-prescrizione e il difensivismo. Quest'ultimo è dettato non tanto dall'esigenza di aumentare la probabilità di correttezza diagnostica e terapeutica, quanto dalla necessità di diminuire la probabilità di incorrere in eventuali contenziosi. In questo ambito, richiama inoltre il concetto di appropriatezza organizzativa con riferimento all'esigenza di aumentare la cultura e il controllo sui prescrittori, implementare più efficaci linee guida, nonché ipotizzare forme di DRG di percorso dirette a remunerare il percorso terapeutico, piuttosto che la singola prestazione, nel presupposto di una corretta individuazione del responsabile dei percorsi medesimi.

Si sofferma quindi sul terzo profilo di variabilità che attiene agli elevati costi di produzione e di acquisto del servizio, aspetti sui quali sono segnalate numerose inefficienze dal punto di vista economico.

Alla luce della difficoltà nel determinare correttamente il fabbisogno per via dei fattori di variabilità a livello macroeconomico testé illustrati, esprime un giudizio assai critico sul concetto di costo *standard* fatto proprio nel progetto di federalismo fiscale. Osserva in particolare come sia altamente arduo definire il costo *standard* mediante la mera sommatoria dei microcosti proiettati per le diverse variabili. Occorrerebbe invece concentrare gli sforzi su un efficace riparto degli stanziamenti tenuto conto che i disavanzi marginali, e non quelli macroscopici, potrebbero derivare da una sottostima del fabbisogno e quindi offrire, *a contrario*, una stima effettiva dei costi. A suo giudizio, definire il fabbisogno partendo dal livello micro dei bisogni risulta impossibile con il rischio di tornare concettualmente ad un modello volto ad identificare dapprima il bisogno e poi a definirne le risorse, ormai superato dal decreto legislativo n. 502 del 1992 secondo cui l'individuazione delle risorse precede l'identificazione della domanda sanitaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOSONE *(PD)* chiede un maggiore approfondimento sui profili di connessione tra il federalismo fiscale e quello sanitario; pone quindi quesiti sulla possibile definizione di DRG di percorso che abbiano una peculiare attinenza alla ricerca. Domanda quindi maggiori delucidazioni riguardo ai sistemi di accreditamento da parte dell'operatore privato con particolare riferimento ai criteri di assunzione di personale e al trattamento del rapporto di lavoro.

Il senatore FOSSON *(UDC-SVP-IS-Aut)*, nel concordare sull'esigenza che nell'ambito del federalismo fiscale, quale federalismo di spesa sanitaria, si realizzi l'occasione per rivedere l'intero meccanismo del controllo dei costi, si sofferma sulla questione che attiene alla mobilità passiva, sottolineando l'esigenza di una maggiore attenzione riguardo alle Regioni di ridotte dimensioni come la Valle d'Aosta. Al riguardo occorrerebbe una riflessione sui sistemi di accreditamento delle strutture private, principalmente per quelle nelle regioni limitrofe che si occupano dell'offerta di alcuni servizi tra i più remunerativi, ad esempio ipotizzando la necessaria presenza di servizi di emergenza e urgenza e di assistenza di pazienti anziani e cronici.

Il relatore, senatore CALABRÒ *(PdL)* chiede una valutazione sulla possibilità di ripensare al modello di ECM sulla base delle programmazioni sanitarie adottate a livello regionale ed aziendale. Occorre inoltre a suo avviso migliorare il controllo della qualità dei corsi e la piena rispondenza agli obiettivi della programmazione.

Concorda quindi sull'ipotesi di DRG di percorso poiché ritiene che il sistema di concorrenza aziendale non abbia generato effetti positivi e sia pertanto utile superare tale concetto. Al riguardo domanda se nell'ambito dei DRG di percorso possa essere oggetto di valutazione l'eventuale virtuosità della rete, nei diversi passaggi tra strutture ospedaliere.

Chiede quindi chiarimenti sulle ragioni sottese alla diversità dei costi di acquisto di beni e servizi tra le Regioni, nonché sull'incidenza della medicina difensiva nelle distinte realtà regionali.

Il relatore COSENTINO *(PD)*, unendosi alle richieste di chiarimento formulate dal senatore Calabrò per quanto attiene il versante della formazione, si sofferma sul costo *standard*, ritenendo assai ingenua e semplicistica l'ambizione della legge delega sul federalismo fiscale di quantificare la spesa sanitaria sulla base del costo ottimale della singola prestazione rapportata al numero di prestazioni e al numero della popolazione. Sarebbe invece al riguardo più opportuno avviare una riflessione alla luce dei differenziali economici di costi così vistosi. Inoltre chiede ulteriori ragguagli circa i diversi *range* di differenziazione, tenuto conto che manca un efficace sistema di monitoraggio nazionale.

Quanto ai DRG di percorso, chiede quindi una valutazione sullo stato del dibattito in merito ad una possibile introduzione di un modello assistenziale basato su gruppi di patologie e che si sviluppi attorno a percorsi terapeutici propri.

Con riferimento ai piani di rientro che interessano molte Regioni italiane, esprime infine un giudizio critico posto che tale strategia si fonda principalmente su obiettivi di razionalizzazione della rete ospedaliera mediante la soppressione indiscriminata di strutture ospedaliere con meno di centoventi posti letto, senza una efficace valutazione sul reale fabbisogno del territorio. Osserva in particolare, che una tale impostazione rischia di falsare la finalità ultima del piano di rientro posto che non è strettamente

funzionale al raggiungimento degli obiettivi di parità di bilancio, se non accompagnato da una riflessione complessiva che tenga conto anche delle strutture di grandi dimensioni che drenano la maggior parte delle risorse. Al riguardo, chiede se non si ritenga necessaria una revisione dell'intera strategia dei piani di rientro assegnando all'Age.Na.S il compito di svolgere una valutazione tecnica sugli obiettivi di risanamento sulla base di un approccio di programmazione aggiornato.

La senatrice BASSOLI *(PD)*, in merito al concetto di appropriatezza clinica, sollecita una riflessione sull'esigenza di garantire una corretta informazione sugli esiti nei confronti dei cittadini anche al fine di ovviare alle distorsioni procurate dagli eccessi di prescrizione e di interventismo. Chiede quindi se, riguardo all'accreditamento di strutture private, esista uno studio sulle diverse modalità di regolamentazione da parte delle Regioni.

Domanda infine se, nell'ambito dei piani di rientro, oltre al versante ospedaliero, non occorra una maggiore riflessione sulle esigenze di razionalizzazione dei servizi di assistenza territoriale, trattandosi di fattori che condizionano la qualità e l'efficienza dell'offerta sanitaria alla luce dei rilevanti cambiamenti di ordine demografico ed epidemiologico finora intervenuti.

Il PRESIDENTE, con riferimento ai progetti di ECM, domanda maggiori ragguagli in ordine ai criteri volti a selezionare i *provider* formativi, affinché siano maggiormente rispondenti alle esigenze delle Aziende sanitarie piuttosto che degli *sponsor* privati.

Dopo aver sottolineato come sia assolutamente prioritario avviare una riflessione sulla necessità di cogenti linee guida di riferimento al fine di ridurre gli sprechi, chiede chiarimenti sui criteri di accreditamento degli operatori privati, con particolare riferimento alle specifiche metodologie. D'altro canto osserva che i parametri di appropriatezza non sono ricercati nel settore pubblico con la stessa pignoleria che contraddistingue i servizi privati accreditati.

Occorre inoltre risolvere il rapporto tra DRG e tutela dei LEA, nel presupposto che il DRG di percorso si differenzi effettivamente sul piano applicativo del DRG ordinario. Ciò eviterebbe che gli ospedali finiscano per offrire solo le prestazioni più remunerative.

Concorda infine sull'esigenza di definire su basi diverse le strategie di contenimento della spesa cui si ispirano i piani di rientro dai disavanzi finanziari.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare, si chiude il dibattito.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ringrazia gli auditi e rinvia il seguito della audizione e della procedura informativa ad altra seduta per lo svolgimento delle repliche.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea, si riserva di sconvocare la seduta della Commissione, prevista per domani, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 30 marzo 2010

165ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1820) ***D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Poiché non vi sono altri senatori che intendono intervenire nel dibattito, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione generale ed invita alla illustrazione delle proposte emendative.

Dopo che il presidente D'ALÌ ha dato per illustrato l'emendamento 4.1, il senatore FERRANTE *(PD)* illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il sottosegretario MENIA interviene incidentalmente per fare presente che è in corso di definizione una proposta governativa di riforma complessiva della legge sulla aree protette e che, qualora essa dovesse essere perfezionata in tempi brevi, potrebbe essere discussa congiuntamente al disegno di legge n. 1820.

Il presidente D'ALÌ osserva che in ogni caso eventuali proposte di origine governativa potrebbero essere esaminate dalla Commissione sotto forma di emendamenti al disegno di legge n. 1820.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1820

Art. 4.

4.1

SPADONI URBANI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«La convenzione contiene anche i termini di una relazione che il soggetto gestore deve compiere annualmente e trasmettere al Ministero dell'ambiente anche sull'attuazione e sull'uso delle risorse del programma triennale di cui all'articolo 19-*bis* della presente legge».

Art. 5.

5.1

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «contesto antropico e socio-economico» *aggiungere le seguenti:* «, valutato con indicatori specifici».

5.2

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*», *comma 3, dopo le parole:* «piano economico finanziario» *inserire le seguenti:* «sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 30 marzo 2010

41ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LAINATI

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono, per la Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), il presidente, dottor Pier Vittorio Barbieri, il dottor Luigi Califano, il dottor Luciano Favretto e il signor Giuliano Giovinazzo; per il Forum del terzo settore, il dottor Fausto Casini; per l'Unione italiana sport per tutti (UISP), il presidente, dottor Filippo Fossati, il vice presidente, dottor Vincenzo Manco, e il dottor Ivano Maiorella.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che delle odierne audizioni sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191):

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH)
(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il presidente BARBIERI svolge alcune considerazioni sulle insufficienze del contratto di servizio per quanto concerne le persone con disa-

bilità, la loro rappresentazione nei programmi radiotelevisivi e la possibilità di fruire del servizio radiotelevisivo.

Formulano osservazioni, ponendo quesiti, il presidente LAINATI, i deputati BELTRANDI *(PD)* e RAO *(UdC)* e il senatore PARDI *(IdV)*.

Fornisce loro risposta il presidente BARBIERI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 14,20).

Audizione di rappresentanti del Forum del terzo settore
(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il dottor CASINI esprime le preoccupazioni del Forum nutre per la ridotta attenzione nella bozza di contratto di servizio verso il volontariato, l'associazionismo e l'assistenza sociale.

Pongono domande i deputati BELTRANDI *(PD)* e RAO *(UdC)* e i senatori PARDI *(IdV)* e MORRI *(PD),* nonché il presidente LAINATI.

Replica quindi, fornendo risposta ai vari quesiti, il dottor CASINI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 14,55).

Audizione di rappresentanti dell'Unione italiana sport per tutti (UISP)
(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il presidente FOSSATI illustra le caratteristiche della dimensione sociale dello sport aperto a tutti, che andrebbero valorizzate nell'ambito del contratto di servizio.

Vengono quindi formulate domande dal deputato BELTRANDI *(PD)* e dai senatori PARDI *(IdV)* e MORRI *(PD).*

Risponde ai quesiti il dottor MAIORELLA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 30 marzo 2010

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 14,50.

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 14,50.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Parigi il 25 e 26 febbraio 2010

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, deposita una relazione sulla missione svolta da una delegazione del Comitato a Parigi il 25 e 26 febbraio corso *(allegato).*

(Il Comitato prende atto)

Variazione nella composizione del Comitato

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che, in data 8 marzo 2010, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato il senatore Carlo Pegorer, in sostituzione del senatore Mauro Del Vecchio, dimissionario.

(Il Comitato prende atto)

La seduta termina alle ore 14,55.

ALLEGATO

RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA A PARIGI DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO (25-26 febbraio 2010)

Conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, giovedì 25 e venerdì 26 febbraio 2010 una delegazione del Comitato si è recata in missione a Parigi.

Il primo giorno la delegazione del Comitato ha incontrato Jean Pierre Garson, Capo della divisione immigrazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

LOCSE analizza gli sviluppi dei flussi e delle politiche migratorie, approfondendo gli aspetti economici e sociali delle migrazioni, il ruolo dell'immigrazione nel sostenere la crescita economica e l'integrazione dei lavoratori immigrati nel mercato del lavoro dei Paesi membri. Inoltre, gli studi svolti dallOCSE si basano su statistiche relative all'immigrazione, volte a monitorare i flussi migratori degli ultimi dieci anni, a migliorare la comparabilità dei dati sull'immigrazione e a fornire stime sulla popolazione nata all'estero.

Nel corso del 2009, il lavoro dell'OCSE in ambito migratorio si è in particolare incentrato sulle ripercussioni della crisi economica sui flussi migratori internazionali, tema anche affrontato nell'edizione speciale della pubblicazione *International Migration Outlook*, che è servita di base per la discussione dell'*High Level Policy Forum on Migration*, tenutosi a Parigi il 29 e 30 Giugno 2009. Partendo dal recente decremento dei flussi migratori mondiali a causa della crisi, l*High Level Policy Forum on Migration* si è focalizzato in particolare sulle seguenti tematiche: l'impatto della crisi economica sul fenomeno della migrazione internazionale; la gestione dei lavoratori migranti; l'integrazione dei migranti e dei loro figli. L'OCSE ritiene strategico, ai fini dello sviluppo economico durevole, che siano adottate politiche che consentano al mercato del lavoro di rispondere in maniera elastica ed efficiente alle condizioni macroeconomiche internazionali di ripresa dalla crisi.

Garson, dopo avere ricordato la notevole esposizione geografica dell'Italia ai flussi migratori clandestini, ne ha dichiarato apprezzabili le politiche di contrasto e cooperazione, evidenziando tuttavia che oggi, specie in relazione alla crisi economica, occorrerebbe rafforzare le strategie di inserimento lavorativo degli immigrati: da un lato bisogna potenziare la cooperazione allo sviluppo nei Paesi poveri, dall'altro avere il coraggio di le-

galizzare maggiormente canali di ingresso rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro dei Paesi di destinazione.

Rispondendo ai quesiti posti dalla delegazione, Garson ha argomentato come anche in Francia le questioni migratorie abbiano recentemente avuto implicazioni in termini di sicurezza, precisando che nel caso italiano la «questione sicurezza» si leghi soprattutto alle filiere di sfruttamento della manodopera clandestina, a fenomeni di tratta e a conflitti inter-etnici tra immigrati: è comunque certo che le politiche migratorie devono coniugare sicurezza ed inclusione, legalità e solidarietà.

In questo senso non possono considerarsi soddisfacenti le relazioni tra l'Unione europea e l'OCSE, e in seno a queste anche l'apporto italiano potrebbe essere più costante ed incisivo: incoraggiante, in tale direzione, è risultata l'azione del Ministro Maroni nella sua recente visita in Francia.

In tempo di crisi economica i flussi non sono destinati a diminuire in quanto la recessione nei Paesi meno sviluppati è più forte: se si vuole davvero arginare un'immigrazione incontrollata, occorre allora moltiplicare gli sforzi di cooperazione. Anche questa va tuttavia ripensata in senso più rigoroso, evitando di limitarla ad un miope scambio tra incentivi economici da parte dell'Occidente e generici impegni a frenare le ondate migratorie da parte dei responsabili degli Stati da cui esse originano (a volte governati da veri e propri dittatori). Ciò posto, malgrado le organizzazioni criminali cerchino sempre nuove rotte per favorire afflussi di clandestini in Europa, non va omesso che la maggior parte dei clandestini non giunge via mare, ma è costituita dai cd. *over stayers*.

Nei confronti della popolazione immigrata è poi necessario impegnarsi a perseguire programmi di integrazione non solo verso i «nuovi arrivati», ma anche e prima di tutto verso i «vecchi immigrati». Certo, anche l'accoglienza, e non solo le politiche di contrasto, dovrebbe avere un respiro più europeo: l'Unione europea deve fare di più ed avere un approccio comune alla problematica.

Venerdì 26 febbraio la delegazione italiana è stata ricevuta dal Ministro dell'Immigrazione, Eric Besson, che dapprima ha illustrato le politiche francesi in materia di immigrazione ed asilo, per poi soffermarsi sulle politiche europee e sulle recenti iniziative multilaterali adottate in ambito comunitario. Da entrambe le parti è stata sottolineata la piena convergenza delle strategie poste in essere da Italia e Francia, tanto in materia di repressione dei flussi irregolari, quanto con riguardo alle politiche di accoglienza di quelli regolari: i due Paesi vivono oggi la medesima emergenza, e per il contenimento dei fenomeni migratori è indispensabile il sempre maggiore coinvolgimento delle Istituzioni europee.

La Francia ha avviato negli ultimi anni una nuova politica in materia di immigrazione, fondata su un rafforzamento del «governo» dei flussi migratori quale necessario presupposto di una ambiziosa politica d'integrazione: modifiche sono intervenute nella politica dei visti e del rilascio dei titoli di soggiorno, nell'apertura all'immigrazione professionale, nella lotta all'immigrazione irregolare, nella disciplina del diritto di asilo, nonché nelle modalità di acquisizione della cittadinanza.

Nell'ambito della politica d'integrazione, sono state promosse importanti iniziative, quali il *contrat d'accueil et d'integration* (CAI). Nello stesso tempo, il governo dei flussi migratori ha portato anche ad una rigorosa politica di sostegno al rimpatrio nei Paesi d'origine.

Dal 1º gennaio 2008 è stato istituito il *Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire*, che ha unificato le competenze relative ai singoli aspetti del percorso di uno straniero immigrato in Francia: dall'accoglienza presso il consolato all'integrazione nella società civile, fino all'eventuale acquisizione della nazionalità francese o, viceversa, al rimpatrio verso il Paese di origine. Un *Comité interministeriel de contrôle de l'immigration* fissa gli orientamenti della politica governativa in materia di controllo dei flussi migratori e presenta ogni anno al Parlamento un rapporto sugli orientamenti pluriennali della politica governativa in materia di immigrazione.

Nell'ambito delle politiche di rilascio dei titoli di soggiorno, il legislatore francese ha dettato norme più restrittive in materia di ricongiungimento familiare, con l'obiettivo di ridimensionare un fenomeno in forte crescita negli ultimi anni: la riforma del 2006 ha previsto nuove norme relative al controllo della validità dei matrimoni, ed è stato anche precisato in senso restrittivo l'ammontare delle risorse economiche di cui deve disporre l'immigrato che richieda il ricongiungimento.

Una disposizione molto contestata della recente legislazione del 2007 riguarda la prova del legame familiare, che l'immigrato deve fornire, ai fini del ricongiungimento, dimostrabile anche attraverso un test del DNA.

Sempre ai fini del ricongiungimento, vige ora una valutazione del grado di conoscenza della lingua francese e dei valori della Repubblica, per gli stranieri di età compresa tra 16 e 65 anni. In caso di non sufficiente conoscenza, il rilascio del visto è subordinato al conseguimento di un attestato che dimostri la partecipazione ad un corso di formazione di due mesi, al termine del quale interviene una nuova valutazione.

Tutti gli stranieri ammessi per la prima volta in Francia, o che entrano regolarmente in un'età compresa tra i 16 e i 18 anni, e che intendano rimanervi stabilmente devono sottoscrivere un *contrat d'accueil et d'intégration* che prevede una formazione civica e, se del caso, linguistica. Il contratto ha la durata di un anno, rinnovabile per un altro anno. In caso di mancato rispetto, il Prefetto può decidere di non rinnovare il permesso di soggiorno.

Gli immigrati, i cui figli abbiano beneficiato della procedura di ricongiungimento familiare, sono poi obbligati a concludere con lo Stato un *contrat d'accueil et d'intégration pour la famille,* in base al quale dovranno seguire una formazione specifica sui diritti e i doveri dei genitori e impegnarsi a rispettare l'obbligo scolastico.

Anche per ottenere il rilascio di un primo certificato di residenza, valido per dieci anni, lo straniero deve dimostrare la sua integrazione nella società francese fondata su tre elementi: l'impegno personale di rispettare i principi su cui si fonda la Repubblica; il rispetto effettivo di tali principi; una buona conoscenza della lingua francese.

Per gli stranieri in situazione regolare la legge del 2007 ha peraltro creato una nuova categoria di permessi di soggiorno: il permesso di residente permanente con durata indeterminata. Quest'ultimo è accordato agli immigrati che risiedono in Francia da più di dieci anni, a condizione che dimostrino la completa integrazione e non costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico.

Secondo i dati relativi al 2009, la Francia ha accolto per lunghi soggiorni più di 170.000 stranieri di origine extra-comunitaria, con una riduzione dei flussi pari al 3,7% rispetto all'anno 2008, dovuta principalmente alla sfavorevole congiuntura economica.

La riforma del 2006-2007 ha inoltre modificato il quadro giuridico dell'immigrazione professionale, prevedendo un'apertura selettiva del mercato del lavoro francese all'immigrazione (per determinati mestieri e per determinate zone geografiche con difficoltà di reclutamento di manodopera).

Per rispondere ai bisogni concreti delle imprese, vengono rilasciati permessi di soggiorno temporaneo, quali *le carte «salarié» e «travailleur temporaire*» (previste rispettivamente per lavoratori dipendenti e a tempo determinato), ai titolari di un contratto di lavoro superiore ad un anno, sempre per l'esercizio di determinate attività professionali ed in specifiche zone geografiche.

Un titolo di soggiorno temporaneo, il permesso «*travailleur saisonnier*», viene rilasciato ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro stagionale (agricolo o di altro tipo) di durata superiore a tre mesi, purché questi si impegnino a mantenere la loro residenza abituale fuori dal territorio francese. Il permesso temporaneo, di durata triennale, consente di entrare in Francia per lavori stagionali per una durata massima di 6 mesi su 12 consecutivi.

La concessione della cittadinanza è il coronamento del percorso di integrazione. Le modalità per l'acquisizione della nazionalità francese sono:

a) l'acquisizione per dichiarazione, che prevede due principali tipi di dichiarazioni (rappresentanti il 95 per cento delle dichiarazioni):

– i giovani nati in Francia da genitori stranieri residenti in Francia da 5 anni (dichiarazione sottoscritta e registrata da un giudice);

– i congiunti (coniugi o conviventi) di cittadini francesi dopo almeno quattro anni di vita in comune (dichiarazione sottoscritta davanti al giudice o console e registrata dal Ministro incaricato delle naturalizzazioni);

b) l'acquisizione per decreto del Primo Ministro, su proposta del Ministro incaricato delle naturalizzazioni. La domanda di naturalizzazione può essere presentata da ogni straniero maggiorenne con un titolo di soggiorno valido.

Sotto il profilo dell'accoglienza, in termini generali e comparativi, la Francia resta il primo Paese in Europa per le richieste di naturalizzazione

e il secondo nel mondo per le richieste d'asilo: nel 2009 sono stati concessi 10.864 permessi di soggiorno sulla base di un riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, su un totale di 47.000 richieste. Al contempo, 108.275 stranieri hanno acquisito la nazionalità francese.

Commentando gli esiti del Consiglio dei Ministri competenti in materia di Giustizia ed Affari interni, tenutosi a Bruxelles il 25 febbraio 2010, il Ministro Besson ha espresso compiacimento per gli obiettivi conseguiti nel vertice: da un lato si profila un adeguamento della disciplina regolamentare dell'agenzia FRONTEX, dall'altro si delinea finalmente una vera e propria *road map* dell'Unione europea in materia migratoria, articolata in ben 29 punti strategici.

Nella lotta alla clandestinità si è preso atto della gravità della situazione nei Paesi rivieraschi, più esposti agli afflussi via mare anche a causa dei comportamenti equivoci di Stati come Libia e Turchia, che non sempre rispettano gli accordi vigenti: sul punto, il vertice prefigura un passo decisivo verso un sostanziale rafforzamento delle prerogative di FRONTEX, propedeutico all'istituzione di una vera e propria polizia europea di frontiera.

Importante è anche la decisione relativa all'approntamento di voli comuni per il rimpatrio dei clandestini, ed all'impiego delle tecnologie proprie del programma EUROSUR, che risulteranno molto utili nell'individuazione e nel contrasto dei flussi via mare. Ciò non dovrà andare a detrimento del diritto di silo, che deve essere salvaguardato anche con la collaborazione delle Organizzazioni non governative, secondo un approccio integrato, comune e non discriminatorio.

In relazione ad alcune osservazioni formulate dalla delegazione a proposito dell'esigenza di addivenire a veri e propri accordi europei di riammissione in luogo di quelli bilaterali, Besson ha ammesso che non tutti gli Stati membri caldeggiano uno statuto europeo dei rifugiati politici: l'armonizzazione normativa è ancora lontana, ma l'istituzione dell'Ufficio europeo per l'asilo a La Valletta rappresenterà un passo significativo. Occorre però andare oltre, a cominciare dalla revisione del Trattato di Dublino (ma il Governo francese non ha ancora maturato sul punto una posizione ufficiale), fino alla mutualizzazione volontaria della protezione delle frontiere ed al *resettlment* dei rifugiati.

Il Governo francese è comunque contrario alle cd. «*regolarizzazioni di massa*», cioè a sanatorie indiscriminate di immigrati irregolari presenti sul territorio degli Stati membri, in quanto tali misure, contrariamente a quanto previsto nel «Patto per l'Immigrazione», rappresenterebbero un segnale di acquiescenza nei confronti delle attività illegali delle reti di traffici di clandestini, e permetterebbero agli immigrati regolarizzati di circolare liberamente nei diversi Paesi dell'area Schengen.

Sul fronte della cooperazione, richiamata come obiettivo primario dai parlamentari italiani, il Governo francese conta molto sulle iniziative a favore dello sviluppo solidale, tanto che la legge di programmazione finanziaria per il periodo 2009-2012 ha previsto un totale di 158 milioni di euro in autorizzazioni d'impegno, e 104 milioni di euro in crediti di pagamento

destinati all'attuazione di misure di sviluppo solidale. I principali paesi beneficiari delle misure di sviluppo solidale sono quelli con i quali la Francia ha firmato accordi di gestione concertata dei flussi migratori e di sviluppo solidale.

Dopo l'incontro con il Ministro Besson la delegazione del Comitato ha potuto visitare il Centro di trattenimento amministrativo di Plaisir, dove sono state altresì illustrate le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare e quelle di asilo.

Nella legislazione francese, uno straniero infrange la normativa sull'immigrazione nei seguenti due casi:

a) fin dal momento del suo arrivo in Francia: viene posto in questo caso in «zona d'attesa», senza essere ammesso ad entrare sul territorio francese (cd. non ammissione);

b) nel momento in cui circola sul territorio francese senza titolo di soggiorno: in questo caso lo straniero può essere condotto in un centro di ritenzione amministrativa (CRA).

I CRA, costituiti per Decreto interministeriale, hanno una capacità di accoglimento che non può superare di norma le 140 persone: ne esistono oggi 24 in tutto il territorio francese, e quello di Plaisir – che presenta peraltro caratteristiche proprie di una struttura para-carceraria – contiene appena una trentina di ospiti, con un tempo di trattenimento medio di circa 10 giorni. La gestione è affidata direttamente agli organi di polizia, e colpisce il fatto che il numero di ospiti sia in pratica pari a quello degli agenti in servizio nella struttura.

Lo straniero trovato in situazione irregolare ha comunque la possibilità di tornare volontariamente nel suo paese di origine con un *aide au retour*.

Il collocamento in zona d'attesa o nei CRA ha l'obiettivo di permettere i preparativi della partenza di una persona in situazione irregolare o non ammessa. La durata di mantenimento è strettamente limitata a 18 giorni per la zona d'attesa, e massimo a 32 giorni per i CRA (la più breve in tutta Europa). Tutte le decisioni di non ammissione o di allontanamento si svolgono sotto controllo giurisdizionale (che spesso dà ragione agli interessati).

Anche il rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero il ritiro dello stesso, possono essere associati, dal 2006, all'obbligo di espulsione dal territorio francese, permettendo la fusione delle due decisioni che nella legislazione previgente erano invece distinte.

Lo straniero che deve essere allontanato può scegliere tra due modalità di rimpatrio:

a) il rimpatrio volontario: in questo caso, l'amministrazione francese si fa carico della parte organizzativa del rimpatrio (documenti di viaggio, biglietti di trasporto aereo e terrestre, bagagli e così via) e di un aiuto finanziario rateizzato.

b) il rimpatrio forzato: se, nonostante la decisione di non ammissione o di allontanamento, confermata da una decisione davanti al giudice nei suoi vari gradi, lo straniero decide di rimanere irregolarmente sul territorio francese, egli può essere oggetto di allontanamento forzato. L'amministrazione accompagna il soggetto fin dentro l'aereo con destinazione per il suo paese di origine e, in qualche caso, lo accompagna fino al paese di destinazione per assicurarsi della sua partenza effettiva.

In vista del recepimento della direttiva europea sui «rimpatri» del 16 dicembre 2008, il Governo francese si appresta a varare un insieme di nuove norme che prevede, tra l'altro, l'estensione da 32 a 45 giorni di trattenimento nei centri di accoglienza, nonché il divieto di rientro nel territorio europeo per 3 anni (5 in caso di recidiva) per gli stranieri in situazione irregolare che non abbiano ottemperato ad una misura di rimpatrio forzato, oppure che non abbiano rispettato il periodo di partenza volontaria entro un mese.

L'efficacia della lotta contro l'immigrazione clandestina dipende anche dalle azioni condotte contro il lavoro sommerso. I reati connessi al lavoro illegale comportano sanzioni penali, ma anche pesanti e dissuasive ammende amministrative per i datori di lavoro che se ne rendano responsabili. La riforma del 2006 ha rafforzato le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro ed ha predisposto un pacchetto di nuove disposizioni per una migliore efficacia della lotta contro il lavoro illegale degli stranieri. In particolare, dal 1º luglio 2007 spetta al datore di lavoro l'obbligo di verificare, prima di ogni assunzione, l'esistenza del titolo che autorizza lo straniero ad esercitare un'attività dipendente in Francia.

Complementare, ma distinta negli strumenti e negli obiettivi, è poi la lotta alle filiere d'immigrazione clandestina, che costituisce necessariamente l'altra rilevante parte della politica di governo dei flussi migratori. Data la transnazionalità di tali reti organizzate, la lotta all'immigrazione clandestina, anche se priorità nazionale, si inserisce in una dimensione ben più ampia, europea e internazionale. La direzione centrale della polizia di frontiera francese ha favorito lo sviluppo di misure di cooperazione a livello internazionale e il suo *Office central* è il punto nazionale di contatto nelle relazioni con gli organismi internazionali specializzati (INTERPOL, EUROPOL, SCHENGEN) e con gli omologhi uffici di altre sei polizie di frontiera (Regno Unito, Germania, Spagna, Italia, Belgio, Paesi Bassi).

Quanto al diritto d'asilo, in Francia esso ha un valore costituzionale anche se, secondo gli orientamenti del Governo, non può costituire la «variabile di aggiustamento» della politica d'immigrazione. Sono previsti due tipi di statuto di protezione:

a) lo stato di rifugiato è riconosciuto:

– in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

– ad ogni persona perseguitata in ragione della sua azione in favore della libertà;

– ad ogni persona sulla quale l'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati eserciti un mandato «stretto» (Statuto dell'HCR, artt. 6 e 7);

b) la protezione sussidiaria è accordata alla persona che, pur non corrispondendo ai criteri sopra esposti, sia riconosciuta soggetta nel suo paese alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti, o ad una minaccia grave, diretta e individuale contro la sua vita o la sua persona in ragione di una violenza generalizzata risultante da una situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Durante la procedura d'istruzione delle domande di asilo, colui che richiede protezione è chiamato «*demandeur d'asile*». In seno al Ministero dell'immigrazione, dell'integrazione, dell'identità nazionale e dello sviluppo solidale è stato creato un apposito «Servizio per l'asilo» per sottolineare la distinzione tra la problematica dell'asilo da quella dell'immigrazione: il Servizio è il solo interlocutore per tutto ciò che concerne l'esercizio del diritto d'asilo in Francia.

L'organizzazione dell'esame delle domande d'asilo è affidata a due organismi indipendenti:

1) l'*Office français de protection des réfugiés et des apatrides* (OFPRA), che ha il compito di riconoscere la qualità di rifugiato, o di accordare la protezione sussidiaria ai soggetti che ne ricoprano le condizioni, e di esercitare la protezione giuridica e amministrativa dei rifugiati e degli apolidi come quella dei beneficiari della protezione sussidiaria;

2) la *Cour Nationale du Droit d'Asile* (CNDA) nella fase della procedura giurisdizionale. La Corte è l'organo di giurisdizione amministrativa posta sotto l'autorità di un membro del Consiglio di Stato, che ha competenza a giudicare sui ricorsi contro le decisioni dell'OFPRA.

Sulla base di impegni assunti a livello internazionale, la Francia accorda infine una particolare protezione ai minori stranieri isolati:

a) quando siano trattenuti in «zona d'attesa»;

b) nello svolgimento delle procedure d'esame della loro domanda d'asilo;

c) durante il periodo di esame della loro domanda d'asilo (i minori sono accolti nel Centro d'accoglienza e orientamento per minori soli richiedenti asilo speciale – CAOMIDA);

d) nel caso di rimpatrio nel paese di origine (viene assicurata la presenza di un parente del minore all'arrivo in aeroporto).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 30 marzo 2010

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 13,20.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, a decorrere dalla giornata odierna, la dottoressa Adele Picariello, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, ha iniziato la sua attività di collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito con la Commissione, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nelle riunioni del 29 luglio e del 10 dicembre 2009.

Audizione di rappresentanti della società Ignazio Messina & Co. SpA
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti della società Ignazio Messina & Co. SpA.

Andrea GAIS, *Amministratore delegato della Ignazio Messina & Co. SpA*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI *(PD)* e Gaetano PECORELLA, *presidente.*

Andrea GAIS, *Amministratore delegato della Ignazio Messina & Co. SpA*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Andrea Gais e gli altri intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 30 marzo 2010

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,40 alle ore 21,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 30 marzo 2010

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 16,15.

(2070) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)* riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2024) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,25.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 30 marzo 2010

83ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(2043) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore SAIA *(PdL)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di una clausola di invarianza degli oneri ma non è corredato di una relazione tecnica. A tal riguardo, ricorda che l'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2006 prevede che per le disposizioni corredate di clausola di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. Posto che, nella Convenzione, l'articolo 6, recante misure volte a scoraggiare la domanda, l'articolo 12, concernente l'assistenza alle vittime, l'articolo 15, relativo all'indennizzo e al ricorso, e l'articolo 29, inerente le Autorità specializzate e gli organi di cooordinamento, prevedono misure suscettibili di determinare maggiori oneri su materie per le quali è verosimile ipotizzare anche stanziamenti già previsti a legislazione vigente, occorre valutare l'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17 citato, al fine di verificare l'effettività della clausola di invarianza degli oneri.

In relazione agli emendamenti, segnala, per quanto di competenza, le proposte 3.0.6 e 3.0.8, in quanto suscettibili di determinare oneri a regime e copertura finanziaria limitata al triennio. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.0.9 al fine di escludere nuovi e maggiori oneri dal rilascio di permessi di soggiorno. Rileva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS conferma l'idoneità della clausola d'invarianza degli oneri in quanto il disegno di legge prevede attività già svolte a legislazione vigente con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili.

Il senatore MORANDO *(PD)* ritiene che, secondo quanto previsto dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, non è sufficiente affermare l'invarianza degli oneri che deve invece essere puntualmente dimostrata attraverso la predisposizione di una relazione tecnica. Data la rilevanza degli interventi indicati negli articoli dell'Accordo in titolo citati dal relatore, ritiene indispensabile disporre di una relazione tecnica.

Il senatore GIARETTA *(PD)* fa presente che l'Italia recepisce con cinque anni di ritardo l'Accordo in titolo. Posto che alcuni interventi in materia sono già effettuati a legislazione vigente, ritiene che sia possibile predisporre una relazione tecnica in tempi solleciti.

La Commissione conviene di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sul testo e l'esame viene quindi rinviato.

(2003) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 marzo scorso.

Il vice ministro VEGAS dichiara di non avere elementi aggiuntivi da fornire alla Commissione, ma ribadisce che la clausola di salvaguardia prevista nel provvedimento è idonea a garantire la neutralità di effetti finanziari.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione osserva tuttavia che il meccanismo di monitoraggio della perdita di gettito IVA derivante dall'Accordo, basato sul quadro macroeconomico 2007-2012, non rappresenta un parametro riscontrabile dal Parlamento in modo trasparente. Ciò lede il corretto meccanismo di verifica parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, in quanto rimette solo al Governo la possibilità di effettuare il monitoraggio».

In relazione alla copertura individuata mediante corrispondente riduzione di un'autorizzazione di spesa a legislazione vigente (si tratta della legge n. 170 del 1997 recante ratifica della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione), la Commissione segnala che non è stata fornita la modalità di costruzione del bilancio a legislazione vigente, né elementi idonei a stabilire l'onere effettivo associato all'originaria disposizione di spesa. Tale tipologia di copertura è sempre più ricorrente e non configura propriamente i requisiti richiesti dalla legge n. 196 del 2009.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MORANDO *(PD)*, la Sottocommissione approva la proposta di parere.

(2004) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 marzo scorso.

Non essendo pervenuti ulteriori elementi informativi dal Governo, il relatore FLERES *(PdL)* illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In relazione alla copertura individuata mediante corrispondente riduzione di un'autorizzazione di spesa a legislazione vigente (si tratta della legge n. 170 del 1997 recante ratifica della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione), la Commissione segnala che non è stata fornita la modalità di costruzione del bilancio a legislazione vigente, né elementi idonei a stabilire l'onere effettivo associato all'originaria disposizione di spesa. Tale tipologia di copertura è sempre più ricorrente e non configura propriamente i requisiti richiesti dalla legge n. 196 del 2009. In relazione alla clausola di salvaguardia, concernente la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente del programma «Giustizia civile e penale», ritiene opportuno sollecitare l'individuazione di soluzioni più conformi allo spirito della legge n. 196 del 2009. La Commissione rileva, infine, che la modalità di copertura

impiegata nel provvedimento non possa essere reiterata per la copertura di futuri accordi internazionali.».

Il senatore MORANDO *(PD)* preannuncia il voto contrario in quanto ritiene che la mancata presentazione degli elementi tecnici richiesti dalla Sottocommissione da parte del Governo infici le prerogative della Commissione stessa. Il lavoro svolto dalla Commissione bilancio è caratterizzato da aspetti di carattere tecnico. Pertanto, procedere all'approvazione di un parere, in assenza di informazioni tecniche, al solo scopo di assecondare l'Esecutivo *pro tempore*, violando le norme di contabilità e finanza pubblica, appare una modalità di lavoro non condivisibile, al di là del volume di risorse interessate di volta in volta.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA ritiene che il tipo di copertura, che si configura come una copertura sul bilancio, non debba più essere impiegata in altri provvedimenti.

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(14ª - Politiche dell'Unione europea)

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite

(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 31 marzo 2010, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 31 marzo 2010, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).

– PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).

– SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

– Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).

– ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).

– Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).

– e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).

– FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).

– BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

– Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).

– Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).

– e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).

– Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di pros-

simità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).

– CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

– BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).

– SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

– D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

– e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).

– DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).

– DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).

– DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).

– Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).

– GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).

– MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).

– GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).

– SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).

– e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).

– BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).

– CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).

– CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).

– e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).

– ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).

– MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).

– BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).

– Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).

– BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).

– Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).

– BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) *(Fatto proprio*

dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).

– BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).

– D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).

– COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XIX. Esame dei disegni di legge:

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).

– SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).

– BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– e della petizione n. 243 ad esso attinente.

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).

– SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).

– RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).

– BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).

– Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).

– MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

– Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone).*

ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

– Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).

– Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).

– Libro verde «Diritto d'iniziativa dei cittadini europei» – (COM (2009) 622 def.) (n. 61).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 31 marzo 2010, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

– Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

– Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto).*

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 31 marzo 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

– GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).

– POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).

– COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).

– VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).

– Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).

– PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).

– BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).

– ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).

– ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).

– MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo – didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 31 marzo 2010, ore 15

ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

– Libro verde «Riforma della politica comune della pesca» (COM (2009) 163 def.). (n. 60).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri).*

– Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DE CASTRO ed altri.- Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).

– SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).

– CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

– Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 31 marzo 2010, ore 14,15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà:

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (n. COM 2010 61 definitivo).

ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti a parere sulla sussidiarietà:

– Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. PE-CONS 1/10).

– Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (n. PE-CONS 2/10).

– Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (n. COM 2010 12 definitivo).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 31 marzo 2010, ore 13,30

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191):

– Audizione dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS).

– Audizione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS (ICI).

– Audizione dell'Associazione Famiglie Italiane Associate per la Difesa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 31 marzo 2010, ore 14

Seguito dell'audizione del Ministro dell'Interno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 31 marzo 2010, ore 14

– Audizione del commissario prefettizio della provincia di Caserta, prefetto Biagio Giliberti, di rappresentanti e di ex rappresentanti del Consorzio unico di bacino per le province di Caserta e Napoli.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21

€ 12,60